

## Sindacale

- S167-24 - Bonus Natale – Indicazioni operative - Si forniscono chiarimenti sulla corresponsione del cd. bonus Natale agli operai edili da parte dei datori di lavoro

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U57-24 - Obbligo Assicurativo per danni catastrofali: tra dubbi e incertezze - Si avvicina la scadenza per l'obbligo di stipula di una polizza contro i rischi catastrofali: tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2024. Dall'Ance una breve analisi sui dettagli della normativa, gli aspetti critici e le implicazioni pratiche per le imprese
- U58-24 - Studentati: i chiarimenti sulle pratiche edilizie PNRR - Il Commissario straordinario per l'housing universitario ha diramato una nota tecnica contenente chiarimenti sulla normativa urbanistico/edilizia speciale prevista dal DL 19/2024 per favorire i cambi d'uso per le residenze universitarie
- U59-24 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 4-2024 - Governo del territorio, semplificazioni, pianificazione territoriale, turismo e impianti fotovoltaici. Sono alcuni dei temi oggetto delle più recenti previsioni normative regionali segnalate nel Bollettino ANCE

## Lavori Pubblici

- LL.PP.69-24 - ANAC: illegittima la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta negli appalti integrati - L'ANAC ha fornito un'interpretazione sistematica del codice appalti che bilancia efficacemente le legittime esigenze di valutazione delle offerte con i principi di proporzionalità e non aggravamento degli oneri per i partecipanti, andando a stabilire ciò che non può essere richiesto per l'affidamento di un appalto integrato
- LL.PP.70-24 - Costi della manodopera: ribasso ammesso con verifica di anomalia, secondo il Consiglio di Stato - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9254/2024, chiarisce che i costi della manodopera sono ribassabili, purché giustificati da una maggiore efficienza organizzativa e sottoposti a verifica di anomalia. Tale decisione offre un quadro normativo chiaro, bilanciando la tutela dei lavoratori e la libertà d'impresa
- LL.PP.71-24 - Incentivare la qualificazione delle Stazioni Appaltanti e ridurre la frammentazione: Circolare MIT fa il punto - Un'analisi dell'Ance della recente circolare del MIT sulla qualificazione delle stazioni appaltanti

## Sicurezza e normativa tecnica

- N45-24 - Linee guida privacy per il settore edile: aggiornata la documentazione - Aggiornate le Linee guida privacy in conformità con quanto disposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di gestione dei metadati

## Varie

- V48-24 - Revisione Macchine Agricole: impossibile procedere senza decreto attuativo - Con l'avvicinarsi della scadenza delle ultime proroghe concesse per la revisione obbligatoria delle macchine agricole e operatrici, si ricorda che, in assenza del decreto attuativo previsto, non sarà possibile procedere con le operazioni di revisione. Restano pertanto sospese tutte le attività relative, in attesa della pubblicazione della normativa necessaria
- V49-24 - Codice della Strada: si applicano le norme anche in aree private? - Il Codice della Strada non si limita alle strade pubbliche, ma si estende anche alle aree private aperte al pubblico transito indipendentemente dalla proprietà
- V50-24 - Bando "Welcome. Working for refugee integration" – Proroga termine di partecipazione - In ragione dell'alto numero di candidature e della richiesta di molte aziende intenzionate a partecipare al bando Welcome.

Working for refugee integration edizione 2024, l'UNHCR ha posticipato al 10 dicembre pv. la relativa data di scadenza

- V51-24 - Formedil, circolare n. 67/2024: Mastro Formatore Artigiano – Trasmissione elenco semestrale degli iscritti - Il Formedil trasmette l'elenco semestrale dei Mastri formatori artigiani

## **S167-24 - Bonus Natale – Indicazioni operative**

### **Si forniscono chiarimenti sulla corresponsione del cd. bonus Natale agli operai edili da parte dei datori di lavoro**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (vedasi da ultima la notizia S164/24 di ANCE FVG Informa n°38/2024), per evidenziare che il cd. bonus Natale deve essere erogato, anche per i lavoratori edili inquadrati come operai, dal datore di lavoro, in quanto sostituto d'imposta (come previsto dalla norma di legge).

Per quanto riguarda tempi e modalità di corresponsione agli operai, in assenza di indicazioni specifiche da parte degli Enti competenti, si ritiene che, considerata la finalità di tale misura, il bonus possa essere erogato anche unitamente alla retribuzione di competenza del mese di novembre, oppure con una erogazione a sé stante, effettuata entro Natale.

Qualora invece lo stesso fosse corrisposto unitamente alla retribuzione di competenza del mese di dicembre, occorre tenere presente che in via generale qualsiasi somma, per poter essere considerata percepita nell'anno d'imposta 2024, deve essere erogata entro il 12 gennaio 2025.

## **U57-24 - Obbligo Assicurativo per danni catastrofali: tra dubbi e incertezze**

**Si avvicina la scadenza per l'obbligo di stipula di una polizza contro i rischi catastrofali: tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2024. Dall'Ance una breve analisi sui dettagli della normativa, gli aspetti critici e le implicazioni pratiche per le imprese**

### **LE FONTI NORMATIVE DELL'OBBLIGO ASSICIRATIVO PER DANNI CASTROFALI**

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto un obbligo assicurativo per la copertura dei danni causati da eventi catastrofali, come sismi, alluvioni e frane. La normativa è stata pensata con la finalità di garantire maggiore protezione per le imprese e ridurre la dipendenza dai fondi statali.

E' stata prevista anche l'emanazione di un decreto interministeriale per stabilire ulteriori modalità attuative e operative. Questo decreto, attualmente in fase di definitiva approvazione, definirà in particolare le regole relative a:

- la definizione dell'ambito di applicazione;
- l'individuazione dei beni oggetto di copertura;
- il riconoscimento degli eventi catastrofali;
- la determinazione del premio;
- i massimali e limiti di indennizzo;
- i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
- disposizioni transitorie.

L'ANCE ha più volte sottolineato l'importanza di posticipare l'entrata in vigore dell'obbligo, considerando i ritardi nell'emanazione del decreto attuativo, che ad oggi non è ancora stato pubblicato né ha una data certa di pubblicazione. Le proposte emendative volte ad ottenere una proroga sono state tuttavia sempre respinte. Un possibile rinvio potrebbe essere inserito nella prossima Legge di Bilancio; nel frattempo, si invitano le imprese a monitorare gli sviluppi normativi e a conformarsi entro le scadenze attualmente previste.

Si riscontrano poi alcune questioni da approfondire. In primo luogo, l'obbligo per le imprese di dotarsi di copertura assicurativa entro il 31 dicembre 2024 appare complesso da attuare in assenza di specifiche disposizioni operative. In secondo luogo, si evidenziano difficoltà pratiche nel reperire compagnie assicurative disponibili, nonostante la normativa preveda l'obbligatorietà della copertura e sanzioni per le imprese assicuratrici che non vi ottemperano.

Restano, inoltre, incerti la portata delle sanzioni e l'accesso ai contributi pubblici in caso di inadempimento da parte delle imprese obbligate alla sottoscrizione delle polizze. Infine, l'esclusione degli immobili abusivi dall'obbligo assicurativo, inclusi quelli potenzialmente sanabili, rappresenta un'ulteriore criticità, lasciando tali immobili esposti a rischi senza adeguata tutela.

L'ANCE propone una sintesi dei principali contenuti della normativa, basata sull'articolo 1, commi 101-111, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, e sull'ultima versione del Decreto Interministeriale. Si evidenzia, inoltre, che è stata recentemente approvata una

proposta emendativa volta a fornire un'interpretazione autentica riguardo alla tipologia di beni indennizzabili.

Un aggiornamento più completo sarà fornito successivamente alla pubblicazione del Decreto o in presenza di modifiche normative.

#### A CHI SI APPLICA L'OBBLIGO ASSICURATIVO (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO)

L'obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all'iscrizione nel relativo Registro.

Sono state, tuttavia, escluse dall'obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

#### QUALI SONO I BENI OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA (AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO)

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso, agli immobili previsti all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;

a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni .

#### BENI ESCLUSI:

- i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

#### EVENTI CATASTROFALI

Gli eventi catastrofici che determinano l'indennizzabilità dei danni sono: sismi, alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

#### DECORRENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO

Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della norma sono tenute a stipulare, i contratti assicurativi per rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024.

#### PERIODO TRANSITORIO

Si prevede che le compagnie assicurative dovranno adeguarsi alle nuove norme entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo. Per le polizze già attive, l'adeguamento sarà richiesto al momento del rinnovo o del primo "quietanzamento" utile. Inoltre, qualora si verificassero eventi catastrofici prima del 31 dicembre 2024, le compagnie potranno rivedere le tariffe per garantire la sostenibilità delle offerte.

## COSA SUCCEDDE IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE

Si prevede che l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese sia valutato ai fini dell'assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

La disposizione prevede l'obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione e stabilisce che il rifiuto o l'elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, è punito dall'IVASS con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro.

## U58-24 - Studentati: i chiarimenti sulle pratiche edilizie PNRR

**Il Commissario straordinario per l'housing universitario ha diramato una nota tecnica contenente chiarimenti sulla normativa urbanistico/edilizia speciale prevista dal DL 19/2024 per favorire i cambi d'uso per le residenze universitarie**

Con una nota del 19 novembre scorso, pubblicata sul sito del Ministero dell'Università (<https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario/faq-e-chiarimenti>), il Commissario straordinario per l'housing universitario ha fornito specifici chiarimenti per le pratiche edilizie in attuazione dell'art. 1-quater della Legge 338/2000, come introdotto dal Decreto-legge 19/2024 (convertito dalla Legge 56/2024) (vedasi notizia U22-24 di ANCE FVG Informa n°10/2024). L'art. 1-quater contiene una serie di misure urbanistiche ed edilizie per agevolare i cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a nuove residenze universitarie, andando così incontro all'obiettivo del PNRR di dotare il Paese di 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari entro il 30 giugno 2026, per i quali sono stati stanziati in totale 1,198 miliardi/€.

Si ricorda che le nuove misure di semplificazione urbanistica e edilizia possono riguardare gli interventi da realizzarsi sugli immobili oggetto delle domande di finanziamento al MUR nell'ambito del Bando pubblicato con il DM n. 481 del 26 febbraio 2024 (vedasi notizia V6-24 di ANCE FVG Informa n°8/2024) ed in particolare gli immobili individuati come idonei a seguito della manifestazione d'interesse indetta dallo stesso Ministero dell'Università nel maggio 2023.

Nell'obiettivo di garantire l'uniforme applicazione della normativa da parte dei Comuni e consentire la massima speditezza delle pratiche edilizie, la nota intende chiarire alcune questioni interpretative e in particolare fornisce le seguenti indicazioni:

- Deroga agli strumenti urbanistici comunali : qualora l'intervento rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1-quater, si intende derogato anche l'eventuale rinvio da parte dello strumento urbanistico comunale all'obbligo di previa approvazione di un piano attuativo o particolareggiato finalizzato al recupero e/o alla riqualificazione di aree già urbanizzate . L'intervento connesso al mutamento di destinazione d'uso, pertanto, potrà essere eseguito in via diretta mediante la Scia o, qualora debba essere eseguito in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, con previsione di modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, mediante il titolo edilizio previsto dal Dpr 380/2001;
- Riconversione di aree già interamente impermeabilizzate mediante permesso di costruire in deroga :
  - o la norma contenuta nel comma 2-bis dell'art. 1-quater riconosce di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate e per essi consente il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 380/2001. La nota specifica che il riferimento al permesso di costruire in deroga non comporta l'applicazione della relativa disciplina ma costituisce un "mero richiamo all'istituto" ; inoltre, il pubblico interesse è automatico e di conseguenza non è richiesta la sua valutazione da parte del Consiglio comunale;
  - o qualora sia necessario realizzare alcune opere di urbanizzazione , si ritiene

possibile, previa istruttoria comunale in ordine alla ricorrenza dei presupposti, anche l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis del Dpr 380/2001, che potrà essere eventualmente approvato dal Consiglio comunale;

- Contributo di costruzione : la deroga all'obbligo di reperimento e cessione al Comune di ulteriori aree per servizi di interesse generale così come alla dotazione minima di parcheggi (art. 1-quater, comma 4) non ha lo scopo di introdurre una agevolazione economico-finanziaria ma di semplificare gli oneri e i vincoli connessi a tali specifici interventi . Di conseguenza, la nota specifica che la deroga non esonera l'interessato dal pagamento del contributo di costruzione;
- Classificazione acustica : l'applicazione delle deroghe agli strumenti urbanistici per la realizzazione delle residenze universitarie non costituisce variante urbanistica e pertanto non muta la classificazione acustica prevista dalle normative regionali ; in ogni caso resta fermo il necessario rispetto dei requisiti acustici passivi dell'edificio da effettuarsi in fase di presentazione della pratica edilizia;
- Rilascio titoli edilizi : le Amministrazioni possono rilasciare i titoli abilitativi necessari agli interventi anche prima della conclusione della valutazione di ammissibilità al finanziamento ; l'efficacia dei titoli sarà comunque subordinata alla positiva conclusione dell'iter di finanziamento.

Di seguito la nota MIUR del 19 novembre 2024.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Commissario Housing Universitario*

**PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Riforma 1.7**  
**Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti**

Risorse complessive di circa 1,2 miliardi di euro per 60.000 nuovi posti letto da realizzarsi entro il 30.04.2026.

**CHIARIMENTI PER PRATICHE EDILIZIE RELATIVE AD HOUSING UNIVERSITARIO**

La Riforma 1.7 *“Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”* prevista dalla Missione 4 – Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina risorse complessive pari a circa 1,2 miliardi di euro alla realizzazione di 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari entro il 30.04.2026 al fine di allineare l'Italia agli standard europei.

Il DM n.481 del 26 febbraio 2024 recante *“Avviso finalizzato all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore”* ha previsto un’apposita procedura per la presentazione delle candidature, delineando i criteri di assegnazione del contributo e i requisiti infrastrutturali e di destinazione degli interventi di *housing* universitario. Trattasi, di un avviso avente natura aperta rispetto al quale le domande vengono valutate in ordine cronologico secondo la cosiddetta modalità *“a sportello”* sino ad esaurimento del finanziamento pari a 1,198 milioni di euro.

Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30.06.2026, degli obiettivi di cui alla Missione in oggetto, il DL n. 19 del 2 marzo 2024, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, all’art. 5 (*“Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari”*) ha istituito un Commissario straordinario che *“provvede all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021”*.



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

### *Commissario Housing Universitario*

Il menzionato DL n. 19/2024, inoltre, all'art. 17 ha introdotto “*ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR*” modificando sotto diversi profili la L. 14 novembre 2000 n. 338 recante “*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*”.

Posto che con riferimento a detta normativa derogatoria sono state sollevate talune problematiche interpretative che hanno riguardato in particolare l'art. 1 *quater* (avente ad oggetto “*Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie*”) della menzionata L. n. 338/2000, al fine di garantire l'uniforme applicazione del regime introdotto dalla novella normativa da parte delle competenti Amministrazioni locali, si forniscono di seguito taluni chiarimenti in ordine all'esatto ambito di applicazione del menzionato articolo.

In linea generale, ai sensi del menzionato art. 1 *quater* della L. n. 338/2000:

- è sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso degli immobili (edifici/terreni) funzionale all'impiego degli “*immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici*”;
- gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/90, con la precisazione che nel caso di interventi insistenti su aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) che implicino “*modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria*”, trova applicazione il regime ordinario di cui al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/2001);
- ove richiesta nei casi previsti dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e dall'allegato B al Regolamento di cui al DPR n. 31/2017, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una Segnalazione alla Soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di 30 gg dal



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Commissario Housing Universitario*

ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto alla prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa scaturenti;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35% di quella originaria; anche per tali interventi è applicabile il regime procedimentale semplificato di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato art. 3, comma 1 del DPR n. 380/2001 ai sensi del quale *“Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”*;
- sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate per i quali è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga di cui all'articolo 14 DPR n. 380/2001. Resta fermo che tale automatismo non trova applicazione rispetto alle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- gli interventi di riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale di cui al DM n. 1444 del 2 aprile 1968, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla l. 1150 del 17 agosto 1942.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Commissario Housing Universitario*

Tale norma ha sollevato talune problematiche interpretative che meritano di essere di seguito chiarite in una prospettiva volta a garantire l'effettività della disciplina derogatoria di che trattasi.

1. La *ratio* della norma è chiaramente quella di agevolare la realizzazione di alloggi universitari compatibilmente alle rigorose tempistiche di cui alla Missione in oggetto, anche derogando ai vigenti strumenti urbanistici che appongano eventuali limitazioni all'attivazione di siffatta procedura derogatoria. Ciò posto, nel caso in cui l'intervento risponda effettivamente ai crismi di cui alla normativa derogatoria di che trattasi si può intendere derogato l'eventuale rimando da parte della pianificazione generale all'obbligo di redazione di piani attuativi o particolareggiati volti al recupero e/o riqualificazione di aree già urbanizzate.
2. Con riguardo alla previsione di cui al menzionato comma *2bis* della l. 338/2000 deve ritenersi che il riferimento al "*permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14*" del DPR 380/2001 non possa intendersi in termini di rinvio in senso tecnico alla disciplina di cui al citato articolo 14. Il Legislatore ha inteso, infatti, estendere la portata dell'istituto in parola consentendone il rilascio nella specifica fattispecie delineata al menzionato comma *2 bis*; e ciò, dunque, al di là della disciplina ordinaria di cui al menzionato art. 14. Trattasi, dunque, di un mero richiamo all'istituto e non di un rinvio alla disciplina corrispondente. Oltretutto, rispetto gli interventi in esame l'automatismo valutativo in ordine alla qualificazione del pubblico interesse dell'opera determina l'"assorbimento" delle prerogative di norma riservate al Consiglio comunale, con ogni conseguente accelerazione e semplificazione delle procedure di assentimento dei menzionati interventi PNRR.
3. Nell'ipotesi in cui la necessità di provvedere alla realizzazione di alcune opere di urbanizzazione propedeutiche all'intervento non consenta di ricorrere al permesso di costruire in deroga di cui al menzionato comma *2 bis* dell'art. 1 *quater* della L n. 338/2000 ma il terreno sia comunque qualificabile come "brown field" potrebbe prospettarsi – previa istruttoria di competenza comunale in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legge – il ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28 *bis* del DPR 380/2001 che potrà essere eventualmente approvato



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Commissario Housing Universitario*

dal Consiglio comunale anche tenendo conto delle peculiari esigenze di interesse pubblico sottese agli interventi di edilizia universitaria propri della Missione in oggetto;

4. Con riferimento al computo del contributo di costruzione si osserva che l'art. 1 *quater*, comma 4 L n. 338/2000 stabilisce che *“Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell’ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del aprile 1968 (...) e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 194, n. 1150”*. La richiamata disposizione non è volta a introdurre un’agevolazione di natura economico-finanziaria, ma a semplificare gli oneri e i vincoli usualmente connessi a interventi di siffatta portata. Pertanto, detta norma non equivale ad esonerare l’interessato dal pagamento del contributo di costruzione, né è espressione di una aprioristica valutazione in ordine all’assenza di incremento di carico urbanistico associato all’intervento, che andrà valutato caso per caso in relazione all’effettivo impatto dell’opera sul territorio e sul tessuto sociale di riferimento;
5. L’applicazione delle deroghe agli strumenti urbanistiche per la realizzazione delle residenze universitarie non costituendo variante urbanistica non muta la classificazione acustica secondo quanto previsto dalle normative regionali, ferma la necessità di procedere alla verifica dei requisiti acustici passivi dell’edificio da effettuarsi in fase di redazione della pratica edilizia;
6. Considerata la ristrettezza dei termini prescritti dalla normativa PNRR in ordine al raggiungimento dei target europei, si fa presente la possibilità per le competenti Amministrazioni di eventualmente assentire i titoli abilitativi necessari anche nelle more della valutazione di ammissibilità al finanziamento, fermo restando che l’efficacia del titolo richiesto dovrà ritenersi condizionata alla positiva conclusione dell’*iter* di finanziamento di competenza Ministeriale.

Si chiede pertanto la massima collaborazione di ogni Comune affinché le pratiche edilizie aventi per oggetto l’Housing Universitario vengano istruite e vagliate nei sensi prescritti dalla normativa derogatoria richiamata con la massima celerità e con la più partecipata collaborazione da parte degli



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Commissario Housing Universitario*

Uffici competenti, anche considerata la ristrettezza temporale che caratterizza i finanziamenti *de quibus*.

Ausplicando di aver contribuito a chiarire la portata della richiamata normativa derogatoria la scrivente Struttura Commissariale resta a disposizione per chiarimento di rendesse necessario.

Si riporta di seguito il link la pagina web specificamente dedicata al Commissario Housing:  
<https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario>.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Ing. Manuela Manenti**

## **U59-24 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 4-2024**

**Governmento del territorio, semplificazioni, pianificazione territoriale, turismo e impianti fotovoltaici. Sono alcuni dei temi oggetto delle più recenti previsioni normative regionali segnalate nel Bollettino ANCE**

Il Bollettino regionale raccoglie una selezione di provvedimenti normativi, come leggi regionali, delibere e circolari, rilevanti per il settore delle costruzioni. L'obiettivo è fornire un'informazione aggiornata e concisa sulla normativa regionale. Ogni provvedimento è accompagnato da una breve sintesi dei contenuti principali o, in caso di particolare rilevanza, dal testo integrale della norma.

# IL BOLLETTINO REGIONALE



 EDIZIONE N. 4/2024

DIREZIONE EDILIZIA E TERRITORIO

## Sommario

ABRUZZO.....	3
BASILICATA.....	4
CALABRIA .....	5
CAMPANIA .....	7
LAZIO.....	8
LIGURIA .....	9
LOMBARDIA .....	10
MARCHE .....	12
PIEMONTE .....	13
PUGLIA .....	15
SICILIA .....	17
TOSCANA.....	18
UMBRIA.....	20
VALLE D’AOSTA .....	22
VENETO .....	24

## ABRUZZO

### GOVERNO DEL TERRITORIO

[L.R. 10/7/2024, n.11](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E TRASPORTI, CULTURA ED INFORMAZIONE: MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI NN. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI, DI PROROGA E ULTERIORI DISPOSIZIONI.

[B.U.R. 10/7/2024, n. 27](#)

Sono apportate modifiche alla LR 58/2023 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) in particolare su incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici residenziali e non residenziali e modifiche di destinazione d'uso. E' stata modificata poi la LR 10/2011 per quanto riguarda il recupero dei sottotetti.

### STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE

[L.R. 19/11/2024, n.21](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2023, N. 10 (DISCIPLINA DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE).

[B.U.R. 20/11/2024 n. 46](#)

Si segnala l'inserimento dell'art. 32bis nella LR n. 10/2023. Con tale modifica si prevede che, in attesa che le Regioni adottino le norme attuative previste dal comma 3 dell'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, riguardante gli alloggi e le residenze per studenti universitari, per poter presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) al SUAP del Comune di competenza, le strutture residenziali universitarie che rispettano i requisiti definiti dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2021, n. 1256 (che specifica standard minimi dimensionali, qualitativi e linee guida per la realizzazione di tali residenze), siano considerate equivalenti alle strutture ricettive alberghiere previste dalla legge.

Per garantire la presentazione della Scia, la Giunta regionale è incaricata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore di questa norma, di approvare la modulistica regionale unificata e standardizzata, basandosi sui requisiti fissati dal decreto n. 1256/2021.

Questa disposizione avrà validità fino al 31 dicembre 2025.

## BASILICATA

### AIA

[D.G.R. 13/09/2024, n. 547](#)

D. L.VO N. 152/2006 (E S.M.I.) - PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS. NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI. AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

[B.U.R. 16/9/2024 n. 45](#)

La deliberazione approva le nuove Linee guida regionali per la gestione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e per la distinzione tra modifiche sostanziali e non sostanziali, sostituendo quelle precedentemente adottate con la Deliberazione G.R. n. 285/2018. Gli obiettivi principali sono:

- ampliare e aggiornare le casistiche;
- stabilire criteri più efficaci per distinguere tra modifiche sostanziali e non sostanziali dell'AIA;
- migliorare la modulistica relativa.

### VIA

[D.G.R. 28/10/2024, n. 641](#)

ARTICOLO 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 (PAUR) - INDIRIZZI OPERATIVI DI SEMPLIFICAZIONE. APPROVAZIONE.

[B.U.R. 01/01/2024 n. 54](#)

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), introdotto dall'articolo 27-bis del Decreto Legislativo 152/2006, è un provvedimento che integra in un unico atto tutte le autorizzazioni, i pareri, le concessioni e le approvazioni necessarie per realizzare un progetto soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale.

Obiettivo della DGR è di fornire indirizzi operativi e chiarimenti interpretativi per superare le criticità operative finora riscontrate.

# CALABRIA

## TURISMO STRUTTURE RICETTIVE

[L. R. 8/7/2024, n. 26](#)

RICONOSCIMENTO DELL'ALBERGO NAUTICO DIFFUSO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2018, N. 34 (NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE).

[B.U.R. 8/7/2024, n. 141](#)

Con le modifiche apportate alla L.R. 07/08/2018, n. 34 (*Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere*), la norma annovera l'albergo nautico diffuso tra le tipologie di strutture ricettive extra alberghiere.

L'albergo nautico diffuso è una struttura ricettiva situata nel territorio regionale, composta da un'unità produttiva centrale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per il pernottamento a bordo. Devono essere arredate e attrezzate per il pernottamento, con cucina, servizi igienici completi di doccia con acqua calda, e sistemi per la raccolta e scarico delle acque reflue.

L'attività è esercitata in forma imprenditoriale, con possibilità di locare le unità da diporto ai clienti.

L'obiettivo è garantire un servizio ricettivo integrato e conforme alle normative, assicurando comfort e sicurezza agli ospiti.

## SVILUPPO SOSTENIBILE

[D.G.R. 30/7/2024, n. 401](#)

STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

[B.U.R. 1/8/2024, n. 160](#)

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Calabria è un piano dettagliato per orientare la regione verso uno sviluppo sostenibile, in linea con l'Agenda 2030 dell'ONU e le politiche europee e nazionali.

Obiettivi strategici principali:

- Turismo, paesaggio e patrimonio culturale.
- Cambiamenti climatici ed economia circolare: promuovere azioni per il contrasto al cambiamento climatico, la transizione energetica e la gestione sostenibile delle risorse.
- Lavoro, istruzione e inclusione.
- Sviluppo territoriale e qualità della vita.
- Ricerca e innovazione.

- Reti, trasporti e logistica: migliorare la qualità e l'efficienza delle infrastrutture di trasporto e logistica.

La strategia sarà gestita da una Cabina di Regia composta dai Dirigenti Generali, responsabili del collegamento tra gli obiettivi politici e le azioni settoriali. Saranno definiti indicatori di performance per monitorare i progressi e valutare l'efficacia delle politiche attuate.

## CAMPANIA

### VARIE

[L. R. 25/7/2024, n. 13](#)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

[B.U.R. 29/7/2024, n. 53](#)

La legge è finalizzata a realizzare interventi di adeguamento alle disposizioni normative e di manutenzione dell'ordinamento regionale, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza di alcune normative esistenti.

### ECOMUSEI

[D.G.R. 11/7/2024, n. 340](#)

L.R. 5 LUGLIO 2023, N. 13, "RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI DELLA CAMPANIA". DETERMINAZIONI.

[B.U.R. 22/7/2024, n.52](#)

In attuazione dell'articolo 10 della L.R. 05/07/2023, n. 13 le linee guida regolano:

- i requisiti e le procedure per ottenere la qualifica di ecomuseo;
- le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge;
- i criteri e gli indicatori per valutare l'assegnazione dei contributi agli ecomusei riconosciuti e le modalità di controllo sull'utilizzo di tali risorse.

## LAZIO

### CONDONO EDILIZIO

[L. R. 25/7/2024, n. 13](#)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

[B.U.R. 29/7/2024, n. 53](#)

La legge di modifica della Legge Regionale 8 novembre 2004, n. 1 sulle disposizioni per la definizione di illeciti edilizi, ha l'obiettivo di allinearsi alla normativa nazionale sul condono superando le restrizioni introdotte dalla L.R. 12/2004 in merito alla sanatoria prevista dall'art. 32 del D.L. 269/2003.

In particolare, attraverso tale intervento normativo viene modificato il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 12/2004 sopprimendo, alla lettera b, le parole "*anche prima della apposizione del vincolo*" così da garantire il superamento di una forte disparità per i cittadini del Lazio derivante dall'esclusione dalle opere sanabili delle costruzioni realizzate in aree su cui, dopo la presentazione della relativa domanda, sono sopravvenuti vincoli ambientali o paesaggistici.

E' applicabile esclusivamente alle pratiche pendenti presso gli uffici comunali.

### DECRETO SALVA-CASA

[D.G.R. 3/10/2024, n.742](#)

INDICAZIONI OPERATIVE PER I PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DISCIPLINATI DAL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69 CONVERTITO CON LEGGE 24 LUGLIO 2024 N. 105, RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA".

[B.U.R. 8/10/2024, n.81](#)

La Delibera ha fornito le Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica nell'ambito del procedimento per la sanatoria nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali, di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

## LIGURIA

### **ADEGUAMENTO NORMATIVO**

[L. R. 30/7/2024, n. 13](#)

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

[B.U.R. 5/8/2024, n. 9](#)

Si segnala l'articolo 13 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 - Legge urbanistica regionale - ) sull'approvazione del PTR.

### **MANUTENZIONE DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA**

[D.G.R..3/10/2024, n.742](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2015, N. 12 (DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE) IN MATERIA DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA.

[B.U.R. 5/8/2024, n.9](#)

La legge modifica la L.R. 07/04/2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) con l'obiettivo di semplificare la gestione della manutenzione degli alvei, al fine di prevenire situazioni di grave rischio per la sicurezza pubblica causate da eventi alluvionali, sempre più frequenti in Liguria.

## LOMBARDIA

### IMPIANTI AGRIVOLTAICI NELLE AREE AGRICOLE

[D.G.R.. 15/7/2024, n. XII/2781](#)

ANNULLAMENTO DELLA D.G.R. 1949/2024 RECANTE "PRIME INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 13 DEL PREAC IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL SUOLO E IMPIANTI AGRIVOLTAICI NELLE AREE AGRICOLE, NELLE MORE DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 199/2021".

[B.U.R. 22/7/2024, n. 30](#)

[D.G.R.. 15/7/2024, n. XII/2783](#)

APPROVAZIONE DI INDIRIZZI IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI NELLE AREE AGRICOLE.

[B.U.R. 22/7/2024, n. 30](#)

La Regione ha annullato la precedente delibera n. 1949/2024 relativa alle prime indicazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici al suolo e agrivoltaici nelle aree agricole.

L'annullamento è stato deciso per allineare la normativa regionale alle disposizioni nazionali previste dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021. La dgr n. 1949/2024, infatti, limitava l'installazione di tali impianti nelle aree agricole, risultando parzialmente in contrasto con le norme nazionali. Di conseguenza, la Regione ha agito in autotutela per correggere il disallineamento normativo.

Con la seconda delibera, in attesa dell'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto Legislativo 199/2021, sono forniti gli indirizzi per l'installazione di impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati. L'obiettivo del provvedimento è incentivare la loro realizzazione, favorendo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l'intento di ridurre i costi energetici delle imprese agricole, migliorare la redditività del settore e potenziare la competitività grazie alla diminuzione delle spese di approvvigionamento energetico.

### VARIE

[L.R. 23/7/2024 - n. 11](#)

PRIMA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2024

[B.U.R. 25/7/2024, n.30](#)

La legge interviene in diversi ambiti normativi. Si segnalano le modifiche:

- alla legge regionale 29 novembre 2019, n 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) in particolare per quanto riguarda l'assoggettamento a VAS degli accordi con contenuti urbanistici;
- alla legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio) dove viene inserito un nuovo comma all'articolo 45 in base al quale *"Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di strumenti di pianificazione attuativa intercomunale o di valenza sovracomunale, ivi compresi quelli conseguenti all'approvazione di strumenti di programmazione negoziata, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione può essere regolamentato dai comuni interessati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base della valutazione comparativa degli interessi complessivi coinvolti e fermo restando il perseguimento del pubblico interesse. La disposizione di cui al primo periodo è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli strumenti di pianificazione attuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente comma, purché non siano scaduti i termini per la realizzazione dei relativi interventi"*.
- Alla legge regionale 8 luglio 2016, n 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi).

**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

[L.R. 23/7/2024 - n. 12](#)

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2024.

[B.U.R. 25/7/2024, n.30](#)

La legge interviene in diversi ambiti normativi. Si segnalano le modifiche:

- alla legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio) sugli strumenti di pianificazione.

**INSEDIAMENTI LOGISTICI**

[L.R. 8/8/2024 - n. 15](#)

DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI LOGISTICI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE.

[B.U.R. 12/8/2024, n.33](#)

La legge definisce i criteri, le linee guida e le procedure per individuare nuove aree dedicate a insediamenti logistici di importanza sovracomunale. Questo vale sia per la costruzione di nuovi insediamenti che per il trasferimento delle loro sedi operative, oltre che per l'ampliamento di insediamenti esistenti, se tale espansione li rende rilevanti a livello sovracomunale.

La normativa si applica in particolare per garantire che questi interventi rispettino l'ambiente, incluso quello urbano, e tutelino la salute pubblica, in linea con gli obiettivi di limitare il consumo di suolo e promuovere la rigenerazione urbana.

## MARCHE

### IMPIANTI FOTOVOLTAICI

[L.R. 22/5/2024, n. 11](#)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2024, N. 4 (NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9, TERZO COMMA, 41, SECONDO COMMA, E 117, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE).

[B.U.R. 6/6/2024, n. 50](#)

La legge modifica la legge n. 4/2024, che disciplina in via transitoria la realizzazione di impianti fotovoltaici, agrivoltaici e galleggianti, in attesa della definizione delle “aree idonee” prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021.

La legge n. 4/2024 individua aree con indicatori di presunta non idoneità e aree con indicatori di idoneità per l’installazione degli impianti. Le modifiche apportate dalla legge n. 11/2024.

### PREZZARIO REGIONALE

[D.G. R. 11/11/2024, n. 1710](#)

D.G.R. N. 288/2024. PREZZARIO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI - SOSTITUZIONE ALLEGATO A.

[B.U.R. 22/11/2024, n. 110](#)

Con delibera di Giunta regionale n. 288 del 04/03/2024 è stato adottato il prezzario ufficiale - edizione 2024. Con delibera di Giunta regionale n. 1710 del 11/11/2024, in seguito alla revisione di alcune voci è stato sostituito l’Allegato A edizione 2024 con l’Allegato A edizione novembre 2024.

## PIEMONTE

### **AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

[D. Dirig. 27/5/2024, n. 404](#)

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 – AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA, PROVENIENTI DA STABILIMENTI IN CUI SONO ESERCITI IMPIANTI E ATTIVITÀ DI BETONAGGIO, PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA DI INERTI, PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO, LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI E ASSIMILATI. RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALLA DGR N. 71-16738 DEL 17 FEBBRAIO 1997, COME MODIFICATA DALLA DD N. 347 DEL 3 LUGLIO 2000.

[B.U.R. 6/6/2024, n. 23](#)

La Regione rinnova l’autorizzazione generale per le emissioni relative a impianti di produzione di calcestruzzo e attività connesse, adeguandosi alle modifiche normative nazionali (art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006).

Le attività autorizzabili includono:

- Impianti di betonaggio e calcestruzzo preconfezionato;
- Frantumazione e vagliatura di inert;
- Produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso (fino a 1500 kg/giorno);
- Lavorazione di materiali lapidei e attività assimilate.

I gestori devono presentare domanda di adesione entro 180 giorni e rispettare i requisiti tecnici e gestionali indicati negli allegati tecnici del provvedimento. Per gli impianti di conglomerati bituminosi è richiesta, invece, un’istanza specifica ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

### **RECUPERO SOTTOTETTI – VARIAZIONI ESSENZIALI**

[L. R. 7/11/2024, n. 25](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N. 19 (NORME IN MATERIA EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 “TUTELA ED USO DEL SUOLO”) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA).

[B.U.R. 7/11/2024, n. 4](#)

La legge introduce modifiche alle disposizioni sul recupero dei sottotetti e sulla definizione delle variazioni essenziali ai progetti approvati.

Questa normativa risolve il vuoto legislativo generato dalla Sentenza n. 119 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittime alcune disposizioni delle precedenti leggi regionali.

Tra le principali novità, la legge modifica il limite temporale per il recupero dei sottotetti, ora fissato al 31 dicembre 2023: entro tale data, il recupero è consentito, in coerenza con la LR 16/2018. Per i sottotetti realizzati a partire dal 1° gennaio 2024, il recupero è subordinato al rispetto delle indicazioni del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).

Inoltre, viene reintrodotta la possibilità di recuperare i sottotetti anche superando gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRGC e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.

## PUGLIA

### COMMERCIO

[R. R. 30/7/2024, n. 4](#)

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETT. B), DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2015, N. 24 (CODICE DEL COMMERCIO): DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PRESENZA E DI SVILUPPO PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.

[B.U.R. 1/8/2024, n. 62](#)

Il Regolamento stabilisce gli obiettivi per la presenza e lo sviluppo delle grandi strutture di vendita (GDO). Il nuovo regolamento è stato concepito per stimolare la ripresa economica e occupazionale nel periodo post-pandemico, privilegiando tuttavia il riutilizzo e la rigenerazione di aree già urbanizzate, degradate o dismesse, al fine di promuovere il risparmio di suolo.

Per contro, l'autorizzazione per l'apertura di una nuova grande struttura di vendita è concessa solo se il suo impatto sul territorio è valutato come sostenibile. Ciò implica che gli effetti negativi dell'insediamento devono essere azzerati. A tal fine, è prevista una valutazione approfondita che analizza la struttura commerciale in base a parametri che misurano i potenziali impatti socioeconomici, territoriali e ambientali.

### APPALTI PUBBLICI

[R. R. 30/7/2024, n. 5](#)

REGOLAMENTO REGIONALE SULLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

[B.U.R. 1/8/2024, n. 62](#)

Il regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, in conformità agli articoli 48 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). Tali procedure sono gestite dalla Regione Puglia attraverso le sue strutture amministrative, che operano autonomamente come stazioni appaltanti in qualità di centri di costo.

### VARIE

[L. R. 29/11/2024, n. 39](#)

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E DIVERSE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PLURIENNALE 2024 – 2026

[B.U.R. 30/11/2024, n. 11](#)

Si segnalano i seguenti articoli:

- Art. 6 Atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6 bis della l. 212/2000;
- Art. 20 che modifica la LR 21/2021 sostituendo l'articolo 10. L'articolo disciplina la formazione dei piani attuativi e il rilascio del permesso di costruire convenzionato, semplificando le procedure decisionali. **Formazione dei piani attuativi:** I piani attuativi conformi al piano urbanistico generale vigente sono sia adottati che approvati definitivamente con deliberazioni della Giunta comunale, eliminando la necessità di deliberazioni separate per adozione e approvazione definitiva. **Permesso di costruire convenzionato:** La convenzione necessaria per il rilascio del permesso di costruire convenzionato (art. 28 bis, D.P.R. 380/2001) è approvata dalla Giunta comunale se conforme al piano urbanistico generale. Se la convenzione non è conforme al piano urbanistico generale, l'approvazione è di competenza del Consiglio comunale.

## SICILIA

### RECEPIMENTO DEL DECRETO SALVA CASA

[L. R. 18/11/2024, n. 27](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA. MODIFICHE DI NORME.

[B.U.R. 20/11/2024, n. 51](#)

La Regione con la LR 27/2024 ha adeguato la propria normativa edilizia recependo le disposizioni del Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024) Tuttavia, in base alla L.R. Sicilia 16/2016, alcune norme richiedono un recepimento specifico per essere applicabili nel territorio regionale.

Con la Circolare Ass. R. Sicilia n. 3/2024, sono state definite le norme del Testo Unico edilizia immediatamente applicabili in Sicilia e quelle escluse in quanto incompatibili con la legislazione regionale vigente, come gli articoli 34-ter e 36-bis. Tali disposizioni necessitavano di un intervento legislativo per entrare nell'ordinamento siciliano.

Il recepimento è avvenuto con la L.R. n. 27/2024 che ha introdotto le norme mancanti, tra cui gli articoli 34-ter, 36 e 36-bis. Sono state inoltre recepite modifiche relative all'edilizia libera, permessi di costruire, variazioni essenziali e interventi in parziale difformità dal titolo edilizio.

## TOSCANA

### AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

[D. G. R. 8/7/2024, n. 808](#)

NUOVE AUTORIZZAZIONI GENERALI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 272, COMMA 2, DEL D.LGS 152/2006.

[B.U.R. 17/11/2024, n. 29](#)

La DGR aggiorna gli allegati tecnici per le autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera.

I nuovi allegati riguardano specifiche categorie di impianti e attività, tra cui:

- Impianti di combustione industriale sotto i 10 MW, compresi generatori e motori d'emergenza;
- Impianti termici civili tra 3 MW e 10 MW;
- Lavorazioni meccaniche dei metalli e pulizie meccaniche;
- Verniciatura e riparazione di carrozzerie e oggetti in metallo, vetro, vetroresina e plastica, con limiti giornalieri definiti sull'uso di prodotti vernicianti.

### FUNZIONI BONIFICHE

[L. R. 2/8/2024, n. 35](#)

CONFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER LA BONIFICA DEI SITI INTERESSATI DA INQUINAMENTO DIFFUSO. MODIFICHE ALLA L.R. 25/1998.

[B.U.R. 12/8/2024, n. 41](#)

La legge riorganizza e integra la normativa regionale in materia di bonifica dei siti inquinati, aggiornando il conferimento di funzioni amministrative ai comuni e disciplinando i poteri di indirizzo e controllo della Regione. Tra i punti principali:

- Funzioni dei Comuni: confermate le competenze dei comuni per i procedimenti di bonifica relativi a siti inquinati nel proprio territorio, con il supporto tecnico-amministrativo della Regione e la previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzia.
- Inquinamento Diffuso: definite le modalità di accertamento, gestione e bonifica delle aree interessate da inquinamento diffuso,
- Aggiornate le norme sulla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

## **IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

[L. R. 5/11/2024, n. 44](#)

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA IN MATERIA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN RACCORDO CON LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. MODIFICHE ALLA L.R. 39/2005 E ALLA L.R. 10/2010.

[B.U.R. 8/11/2024, n. 59](#)

La Regione Toscana ha introdotto nuove regole per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di energia da fonti rinnovabili con la legge n. 44/2024. Questa normativa aggiorna la L.R. 39/2005 e la L.R. 10/2010, disciplinando il raccordo tra le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e il rilascio dell'autorizzazione unica per tali impianti.

Le nuove disposizioni riguardano in particolare:

- Autorizzazione unica e VIA regionale per impianti da fonti rinnovabili.
- Autorizzazione unica e VIA statale per impianti da fonti rinnovabili.
- Autorizzazione unica per impianti idroelettrici e raccordo con la VIA.
- Coordinamento tra autorizzazione unica e procedura di VIA per tutti gli impianti da fonti rinnovabili.

## UMBRIA

### **TURISMO**

[L. R. 28/10/2024, n. 23](#)

LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO

[B.U.R. 30/10/2024, n. 56](#)

La legge risponde alla necessità di aggiornare e adeguare la normativa regionale in materia di turismo alle nuove esigenze del mercato turistico, che si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni. La legge mira a migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione del turismo attraverso un rafforzamento del ruolo della Regione, che si occuperà in maniera più incisiva della programmazione, del coordinamento e del controllo.

### **INDIRIZZI OPERATIVI VIA**

[D. G. R. 2/10/2024, n. 1094](#)

INDIRIZZI OPERATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA STATALE TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DEL D.L. N. 104/2023, CONVERTITO CON L. N. 136/2023 E DEL D.L. N. 19/2024, CONVERTITO CON L. N. 56/2024.

[B.U.R. 16/10/2024, n. 53](#)

Con la delibera sono forniti gli indirizzi operativi per i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, ora trasferiti alla Regione. Questi procedimenti riguardano interventi per la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, gestite da ANAS, e per la gestione del rischio idrogeologico e alluvionale nei territori colpiti da eventi sismici, come previsto dai D.L. 104/2023 e 19/2024.

L'Allegato A fornisce la modulistica necessaria per la gestione dei procedimenti, includendo istanze, avvisi al pubblico e moduli per le verifiche.

### **SEMPLIFICAZIONE**

[L. R. 4/11/2024, n. 25](#)

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA DIGITALIZZAZIONE E IL TAGLIO DI ADEMPIMENTI.

[B.U.R. 6/11/2024, n. 1](#)

La legge si propone di riformare e innovare i servizi delle pubbliche amministrazioni regionali, in linea con il “*Master Plan della Regione Umbria semplificazione e agenda digitale*” del 2023. Il provvedimento armonizza e aggiorna diverse leggi regionali alla normativa statale ed europea, semplifica i processi amministrativi e abroga disposizioni obsolete.

In particolare:

- Modifica le leggi regionali 9/2014 e 8/2011 per promuovere la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa.
- Introduce norme per l’attuazione della legge regionale 13/2021 sulla fusione e riorganizzazione delle società regionali (PuntoZero Scarl).
- Abroga la legge 11/2006, ormai superata dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalla legge regionale 9/2014.

### **DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

[L. R. 4/11/2024, n. 26](#)

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI STAMPO MAFIOSO E PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE. ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI REGIONALI.

[B.U.R. 6/11/2024, n. 2](#)

La legge disciplina le politiche regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e mafiosa, oltre a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

E’ prevista la stipula di protocolli d’intesa con l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati e con aziende, enti regionali e associazioni per iniziative di prevenzione e promozione della legalità e Convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni del Terzo settore.

Sono previsti criteri preferenziali nei bandi di finanziamento pubblico per imprese danneggiate da reati di stampo mafioso, con procedimenti giudiziari in corso.

## VALLE D'AOSTA

### PIANO CASA

[D.G.R. 6/8/2024, n. 913](#)

MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 24/2009 APPROVATE CON DGR 514/2012, 1847/2014 E 409/2021 CONCERNENTI MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D'AOSTA.

[B.U.R. 3/9/2024, n. 44](#)

La delibera disciplina l'applicazione del Piano Casa regionale con l'obiettivo di migliorare l'inserimento degli interventi edilizi nel contesto storico e paesaggistico e affrontare le criticità emerse nei Comuni a vocazione turistica.

Punti principali della delibera:

1. Regole e definizioni per gli interventi edilizi:

- Precisazione dei limiti di deroga agli strumenti urbanistici.
- Definizione dei criteri per il calcolo dei volumi e l'inserimento dei nuovi volumi in armonia con l'architettura esistente, soprattutto nei centri storici.
- Aggiornamento delle disposizioni attuative per garantire interventi compatibili con il contesto storico-paesaggistico.

2. Tavolo tecnico per Comuni turistici.

3. Collaborazione istituzionale.

In sintesi, la delibera mira a ottimizzare l'attuazione del Piano Casa, garantendo interventi edilizi sostenibili, rispondenti alle esigenze locali e rispettosi del contesto territoriale, con particolare attenzione ai Comuni turistici.

### MOBILITA' SOSTENIBILE

[L. R. 7/10/2024, n. 19](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2019, N. 16 (PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE).

[B.U.R. 15/10/2024, n. 50](#)

La legge modifica la normativa regionale del 2019 per promuovere la mobilità sostenibile e incentivare l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. Si prevede anche l'incremento dei fondi destinati a cittadini e imprese per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

## VENETO

### TUTELA ZONE COSTIERE

[L. R. 17/9/2024, n. 23](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 15 "INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E PER LA CREAZIONE DI ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA".

[B.U.R. 20/9/2024, n. 125](#)

La legge modifica e aggiorna LR 15/2007 sugli interventi per la tutela e lo sviluppo della zona costiera e delle zone di tutela biologica marina. L'obiettivo principale è duplice: valorizzazione e tutela ambientale e sostegno alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. La legge è infatti orientata a garantire sia la protezione dell'ambiente marino, sia la sostenibilità e il rilancio delle attività produttive legate alla pesca nella regione Veneto.

### STRUTTURE RICETTIVE

[R.R. 5/11/2024, n.4](#)

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 (ARTICOLO 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11).

[B.U.R. 8/11/2024, n.146](#)

Il regolamento definisce le modalità:

- per l'ottenimento del Codice Identificativo Regionale (C.I.R.), indispensabile per acquisire il Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.);
- per l'esposizione del C.I.N. da parte delle strutture ricettive, in conformità all'art. 13-ter del D.L. 145/2023;
- per la vigilanza sul rispetto di tali obblighi, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei dati relativi alla movimentazione turistica.

### STRUTTURE RICETTIVE

[R.R. 5/11/2024, n.5](#)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, N. 2 "DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11)".

[B.U.R. 8/11/2024, n.146](#)

Il regolamento stabilisce gli obblighi informativi per i locatori turistici, le procedure per l'ottenimento e l'esposizione del Codice Identificativo Regionale (C.I.R.) e del Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.), oltre alle modalità di vigilanza per assicurare il monitoraggio dei dati sulla movimentazione turistica.

**ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024**

[L. R. 5/11/2024, n. 27](#)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, AGRITURISMO, POLITICHE FORESTALI, SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE, ENERGIA E ORTO-FLORO-VIVAISMO.

[B.U.R. 8/11/2024, n. 146](#)

Tra le modifiche si segnala:

- art. 8 che inserisce il comma 4-ter all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (agriturismo). La norma consente agli edifici destinati ad uso agrituristico di essere ampliati, una sola volta, per adeguamenti tecnologici, igienico-sanitari e per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Gli ampliamenti, nel limite massimo del 10% del volume esistente e non oltre 200 mc totali per azienda, devono essere realizzati in aderenza, sopraelevazione o mediante volumi interrati/seminterrati, rispettando le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e paesaggistiche, nonché il piano regolatore comunale;
- art. 11 che introduce una semplificazione amministrativa per le imprese, prevedendo che la comunicazione relativa alla cessazione dell'attività e ad altri adempimenti obbligatori venga effettuata unicamente tramite la **comunicazione unica** all'ufficio del registro delle imprese. Questa comunicazione sostituisce quella al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) attraverso un sistema di trasmissione automatica;
- l'art. 12 di modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". L'articolo disciplina le competenze regionali per il rilascio di autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La Regione è responsabile del rilascio dell'autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza inferiore a 300 MW. Le autorizzazioni per impianti che utilizzano rifiuti per produrre energia sono regolate dalla normativa ambientale, con riferimento specifico alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e altre procedure regionali. Se i rifiuti sono considerati fonte rinnovabile (ad esempio per la produzione di energia elettrica o biometano), l'autorizzazione rientra nel procedimento unico regionale previsto dal decreto legislativo n. 387/2003.

## **LL.PP.69-24 - ANAC: illegittima la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta negli appalti integrati**

**L'ANAC ha fornito un'interpretazione sistematica del codice appalti che bilancia efficacemente le legittime esigenze di valutazione delle offerte con i principi di proporzionalità e non aggravamento degli oneri per i partecipanti, andando a stabilire ciò che non può essere richiesto per l'affidamento di un appalto integrato**

Al fine di garantire l'effettività della concorrenza nel settore degli appalti pubblici, è necessario identificare la documentazione richiedibile nelle procedure di gara per l'affidamento di un appalto integrato, dalla quale va escluso il progetto esecutivo.

È quanto contenuto nella delibera n. 506 del 6 novembre 2024, con cui l'ANAC si è pronunciata su una questione di particolare rilevanza nell'ambito degli appalti integrati, dichiarando l'illegittimità della richiesta di presentazione del progetto esecutivo in sede di offerta.

Il caso originava da una procedura di gara bandita dal Comune di Lignano Sabbiadoro per l'affidamento dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento di una palestra comunale. La pronuncia dell'Autorità, che è giunta a seguito di un procedimento di precontenzioso attivato su segnalazione dell'OICE del 23 settembre 2024, affronta in modo organico le criticità di una prassi che rischiava di compromettere i principi fondamentali della contrattualistica pubblica.

### 1. Il quadro normativo di riferimento

Come noto, con il d.lgs. n. 36/2023, codice dei contratti pubblici o più semplicemente codice appalti, il legislatore ha delineato un sistema che si fonda su alcuni principi cardine, tutti rilevanti nel caso in esame:

- il principio del risultato (art. 1), che impone l'affidamento e l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e secondo il miglior rapporto tra qualità e prezzo;
- il principio dell'accesso al mercato (art. 3), volto a garantire l'effettiva possibilità di partecipazione alle procedure di gara;
- il divieto di gratuità delle prestazioni professionali (art. 8), che tutela il valore economico delle prestazioni intellettuali.

Nel caso in esame, assume altresì particolare rilievo l'articolo 44 del codice, che qualifica l'appalto integrato come contratto misto, caratterizzato dalla compresenza di due distinte prestazioni: il servizio di progettazione e l'esecuzione dei lavori. La natura mista del contratto si riflette negli oneri imposti al concorrente, chiamato a dimostrare i requisiti di qualificazione per entrambe le componenti e a indicare separatamente, in sede di offerta economica, il corrispettivo richiesto per ciascuna di esse.

Il quadro si completa con le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato I.7 al codice, che agli articoli 21 e 22 disciplina il rapporto tra il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

(PFTE) e il successivo progetto esecutivo. In particolare, l'art. 21, comma 1 richiede che il PFTE sia sviluppato con un elevato livello di approfondimento, mentre l'art. 22, comma 7 pone precisi limiti alle modifiche che il progetto esecutivo può introdurre rispetto al PFTE.

## 2. L'applicazione al caso concreto

Nell'esaminare la legittimità della *lex specialis* predisposta dal Comune di Lignano Sabbiadoro, l'ANAC ha individuato molteplici profili di contrasto con il quadro normativo sopra delineato.

In primo luogo, l'Autorità ha rilevato come la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta si ponga in contrasto con la stessa natura dell'appalto integrato. La redazione del progetto esecutivo, infatti, costituisce parte integrante dell'obbligazione contrattuale e non può quindi essere anticipata alla fase di selezione del contraente come elemento dell'offerta tecnica. Questa conclusione trova conferma nella struttura dell'art. 44 del Codice, che configura chiaramente la progettazione esecutiva come una delle prestazioni oggetto del contratto, tanto da richiedere specifica qualificazione e separata indicazione del corrispettivo.

Sotto il profilo dei principi generali, l'ANAC ha riscontrato una triplice violazione dei principi generali nella gara in esame.

Infatti, quanto al principio del risultato, la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta determina un'ingiustificata dilatazione temporale della procedura sotto due profili:

- l'allungamento dei termini di presentazione delle offerte, necessario per consentire ai concorrenti di predisporre la complessa documentazione richiesta;
- l'appesantimento della fase di valutazione, dovendo la commissione di gara esaminare nel dettaglio elaborati progettuali completi.

Inoltre, per quanto concerne il principio dell'accesso al mercato, l'Autorità ha evidenziato come la richiesta in questione:

- imponga agli operatori economici adempimenti particolarmente onerosi;
- comporti significativi costi di partecipazione;
- scoraggi la partecipazione alla gara, riducendo la concorrenza effettiva;
- violi il principio di proporzionalità, potendo la stazione appaltante conseguire i propri obiettivi di valutazione attraverso soluzioni meno gravose per i partecipanti.

Infine, in relazione al divieto di prestazioni professionali gratuite, l'ANAC ha sottolineato come la richiesta del progetto esecutivo si traduca, per tutti i concorrenti non aggiudicatari, nell'imposizione di un onere economico privo di qualsiasi corrispettivo, in aperto contrasto con il disposto dell'art. 8, comma 2 del Codice.

L'Autorità ha anche esaminato e respinto le giustificazioni addotte dal Comune, il quale sosteneva la necessità di valutare approfonditamente le modifiche proposte dai concorrenti al progetto posto a base di gara. Sul punto, l'ANAC ha rilevato come tale esigenza trovi un limite invalicabile nelle disposizioni dell'allegato I.7 al Codice: l'art. 22, comma 7 esclude

espressamente che il progetto esecutivo possa contemplare modifiche significative rispetto al PFTE, il quale, a sua volta, deve già essere sviluppato con un adeguato livello di approfondimento ai sensi dell'art. 21, comma 1.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'esame della sentenza del Consiglio di Stato n. 4226/2022, richiamata dal Comune a sostegno della propria posizione. L'ANAC ha chiarito come tale precedente non sia pertinente al caso in esame, avendo ad oggetto una fattispecie del tutto diversa in cui la questione della legittimità della richiesta del progetto esecutivo non era stata oggetto di specifico scrutinio.

In particolare, nel caso ivi rappresentato, il Collegio era volto a rappresentare la necessaria qualificazione nella progettazione del concorrente a fini dell'aggiudicazione.

La decisione dell'ANAC si sofferma anche sull'esame della sentenza del Consiglio di Stato n. 4226/2022, richiamata dal Comune a sostegno della propria posizione. L'Autorità ha tuttavia chiarito che tale precedente non è pertinente al caso in esame.

Il Consiglio di Stato, infatti, aveva affrontato una fattispecie molto diversa. In quel caso, la richiesta di presentare il progetto esecutivo (architettonico e degli impianti) era stata ritenuta legittima perché non costituiva una deviazione dal modello legale tipico: la previsione degli atti di gara chiariva espressamente che l'aggiudicatario avrebbe dovuto comunque sviluppare successivamente l'idea progettuale proposta, in conformità alle esigenze della stazione appaltante, e affrontare la fase di approvazione del progetto (verifica, validazione, etc.) prima di avviare i lavori.

Come precisa lo stesso Consiglio di Stato, il progetto esecutivo da presentare in gara sulla base del progetto definitivo dell'Amministrazione era solo un elaborato finalizzato alla valutazione dell'offerta tecnica, che non esauriva l'attività di progettazione del futuro aggiudicatario. Quest'ultimo avrebbe infatti dovuto sviluppare, dopo l'aggiudicazione e la stipula del contratto, un completo progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante.

Ben diverso era il caso del Comune di Lignano Sabbiadoro, dove la stazione appaltante aveva richiesto la presentazione di un progetto esecutivo completo, contenente tutti gli elaborati previsti nell'allegato 1.7, Sezione III del D.Lgs. n. 36/2023, compreso il computo metrico non estimativo e l'elenco prezzi unitari senza prezzi. La lex specialis precisava inoltre che il quadro economico del progetto, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi unitari e l'analisi dei prezzi dovevano essere inseriti all'interno dell'offerta economica al lordo del ribasso offerto.

Risulta quindi evidente perché l'ANAC abbia ritenuto non pertinente il richiamo a tale sentenza: il Consiglio di Stato non ha mai affrontato direttamente la questione della legittimità della richiesta di un progetto esecutivo completo in sede di offerta tecnica nell'ambito di un appalto integrato, ma ha solo richiamato la previsione del disciplinare di gara per dimostrare la chiarezza della lex specialis sull'oggetto dell'appalto e confermare la correttezza dell'esclusione dell'impresa non qualificata per i servizi tecnici.

### 3. Le conclusioni dell'Autorità

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'ANAC ha invitato il Comune di Lignano Sabbiadoro ad annullare la gara in autotutela e a procedere a una nuova indizione della procedura, espungendo la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta.

Conseguentemente, è stato assegnato al Comune un termine di 15 giorni per comunicare all'Autorità, con provvedimento motivato, l'eventuale decisione di non conformarsi al parere.



## DELIBERA N. 506 del 6 novembre 2024

### Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 presentata dal Comune di Lignano Sabbiadoro - Procedura aperta per l'appalto congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia con manutenzione straordinaria, riqualificazione e ampliamento del polisportivo comunale denominato G. TEGHIL "Palestra comunale" di Viale Europa nel Comune di Lignano Sabbiadoro finanziata con un contributo ai sensi della L.R. 13/2023 Art. 6 commi da 51 a 54 - **OG:** B2FE303682 - Importo euro: 1.644.926,72 - **S.A.:** Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

**UPREC/PRE/0308/2024/S-L/PREC**

### Riferimenti normativi

Art. 44 d.lgs. 36/2023

### Parole chiave

Appalto integrato – Offerta tecnica – Progetto esecutivo

### Massima

**Appalto integrato – Offerta economicamente più vantaggiosa - Offerta tecnica – Progetto esecutivo - Presentazione – Inammissibilità**

*Nell'ambito di un appalto integrato, la redazione del progetto esecutivo costituisce l'oggetto dell'obbligazione contrattuale, sicché la richiesta della presentazione, in sede di offerta tecnica, del progetto esecutivo, oltre a configgere con il dato normativo, si pone in contrasto con i principi del risultato, dell'accesso al mercato e del divieto di opera professionale gratuita, di cui agli artt. 1, 3 e 8 del Codice.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 6 novembre 2024.

**DELIBERA**



VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 116802 del 9 ottobre 2024, con cui il Comune di Lignano Sabbiadoro ha chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, alla legittimità della richiesta di presentazione, in seno all'offerta tecnica, del progetto esecutivo dei lavori;

VISTA la memoria allegata all'istanza, ove il Comune di Lignano Sabbiadoro ha rappresentato che l'esigenza di acquisire il suddetto parere è sorta in quanto, all'indomani della pubblicazione del bando di gara, l'OICE, Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, ha contestato la richiesta di produzione, già in sede di gara, del progetto esecutivo, ritenendola incompatibile con la tipologia di appalto affidando, l'appalto integrato, nel quale il progetto esecutivo costituisce una delle obbligazione contrattuali;

CONSIDERATO che la Stazione appaltante ha difeso la correttezza della scelta operata alla luce di una pronuncia del Consiglio di Stato, ove sarebbe stato affermato il principio secondo il quale, in caso di appalto integrato, il progetto esecutivo da presentare in sede di gara a cura dell'offerente, sulla base del progetto redatto dall'Amministrazione e posto a base di gara, costituirebbe nient'altro che l'elaborato finalizzato alla valutazione, in sede di gara, dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti, ma non esaurisce, né sostituisce o anticipa affatto, e indebitamente, l'attività di progettazione posta a carico del futuro aggiudicatario, che dovrà invece essere sviluppata a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto in un completo progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi della stazione appaltante in conformità alle prescrizioni dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. III, 26.5.2022, n. 4226). Ebbene, anche nel caso di specie, la presentazione del progetto esecutivo, in sede di offerta, risulterebbe esclusivamente "volta a consentire alla Stazione appaltante di comprendere la portata dell'offerta tecnica formulata, affinché l'Amministrazione possa comprendere il grado di profondità delle modifiche proposte dall'operatore economico rispetto al progetto posto a base di gara e comprendere la natura delle stesse, ovvero se si tratti di modifiche che incidono sul progetto di fattibilità tecnico-economica a base dell'appalto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, come nel caso delle varianti (ammesse solo previa manifestazione di volontà della stazione appaltante) o se si tratti, invece, di modifiche migliorative consistenti invece in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono invece singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi pertanto come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste";

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 119567 del 15 ottobre 2024;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 121693 del 18 ottobre 2024, con cui OICE ha rappresentato che la scelta della Stazione appaltante di richiedere la presentazione del progetto esecutivo in fase di gara si pone in contrasto con il quadro normativo di riferimento (artt. 53 del d.lgs. 163/2006, art. 59 d.lgs. 50/2016 e art. 44 del d.lgs. 36/2023), dalla lettura del quale si evince chiaramente che, in caso di appalto integrato, la progettazione costituisce una delle prestazioni oggetto del contratto, con la conseguenza che non potrebbe giammai essere richiesta quale elemento dell'offerta tecnica da presentare in gara. Qualora l'Amministrazione avesse inteso acquisire il progetto esecutivo avrebbe potuto ricorrere ad altre procedure (OICE cita il concorso di progettazione, la normativa recata dall'art. 193 del d.lgs. 36/2023 in materia di promotore di concessioni, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo svolto per gradi). Sconfessa, poi, la lettura offerta dal Comune di Lignano Sabbiadoro alla pronuncia resa



dal Consiglio di Stato. Rileva, poi, che la scelta della Stazione appaltante si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 1, 2, 3, 5 e 8 del Codice;

VISTI gli atti di gara;

PREMESSO che l'art. 44 del d.lgs. 36/2023, rubricato "Appalto integrato", stabilisce che "Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato...Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione...L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori";

CONSIDERATO che dall'esame della citata disposizione si può correttamente definire l'appalto integrato come un contratto misto, avente ad oggetto l'affidamento all'operatore economico aggiudicatario di due distinte prestazioni contrattuali: il servizio di progettazione e l'esecuzione dei lavori. La natura mista del contratto richiede, al concorrente che intenda prendere parte alla procedura di gara, di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione ad entrambe le prestazioni contrattuali; analogamente, il concorrente sarà tenuto ad indicare in sede di offerta economica il corrispettivo richiesto per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che se la redazione del progetto esecutivo costituisce l'oggetto dell'obbligazione contrattuale, appare evidente che la stessa non possa essere richiesta, in sede di gara, come parte dell'offerta tecnica, confondendosi altrimenti l'oggetto del contratto con l'oggetto della selezione comparativa. L'art. 3 dell'allegato I.1 del Codice definisce, infatti, la procedura di evidenza pubblica come la "procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all'affidamento del contratto" mentre l'art. 2 definisce i contratti di appalto o appalti pubblici, come "i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi". Nel caso dell'appalto integrato, quindi, la fase della procedura di evidenza pubblica sarà strumentale alla ricerca, per quanto concerne la progettazione, del soggetto che proponga le migliori soluzioni tecniche, al quale affidare, a valle dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la redazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che militano in tale direzione anche i principi generali dell'evidenza pubblica, correttamente richiamati dall'ONCE, ed in particolare:

- Il principio del risultato di cui all'art. 1, del d.lgs. 36/2023, secondo il quale la finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell'esercizio delle loro attività è l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. In tal senso, la richiesta della presentazione del progetto esecutivo - e il successivo esame dei progetti da parte della Commissione - per un verso non consente il rispetto del principio di tempestività dell'affidamento, in quanto comporta una dilatazione dei termini per la presentazione delle offerte, adeguati a consentire l'elaborazione dei numerosi documenti da



- parte dei progettisti, e dei tempi per l'assegnazione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice e, dall'altro, sacrifica il massimo dispiegarsi della concorrenza, per ragioni che non appaiono dover ricevere una maggiore tutela rispetto alla più ampia partecipazione alla gara;
- il principio dell'accesso al mercato, di cui all'art. 3 del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità". La richiesta della presentazione del progetto esecutivo in sede di offerta appare limitativa della partecipazione, scoraggiando gli operatori economici – per i numerosi adempimenti ed oneri economici connessi alla redazione del progetto esecutivo – dalla partecipazione. Inoltre, la suddetta previsione risulta contrastante anche con il principio di proporzionalità, ben potendo l'Amministrazione conseguire l'obiettivo prefissato, ovvero il vaglio attento delle soluzioni migliorative proposte, attraverso soluzioni meno impattanti e sacrificanti per i privati. Nella relazione illustrativa al Codice, il Consiglio di Stato chiarisce che "In particolare, il principio di proporzionalità nella fase di accesso al mercato obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a predisporre la documentazione di gara in modo tale da permettere la maggiore partecipazione possibile tra gli operatori economici, soprattutto di piccole e media dimensione (v. considerando 3 direttiva n. 24/2014/UE)";
  - il divieto di prestazioni di opera intellettuale gratuita, di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. 36/2023, secondo il quale "Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso". Appare evidente che per tutti gli operatori economici diversi dall'aggiudicatario la previsione del disciplinare si traduce, in sostanza, nella imposizione di un onere economico – la predisposizione del progetto esecutivo – non remunerato dalla Stazione appaltante;

CONSIDERATO, altresì, che l'esigenza sottesa alla richiesta della presentazione, in gara, del progetto esecutivo, ovvero "comprendere il grado di profondità delle modifiche proposte dall'operatore economico rispetto al progetto posto a base di gara, ovvero se si tratti di modifiche che incidono sul PTFE dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, come nel caso delle varianti (ammesse solo previa manifestazione di volontà della Stazione appaltante) o se si tratti di modifiche migliorative..." è già soddisfatta, in via generale, dalla normativa codicistica, che affida al progetto esecutivo la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, nel pieno rispetto del progetto definitivo (oggi PTFE). Infatti, l'art. 21, comma 1, dell'allegato I.7 stabilisce che "Nel caso in cui il PTFE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati" e l'art. 22, comma 7, prevede che "Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica". Senza considerare, poi, che l'art. 3.2 del disciplinare di gara stabilisce espressamente la possibilità per gli offerenti di presentare varianti al progetto dal punto di vista tipologico, strutturale, funzionale e prestazionale tali da permettere la funzionalità delle opere garantendo, al contempo, il raggiungimento dell'obiettivo progettuale;



RILEVATO, per quanto concerne la sentenza del Consiglio di Stato richiamata dalla Stazione appaltante a supporto della bontà della scelta effettuata (sent. n. 4226/2022), che la questione ivi trattata divergeva in maniera evidente dal caso in esame. Invero, l'oggetto del contenzioso verteva sulla legittimità dell'esclusione da una procedura di gara - avente ad oggetto l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori - di un'impresa non qualificata in proprio per la progettazione e che non aveva associato o indicato nella domanda di partecipazione un progettista qualificato. Al solo fine di sconfiggere la tesi del ricorrente - che denunciava la scarsa chiarezza della *lex specialis* in ordine all'oggetto dell'appalto, a suo dire non concernente un appalto integrato, anche in ragione del fatto che, diversamente dal modello legale tipico delineato dall'art. 59 del d.lgs. 50/2016, la presentazione del progetto esecutivo era richiesta già in fase di gara - e, dunque, al solo fine di dimostrare che la legge di gara chiaramente ricomprendeva anche l'affidamento della progettazione oltre all'esecuzione dei lavori, il Consiglio di Stato ha rilevato che la mera richiesta di presentazione del progetto esecutivo (architettonico e degli impianti) non costituiva una deviazione dal modello legale tipico in quanto "ciò chiaramente non escludeva affatto che l'aggiudicatario avrebbe dovuto poi sviluppare l'idea progettuale proposta in conformità alle esigenze della stazione appaltante e affrontare la successiva fase di approvazione del progetto medesimo (verifica, validazione etc.) prima di avviare i lavori". In altri termini, il Consiglio di Stato non ha affrontato direttamente la questione della legittimità della richiesta della presentazione del progetto esecutivo, in sede di offerta tecnica, nell'ambito di un appalto integrato, bensì ha richiamato la previsione del disciplinare di gara al solo fine di dimostrare l'assoluta chiarezza della *lex specialis* sull'oggetto dell'appalto e, dunque, per confermare la correttezza dell'esclusione dell'impresa non qualificata per i servizi tecnici;

RILEVATO, inoltre, che in un altro passaggio della sentenza, il Consiglio di Stato ha precisato poi che "Il progetto esecutivo da presentare in sede di gara a cura dell'offerente, sulla base del progetto definitivo redatto dall'Amministrazione e posto a base di gara, costituiva l'elaborato finalizzato alla valutazione, in sede di gara, dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti, ma non esauriva affatto l'attività di progettazione posta a carico del futuro aggiudicatario, dovendo essere sviluppato a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto un completo progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi della stazione appaltante." Nel caso di specie, invece, la Stazione appaltante ha richiesto la presentazione di un progetto esecutivo contenente gli elaborati previsti nell'allegato I.7, Sezione III del D.Lgs. n. 36/2023, compreso il computo metrico non estimativo e l'elenco prezzi unitari senza prezzi, con la precisazione che il quadro economico del progetto, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi unitari e l'analisi dei prezzi avrebbero dovuto essere inserito all'interno dell'offerta economica al lordo del ribasso offerto;

#### Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che la richiesta di presentazione, in seno all'offerta tecnica, del progetto esecutivo non sia conforme alla normativa di riferimento e ai principi del risultato, dell'accesso al mercato e del divieto di opera professionale gratuita come definiti dagli artt. 1, 3 e 8 del d.lgs. 36/2023. La Stazione appaltante è tenuta ad annullare in autotutela la procedura di gara in oggetto, evitando, in sede di nuova pubblicazione del bando di gara, di richiedere la presentazione del suddetto progetto esecutivo in sede di offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che può proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia



GIUSEPPE  
BUSIA  
12.11.2024  
12:46:48  
GMT+01:00

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data  
Il Segretario Laura Mascali



Laura Assunta  
Rosa Mascali  
12.11.2024  
18:26:17  
GMT+02:00

## **LL.PP.70-24 - Costi della manodopera: ribasso ammesso con verifica di anomalia, secondo il Consiglio di Stato**

**Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9254/2024, chiarisce che i costi della manodopera sono ribassabili, purché giustificati da una maggiore efficienza organizzativa e sottoposti a verifica di anomalia. Tale decisione offre un quadro normativo chiaro, bilanciando la tutela dei lavoratori e la libertà d'impresa**

Al pari del previgente codice, il nuovo codice appalti tutela gli interessi dei lavoratori richiedendo l'indicazione separata dei costi della manodopera e garantendo il rispetto dei minimi salariali. Parallelamente, salvaguarda la libertà d'impresa, ammettendo ribassi su tali costi purché derivanti da un'organizzazione aziendale più efficiente, da dimostrare nell'ambito della successiva e obbligatoria verifica di anomalia.

Se l'intenzione di ribassare i costi della manodopera non è chiara, l'offerta può essere interpretata per verificare la reale volontà del dichiarante, nel rispetto dei principi di risultato e fiducia.

È quanto deciso sulla ribassabilità dei costi della manodopera nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 9254 del 19 novembre 2024 (v. anche la successiva n. 9255), che intervengono a risolvere il dibattito interpretativo particolarmente acceso a seguito della nuova disciplina introdotta con il d.lgs. n. 36/2023, ossia cd. codice appalti, che sul punto si differenzia parzialmente dal previgente d.lgs. 50/2016.

### **. Il caso specifico**

La controversia nasceva da una procedura aperta finanziata con fondi PNRR per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori. L'aggiudicazione era prevista con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Contestazioni sono sorte in merito alla validità delle offerte in gara, con il TAR che aveva accolto il ricorso della terza classificata, ritenendo la Commissione responsabile di "manipolazione" nell'interpretazione dell'offerta aggiudicataria e, comunque, di aver ammesso il ribasso della mano d'opera.

### **. Il quadro normativo di riferimento**

Come noto, il codice appalti, ha introdotto una disciplina articolata in materia di costi della manodopera, che si ricava dal combinato disposto di diverse disposizioni. In particolare, l'art. 41 comma 14 stabilisce testualmente che " i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso ", aggiungendo però che " resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ".

Su tale tema, l'ANAC, con la Delibera n. 528 del 15 novembre 2023 (richiamata assieme al bando tipo n. 1 dall'appellante aggiudicataria), ha chiarito che i costi della manodopera, pur essendo indicati separatamente negli atti di gara come richiesto dall'art. 108, co. 9, del codice, possono rientrare nell'importo complessivo soggetto a ribasso. Tale interpretazione bilancia la tutela dei lavoratori con la libertà economica delle imprese. L'ANAC ha inoltre sottolineato che l'obbligo di indicare tali costi sarebbe privo di senso se non fossero

ribassabili. L'operatore economico ha la facoltà di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, purché siano rispettati i minimi salariali inderogabili.

Infine, nella Delibera n. 491 del 29 ottobre 2024, l'ANAC ha ribadito che il divieto di ribasso non è assoluto. In sede di verifica di anomalia, il ribasso può essere giustificato da una riorganizzazione aziendale che garantisca sostenibilità e rispetto delle norme salariali.

#### L'interpretazione del Consiglio di Stato

Nell'esaminare la questione, il Consiglio di Stato evidenzia " una piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016 " nella tutela e disciplina degli interessi dei lavoratori. Il Collegio ha infatti ritenuto che " anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara ".

A dimostrazione di ciò, osserva il Collegio, l'indicazione separata dei costi della manodopera nell'offerta, imposta a pena di esclusione dall'art. 108 del codice, " sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili ". Allo stesso modo, la loro inclusione tra gli elementi di verifica dell'anomalia dell'offerta conferma che tali costi possono essere oggetto di ribasso.

Secondo il Consiglio di Stato, il codice appalti intende responsabilizzare gli operatori economici, affinché questi svolgano una valutazione accurata dei costi prima di formulare il proprio ribasso complessivo.

Di conseguenza, un ribasso che comporti una riduzione dei costi della manodopera rispetto a quelli indicati a base d'asta determina una " presunzione iuris tantum di anomalia " dell'offerta, nell'ambito della quale " l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali ", il che consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera con la libertà di iniziativa economica e d'impresa. Al contrario, un'offerta con costi della manodopera superiori rispetto alla base d'asta non costituisce un indice automatico di anomalia, salvo che tale aumento comprometta la remuneratività dell'offerta, riducendo l'utile complessivo. Riguardo all'esplicitazione della volontà di tale ribasso, il Collegio ha poi fornito un'interpretazione sistematica del quadro normativo che valorizza due principi fondamentali: il principio del risultato (art. 1), che si traduce nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale delle regole di gara, e il principio della fiducia (art. 2), che valorizza l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, affermando che ogni stazione appaltante ha la responsabilità di svolgere le gare non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo presente la loro finalità di realizzare un'opera pubblica nel modo più rispondente agli interessi della collettività.

In quest'ottica, il Collegio ha ritenuto che le offerte, in quanto atti negoziali, siano suscettibili di essere interpretate per ricercare l'effettiva volontà del dichiarante.

Il Consiglio di Stato ha delineato due modalità di ribasso: "diretto", quando il ribasso viene applicato anche ai costi della manodopera, e "indiretto", quando la manodopera è indicata separatamente a costi inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante.

E laddove, la stazione appaltante, abbia dubbi sull'effettiva portata dell'offerta economica presentata (ad esempio, per l'erronea indicazione dell'importo non ribassabile o per l'esplicitazione dei costi della manodopera), può (e nel caso specifico, secondo il Collegio, sarebbe stato opportuno) attivare il soccorso procedimentale. Tale possibilità è

espressamente prevista dall'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere chiarimenti sui contenuti delle offerte tecniche ed economiche, purché i chiarimenti non comportino modifiche sostanziali all'offerta stessa.

- La decisione del Consiglio di Stato

Nel caso specifico, il Collegio ha respinto il ricorso e ritenuto corretta la decisione della stazione appaltante.

- Le conclusioni

A parere dell'ANCE, la sentenza fornisce un quadro normativo chiaro e operativo per la gestione delle gare pubbliche, ribadendo che i costi della manodopera possono essere ribassati a condizione di rispettare i minimi salariali e di giustificare l'efficienza organizzativa alla base del ribasso. Al tempo stesso, sottolinea l'importanza di una gestione trasparente e sostanziale delle offerte da parte delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di risultato e fiducia.

Pubblicato il 19/11/2024

N. 09254/2024REG.PROV.COLL.  
N. 01949/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2024, proposto da S.I.L.E.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 0988769910, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Vittorio Milardi, Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ca.Ti.Fra. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorita' di Sistema Portuale dello Stretto Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Franco Giuseppe S.r.l., non costituito in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 120/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ca.Ti.Fra. S.r.l. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Autorita' di Sistema Portuale dello Stretto Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Saitta e Ilardo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con decreto n. 192 del 4 agosto 2023, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina ha indetto una procedura aperta, ex art. 71 d.lgs. n. 36 del 2023, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, dell'intervento denominato "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello scivolo 0 nel porto di Villa San Giovanni (RC)", CIG: 988769910.

L'appalto è stato ammesso a finanziamento statale con decreto del MIT del 30/07/2022, n.172, a valere sulle risorse del PNRR – MISURA M5C3 - Interventi per le zone economiche speciali (ZES) – Accessibilità al Porto di Villa San Giovanni, la cui aggiudicazione era da determinarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con il metodo dell'inversione procedimentale.

Alla gara hanno partecipato quattro concorrenti, a cui la Commissione di gara ha attribuito il seguente punteggio: S.I.L.E.M. S.r.l. punti 55,602; Franco Giuseppe S.r.l. punti 45,339; Ca.Ti.Fra. S.r.l., punti 40,662; Nikante Costruzioni punti 28,271, con conseguente aggiudicazione a S.I.L.E.M. S.r.l..

2. Con ricorso innanzi al Tar per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, Ca.Ti.Fra. S.r.l., terza in graduatoria, richiedeva l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore della S.I.L.E.M. S.r.l., nonché di tutti i verbali delle sedute di gara, pubbliche e riservate, di attribuzione dei punteggi e della graduatoria stilata ed approvata, assumendo in via prioritaria che le prime due graduate avrebbero dovuto essere escluse per aver formulato offerta economica contrastante con la *lex specialis* di gara, ovvero per avere considerato quale importo soggetto a ribasso anche il costo della manodopera che invece doveva essere scomputato dal costo ribassabile.

Segnatamente venivano articolate le seguenti censure:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41, comma 14, e 108, d.lgs. n. 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara, in particolare delle disposizioni relative all'importo dell'appalto, alle modalità di formulazione dell'offerta economica – eccesso di potere – errore dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione – erronea valutazione dell'offerte economiche della S.I.L.E.M. S.r.l. e della Franco Giuseppe S.r.l. – indeterminatezza e/o equivocità delle offerte - sviamento – violazione della *par condicio* – violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa.

In tesi di parte ricorrente, del tutto illegittimamente, la commissione aveva attribuito all'offerta dell'aggiudicataria un significato che essa non aveva.

Nella seduta pubblica n. 2 del 25 e 26 settembre 2023, infatti, la Commissione, rilevava che l'offerta economica presentata dalla S.I.L.E.M. S.r.l. nell'allegato 6.5. riportava, quale importo soggetto a ribasso d'asta, l'importo complessivo dei lavori (inclusa manodopera) e progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dettagliando peraltro analiticamente le somme non soggette a ribasso d'asta che, ad ogni modo, erano state comunque dettagliate nella successiva tabella quali importi non ribassabili.

Così facendo, valorizzando quanto riportato con caratteri più piccoli nell'offerta economica, la commissione, in tesi attorea, avrebbe manipolato l'offerta dell'aggiudicataria che, peraltro, avrebbe dovuto essere considerata equivoca ed indeterminabile e, quindi, da escludere anche per tale ragione. A rendere più evidente la natura manipolativa dell'interpretazione effettuata dalla Commissione era, poi, la circostanza che la stessa non si era nemmeno avveduta che la SI.LE.M. S.r.l. non aveva dettagliato analiticamente tutte le somme non soggette a ribasso, avendo omesso di indicare gli oneri della sicurezza effettivamente scomputati dall'importo soggetto a ribasso indicato dalla società. Anche a voler ammettere, per astratta e denegata ipotesi, che con la precisazione in formato minuscolo la SI.LE.M. S.r.l. avesse effettivamente inteso offrire un ribasso percentuale sull'importo dell'appalto al netto del costo della manodopera non era, altresì, chiaro perché essa avesse indicato quale costo non soggetto a ribasso quello previsto negli atti di gara (€ 533.323,18) e non il diverso costo da essa offerto, pari a € 540.000,00.

Ciò, in tesi attorea, rendeva tanto più evidente l'equivocità e l'indeterminatezza dell'offerta della SI.LE.M. S.r.l. e la manipolazione della stessa effettuata dalla Commissione, posto che la mancanza di elementi chiari ed inequivoci doveva portare ad escludere che si trattasse di errori materiali o facilmente riconoscibili, in quanto tali, astrattamente emendabili.

Anche la Franco Giuseppe S.r.l. aveva offerto il proprio ribasso percentuale (12,060%) non sulla cifra ribassabile di 4.499.523,54 ma sulla cifra di 5.032.846,3697 indicando nel Modello Offerta Economica la seguente dicitura *“€ 5.032.846,3697 di cui € 4.845.638,2797 per lavori ed € 187.208,09 per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione”*.

Anche in questo caso si evinceva come il ribasso offerto fosse stato calcolato sul primo valore che includeva anche i costi della manodopera (non soggetti a ribasso) per cui, del tutto illegittimamente la Commissione aveva deciso di non escludere la concorrente dalla gara in quanto le somme non soggette a

ribasso erano state comunque dettagliate nella successiva tabella quali importi non ribassabili.

II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 105 e 108, d.lgs. n. 36/2023 nonché dell'allegato ii.8 – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, in particolare delle disposizioni e dei criteri in materia di valutazione dell'offerta tecnica e di attribuzione dei punteggi – violazione e/o falsa applicazione della normativa ISO 14001 - eccesso di potere – errore nei presupposti – erronea valutazione dell'offerta tecnica ed erronea attribuzione dei punteggi - difetto di istruttoria – carenza di motivazione – disparità di trattamento – violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa.

In tesi attorea la commissione di gara aveva errato nel non attribuire alla Ca.Ti.Fra. S.r.l. i 4 punti previsti dal disciplinare di gara per il possesso della certificazione, in corso di validità, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 e 100, d.lgs. n.36/2023 – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, in particolare delle disposizioni afferenti al progettista indicato, al possesso dei requisiti da parte del progettista indicato e all'offerta tecnica – eccesso di potere – errore nei presupposti – difetto di istruttoria – carenza di motivazione – contraddittorietà – violazione della *par condicio* – violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa – erronea valutazione dell'offerta tecnica ed erronea attribuzione dei punteggi – indeterminatezza e/o equivocità dell'offerta.

Nel valutare l'offerta tecnica della S.I.L.E.M. S.r.l., la commissione di gara era incorsa in evidenti errori ed omissioni.

La Commissione di gara avrebbe infatti omesso di escludere la S.I.L.E.M. S.r.l. dalla gara nonostante essa avesse indicato nell'offerta tecnica un progettista ormai cessato dalla carica e non essendovi, dunque, coincidenza tra l'organigramma indicato nel DGUE e quello indicato nell'offerta.

In subordine, nessun punto avrebbe dovuto essere assegnato con riferimento al capitolo A – Professionalità e adeguatezza dell’offerta e al capitolo B – Metodologia di sviluppo dell’intervento.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, con la sentenza 8 febbraio 2024 n. 120, ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo, di carattere assorbente, ritenendo inoltre che non potessero ricorrere i presupposti per il soccorso istruttorio, non essendo configurabile il mero errore materiale ed essendo equivoca la volontà espressa dall’offerente.

4. S.I.L.E.M. S.r.l. ha interposto appello avverso tale sentenza, articolando due motivi di appello volti a contestare, il primo, la motivazione della sentenza di *prime cure* nella parte in cui aveva ritenuto che la commissione di gara avesse manipolato la sua offerta economica per renderla conforme alla *lex specialis* di gara (che non prevedeva il ribasso dei costi della manodopera) ed in ogni caso a contestare la sentenza di *prime cure* laddove aveva affermato che l’importo della manodopera non era ribassabile e, il secondo, il capo della sentenza che aveva escluso la possibilità per la stazione appaltante di espletare il soccorso istruttorio, non essendo riscontrabile un mero errore materiale riscontrabile *ictu oculi*.

5. Si è costituita Ca.Ti.Fra. S.r.l. eccependo l’inammissibilità dell’appello in quanto non calibrato a suo dire sulla *ratio* del *decisum di prime cure* ed in ogni caso contraddittorio.

5.1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Messina si sono costituite a mezzo dell’Avvocatura erariale con atto di mero stile.

6. Questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensiva con ordinanza 22 marzo 2024 n. 1067 alla stregua dei seguenti rilievi: “*Ritenuto che:*

- *nella comparazione degli opposti interessi l’istanza di sospensiva sia meritevole di accoglimento in considerazione della circostanza che, venendo in rilievo un appalto*

*finanziato con fondi P.N.R.R., si è proceduto alla consegna dei lavori e all'allestimento del cantiere, con consegna anche della garanzia fideiussoria;*

*- la domanda di sospensiva, salvo successivi approfondimenti nella sede di merito, sia supportata anche dal fumus boni iuris, ricorrendo i presupposti per l'esperimento del soccorso procedimentale, essendo la definizione dell'importo non ribassabile di spettanza della stazione appaltante ed avendo la S.I.L.E.M. specificato nell'offerta economica, accanto all'indicazione erronea dell'importo ribassabile, gli importi ribassabili indicati nella lex specialis di gara, nonché in via separata gli importi degli oneri della sicurezza e della manodopera (questi ultimi in maniera peraltro superiore a quella indicata nella lex specialis di gara)”*

7. Con memoria depositata in data 5 aprile 2024, nei termini di rito Ca.Ti.Fra. S.r.l. ha riproposto, ex art. 101 comma 2 c.p.a, il secondo e terzo motivo del ricorso di *prime cure*, assorbiti dal Tar.

8. Nelle more della celebrazione dell'udienza pubblica, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, come da documentazione depositata in data 29 maggio 2024, ha provveduto ad aggiudicare di nuovo l'appalto di cui è causa a S.I.L.E.M. S.r.l. con decreto n. 72 del 2 aprile 2024 ed a stipulare il relativo contratto in data 3 aprile 2024, registrato il giorno successivo.

9. In vista dell'udienza pubblica sia S.I.L.E.M. S.r.l. che Ca.Ti.Fra. S.r.l. hanno depositato documenti e memorie difensive, ex art. 73 comma 1 c.p.a., instando nei rispettivi assunti.

9.1. In particolare S.I.L.E.M. S.r.l., oltre ad insistere nel rigetto dell'appello, ha controdedotto anche in merito ai motivi assorbiti *in prime cure* e riproposti da S.I.L.E.M. S.r.l. ex art. 101 comma 2 c.p.a..

9.2. Ca.Ti.Fra. S.r.l. con la memoria di discussione finale, instando per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell'appello e in subordine per l'accoglimento dei motivi assorbiti *in prime cure*, oltre a richiedere il subentro nel contratto, ha richiesto il risarcimento dei danni o in funzione della riduzione (parziale) dell'appalto eseguibile, ossia per il caso in cui le venisse affidata solo una parte dell'opera, ovvero per l'intero, ove ritenuto non

applicabile il subentro, avendo riguardo sia al mancato utile che alla perdita di qualificazione e di *chances* (come risultante dalla documentazione versata in atti in data 30 maggio 2024).

10. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 20 giugno 2024.

## DIRITTO

11. Viene in decisione l'appello proposto da S.I.L.E.M. S.r.l., avverso la sentenza del Tar per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria che in accoglimento del ricorso proposto da Ca.Ti.Fra. S.r.l. ha disposto l'esclusione della medesima S.I.L.E.M. S.r.l., prima graduata, e della seconda graduata, Franco Giuseppe S.r.l., sulla base del rilievo della non conformità della loro offerta economica alla *lex specialis* di gara, disponendo l'aggiudicazione in favore della ricorrente dell'appalto integrato dell'intervento denominato "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello scivolo 0 nel porto di Villa San Giovanni (RC)", per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore di S.I.L.E.M. S.r.l.

11.1. Segnatamente il giudice di *prime cure* ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e terzo motivo, evidenziando preliminarmente che, come ritenuto da questa sezione in sede di appello cautelare (ordinanza n. 5010/2023), l'offerta economica "aveva ad oggetto il ribasso percentuale e non l'importo ribassabile, predeterminato dalla stazione appaltante e vincolante per tutti i partecipanti" e che la piattaforma non consentiva di indicare e/o modificare l'importo ribassabile e, tuttavia, nel caso concreto, come evidenziato dalla S.I.L.E.M. S.r.l., l'importo ribassabile ivi indicato risultava errato in quanto comprensivo dei soli costi dei lavori, al netto del costo della manodopera e dei costi della sicurezza, ma al netto anche dei costi della progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, che invece erano suscettibili di ribasso, ma, che nonostante l'evidente errore contenuto nella piattaforma, nessuna delle imprese concorrenti aveva richiesto chiarimenti in merito.

Peraltro l'allegato C, contenente l'offerta economica, rimetteva ai concorrenti la compilazione del riquadro *importo soggetto a ribasso, (IVA esclusa)*, al pari degli alti riquadri relativi al *ribasso percentuale offerto* (in cifre e in lettere) ai *costi della manodopera* e agli *oneri relativi alla sicurezza aziendale* e precisava, altresì, richiamando l'art. 41 comma 14 del D.lgs. n. 36/2023, che *i costi della manodopera indicati all'articolo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili*.

11.2. Ciò posto, secondo il primo giudice, le prime due graduate avevano inteso presentare un'offerta economica che non aveva riguardo all'importo non ribassabile, da individuarsi sulla base della *lex specialis* di gara, pari a € 4.499.523,54, avendo ricompreso nella voce importo ribassabile del modello C dell'offerta economica anche il costo della manodopera, che a norma della *lex specialis* di gara doveva per contro essere scomputato dall'importo a base d'asta, cui applicare il ribasso unico.

In particolare la S.I.L.E.M. S.r.l. aveva indicato nel riquadro *importo soggetto a ribasso* l'importo di € 5.032.846,72, seguito dalla precisazione “*Come previsto dal Disciplinare di gara al punto 3.2. IMPORTI A BASE DI GARA di cui LAVORI (soggetti a ribasso d'asta) € 4.845.638,83 inclusa manodopera (non soggetta a ribasso d'asta) di € 533.323,18 + PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (soggetti a ribasso d'asta) € 187.208,09*”

11.3. Secondo il primo giudice pertanto, avuto riguardo a detta non conformità dell'offerta economica alla *lex specialis* di gara, illegittimamente la commissione di gara aveva manipolato l'offerta, ritenendo dirimente il fatto che le somme non soggette a ribasso fossero *ad ogni modo ... dettagliate nella successiva tabella quali importi non ribassabili*.

Del pari illegittimo doveva considerarsi il provvedimento di aggiudicazione (decreto n. 220 dell'11 ottobre 2023) in quanto la Stazione appaltante, forzando il senso della dichiarazione negoziale formulata dalla S.I.L.E.M. S.r.l., aveva applicato il ribasso percentuale da essa offerto (28,765%) all'importo

dell'appalto al netto dei costi della manodopera (oltre che dei costi di sicurezza) determinando, pertanto, l'importo offerto in € 3.986.501,18.

11.4. Né, secondo il primo giudice, una diversa indicazione poteva essere desunta dalla postilla aggiunta dopo la cifra indicata quale importo soggetto a ribasso, posto che con riferimento alla specifica posizione della S.I.L.E.M. S.r.l. (che viene in rilievo nel presente giudizio di appello) quella postilla valeva piuttosto a renderne incerto ed indeterminato il contenuto; pertanto la volontà di scorporare il costo della manodopera dall'importo al quale applicare il ribasso percentuale, così come richiesto dalla *lex specialis*, oltre che dall'art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023, non emergeva in modo univoco dall'offerta che, se mai, attraverso l'aggiunta della postilla, dopo l'indicazione dell'*importo soggetto a ribasso* risultava ambigua, incerta e indeterminata.

Per tali ragioni pertanto il Tar ha ritenuto che l'erronea indicazione dell'importo ribassabile non integrasse un errore materiale, immediatamente riconoscibile e dunque emendabile dalla commissione o, comunque, soccorribile, accogliendo pertanto il ricorso sulla base del rilievo che “*Sia la S.I.L.E.M. S.r.l. che la Franco Giuseppe S.r.l. avrebbero dovuto essere, pertanto, escluse dalla gara per aver offerto il proprio ribasso percentuale su un importo comprensivo del costo della manodopera in violazione di quanto disposto dalla lex specialis nonché dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023*”.

12. Con il primo motivo di appello S.I.L.E.M. S.r.l. critica la statuizione di *prime cure* sia nel punto in cui aveva ritenuto che la stazione appaltante avesse manipolato la sua offerta economica, da intendersi in ogni caso incerta, sia nel punto in cui aveva ritenuto che essa dovesse essere esclusa dalla procedura di gara, per aver offerto il proprio ribasso percentuale su un importo comprensivo del costo della manodopera, in violazione di quanto disposto dalla *lex specialis*, nonché dell'art. 41, comma 14 del d.lgs. n. 36/2023.

13. Con riferimento al primo profilo evidenza, che come evincibile anche dal «*Regolamento generale di utilizzo della piattaforma*», l'importo indicato sul portale,

sul quale ogni partecipante era chiamato ad offrire il ribasso, non era modificabile dai partecipanti, che potevano solo indicare il ribasso offerto. Peraltro l'importo indicato in detta piattaforma era errato in quanto non comprendeva la progettazione, soggetta anch'essa a ribasso, prevedendo quale base d'asta ribassabile l'importo di € 4.312.315,45, importo dei lavori, esclusa non soltanto la manodopera, ma anche la progettazione.

Avuto riguardo a ciò S.I.L.E.M. S.r.l. aveva ritenuto di indicare nel modello C dell'offerta economica, nella parte relativa all'importo ribassabile, non solo (l'erroneo) importo ribassabile ma anche il dettaglio degli importi ribassabili e non ribassabili: «*Come previsto dal disciplinare di Gara al punto 3.2 IMPORTI A BASE DI GARA di cui per LAVORI (soggetti a ribasso d'asta) € 4.845.638,83 inclusa manodopera (non soggetta a ribasso d'asta) di € 533.323,18 + per PROGETTAZIONE ESECUTIVA e COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (soggetti a ribasso d'asta) € 187.208,09*».

Pertanto l'importo era stato depurato, alla luce della successiva specifica, dalle voci non ribassabili, come correttamente riconosciuto anche dalla commissione.

In tesi di parte appellante, faceva pertanto fede esclusivamente il ribasso percentuale sull'importo ribassabile, come evincibile dalla successiva specifica. Peraltro il contenuto dell'offerta economica doveva essere valutato avuto riguardo alla prescrizione 14.3 del disciplinare di gara, cui la ricorrente si era conformata, indicando il ribasso percentuale offerto che secondo la medesima prescrizione sarebbe stato applicato ai servizi tecnici e ai lavori.

Inoltre l'offerta era altresì conforme all'art 12 del «*Regolamento generale di utilizzo della piattaforma*» in quanto la volontà dell'offerente S.I.L.E.M. S.r.l. risultava chiara e inequivocabile sia quanto al ribasso che quanto agli importi su cui lo stesso s'intendeva applicare, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'esclusione.

13.1. Infine parte appellante evidenzia come la sentenza sarebbe erronea anche nel punto in cui aveva ritenuto non conformi alla *lex specialis* di gara le

offerte che prevedevano un ribasso anche sul costo della manodopera, dovendo le prescrizioni della *lex specialis* di gara leggersi avendo riguardo al disposto dell'art. 41 comma 14 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella parte in cui prevede che resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In tale ottica, la S.I.L.E.M. S.r.l., al pari degli altri concorrenti, era tenuta a compilare il «Modello Offerta Economica – All. C Busta Economica» il quale richiedeva ai partecipanti alla gara di indicare il proprio costo della manodopera, che poteva, quindi, essere diverso da quello medio stimato dalla stazione appaltante. Ed infatti, qualora il costo predeterminato dalla stazione appaltante fosse stato fisso e inderogabile, l'anzidetto modello sarebbe stato totalmente superfluo, non potendo indicare i concorrenti oneri aziendali per il personale di importo diverso da quello stimato nella *lex specialis*.

I costi della manodopera indicati dai concorrenti, in quanto soggetti a verifica da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, ben potevano non corrispondere all'importo indicato nella *lex specialis* ed essere sia maggiori che minori.

Lo stesso bando tipo A.N.AC. n. 1/2023 indicava che: a) l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante; b) i costi della manodopera effettivamente stimati dal concorrente vanno indicati in offerta da quest'ultimo.

Nello stesso senso si era successivamente espressa l'A.N.AC., secondo la quale, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, «*induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera*» deve portare a conclusioni opposte (delib. 15 novembre 2023, n. 528), riferendosi al secondo inciso contenuto nell'art. 41, comma 14, a mente del quale «*resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo*

*deriva da una più efficiente organizzazione aziendale». Tale inciso sarebbe, infatti, secondo l'Autorità, posto nel nulla se si interpretasse il precedente inciso come divieto inderogabile di ribasso dei costi della manodopera.*

L'A.N.AC. aveva altresì fatto riferimento agli artt. 108, comma 9, e 110 del codice, le cui previsioni non avrebbero avuto ragion d'essere se davvero l'art. 41, comma 14, avesse inteso vietare *tout court* il ribasso sui costi della manodopera.

In tal senso, secondo parte appellante, si era orientata anche una parte della giurisprudenza di primo grado, oltre che una sentenza di questa sezione, sia pure intervenuta sulla prescrizione del nuovo codice *incidenter tantum*.

14. Con il secondo motivo di appello viene sottoposta a critica la statuizione di *prime cure* per non avere debitamente considerato che, a tutto voler concedere, si sarebbe potuto attivare il c.d. soccorso procedimentale, per risolvere eventuali dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta economica tramite l'acquisizione di chiarimenti finalizzati a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà della concorrente:

Pertanto erroneamente il primo giudice non aveva ritenuto sussistessero i presupposti per il soccorso istruttorio, sulla base del semplice rilievo che non si fosse al cospetto di un mero errore materiale, posto che il soccorso istruttorio in senso stretto, ovvero il soccorso procedimentale, sarebbe esperibile proprio per consentirne l'esatta acquisizione ed a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della *par condicio*) di apportarvi qualunque modifica, come riconosciuto anche dalla recente giurisprudenza.

In tale contesto era stato invocato *in prime cure*, in via subordinata, anche il soccorso procedimentale.

15. Ca.Ti.Fra. S.r.l. nel costituirsi, ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello, sulla base del rilievo che lo stesso non sarebbe calibrato sulla *ratio*

*decidendi* del pronunciamento di *prime cure*, che in alcun modo aveva affermato che i costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante siano fissi e non derogabili, bensì solo che ad essi, in funzione della tutela cogente del lavoro e dei lavoratori, non si applicasse il “ribasso unico di gara”, essendo ben possibile che il concorrente indicasse un costo della manodopera in misura diversa, in ipotesi anche inferiore, da quello stimato *ex ante* dalla stazione appaltante, dando poi evidenza, in sede di verifica di congruità, della sostenibilità di detto costo.

15.1. Peraltro, in tesi di parte appellata, ove mai il ribasso unico offerto da S.I.L.E.M. fosse stato applicato anche all'importo della manodopera, come a suo dire evincibile dal modello C prodotto in sede di gara, avrebbe dato luogo ad un importo di € 3.071.877,91 che, pur aumentato degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ( € 247.942,26) avrebbe dato luogo all'importo di € 3.319.820,17, diverso ed inferiore rispetto a quello di 3.986.501,03 a cui era avvenuta l'aggiudicazione annullata dal primo giudice.

15.2. Inoltre, in tesi di Ca.Ti.Fra. S.r.l., parte appellante non aveva dato alcuna giustificazione del perché, relativamente alle indicazioni, nel “*Modello C – Offerta Economica*”, dell’ “*importo soggetto a ribasso*” in una misura comprensiva del costo della manodopera, aveva addotto delle (pretese) ragioni che, però, non risultavano in sintonia con il proprio *modus operandi*, non avendo spiegato, infatti, perché aveva inserito il costo della manodopera e non già gli oneri di sicurezza, anch'essi non soggetti a ribasso; per tale ragione l'appello sarebbe inammissibile.

Alcuna valenza avrebbe poi l'invocazione della Delibera ANAC del 15 novembre 2023, ossia una delibera che, in ragione delle peculiarità di quella gara, contemplava espressamente l'applicazione del ribasso unico di gara anche al costo della manodopera, mentre nell'ipotesi di specie, la lex di gara sanciva, univocamente, la non applicazione del ribasso unico di gara al costo della manodopera ed agli oneri di sicurezza, entrambi espressamente specificati come “*non soggetti a ribasso d'asta*”.

La stessa stazione appaltante, nella Relazione del 20 novembre 2023 depositata in giudizio aveva testualmente esplicitato che il disciplinare “... *coerentemente con la vigente norma, specifica che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso...*”, soggiungendo significativamente che: “...*proprio per rafforzare tale concetto, il disciplinare impone ai concorrenti di esplicitare i costi della manodopera non soggetti a ribasso nel “Modello Offerta Economica - Allegato C”...*”.

Peraltro, a detta Delibera ANAC del 15 novembre 2023 (ove l’Authority afferma che, in quel caso, il ribasso percentuale si sarebbe dovuto applicare anche al costo della manodopera) la S.I.L.E.M. non aveva fatto alcun riferimento *in prime cure*, essendosi limitata ad affermare (sia pur in contrasto con l’evidenza documentale) di non aver espresso il ribasso sul costo della manodopera.

Tale contraddizione, lampante, ridonderebbe, in tesi, anch’essa sull’inammissibilità dell’appello.

15.3. Nel merito ha insistito per il rigetto dell’appello.

16. Prima di procedere alla disamina dei motivi di appello e ancor prima della preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, giova richiamare la disciplina in materia di costi dalla manodopera dettata dal nuovo codice dei contratti pubblici, richiamato espressamente dalla *lex specialis* di gara riguardante un appalto finanziato con fondi P.N.R.R. e non oggetto di alcuna impugnativa *in parte qua*.

16.1. La disciplina in materia di costi dalla manodopera nel nuovo codice dei contratti pubblici si ricava, oltre che dall’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di contratto collettivo di settore, dall’art. 41, comma 13 (relativo alla determinazione del costo del lavoro sulla base delle tabelle ministeriali) e comma 14, nonché dagli artt. 108, comma 9 e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023.

In particolare, per quel che più rileva nella presente sede, l’art. 41 comma 14 precisa che “*Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della*

*manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

16.2. Ai sensi dell'art. 108 comma 9 *“Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.*

16.3. L'art. 110 comma 1 a sua volta dispone che *“Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.*

16.4. Pertanto anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella *lex specialis* di gara, come già ritenuto, sia pure *incidenter tantum* a da questa sezione, in riferimento ad una fattispecie soggetto alla disciplina del codice previgente (Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665 secondo la quale *“Persino nel nuovo codice, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all'art. 1, secondo comma, lett. t) della l. n. 78 del 2022, ha previsto “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”, è stata fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, così armonizzando il criterio di delega, con l'art. 41 Cost.”*).

16.5. Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione

aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali (T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120 che ha ritenuto che tale interpretazione del dettato normativo consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera – che costituisce la *ratio* della previsione dello scorporo dei costi della manodopera, evincibile dal criterio contenuto nella lett. t) dell'art. 1, primo comma, della legge delega (l. n. 78 del 2022) – con la libertà di iniziativa economica e d'impresa, costituzionalmente garantita, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell'operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara).

Solo seguendo tale impostazione si spiega anche l'obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 36 del 2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, primo comma, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell'anomalia.

16.5.1. In tale ottica è stato affermato che "la non "ribassabilità" dei costi della manodopera, normativamente prevista, non impone implicitamente anche lo scorporo di questi ultimi dalla base d'asta. (T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 19 dicembre 2023, n. n. 3787).

16.6. Da questo punto di vista il d.lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal d.lgs. n. 50 del 2016 nell'assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, e sanzionando con l'esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge, infatti, la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi

ultimi, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi. L’art. 108, comma 9, innovando rispetto al codice previgente, sanziona espressamente l’omessa indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’esclusione dalla gara, come riconosciuto nella relazione al nuovo codice.

Da ciò si desume la piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016 nella tutela degli interessi dei lavoratori, che nel nuovo codice assume una valenza rafforzata come desumibile dall’art. 11, terzo comma, che agli operatori economici che applicano un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, richiede dichiarazioni di garanzia di equivalenza delle tutele offerte ai propri dipendenti rispetto a quelli indicati, non applicati.

17. Per quanto riguarda specificatamente la procedura *de qua* il bando di gara, nella sezione II (Oggetto dell’appalto – Importo – Finanziamento) stabiliva che “L’importo dell’appalto è di € 5.280.788,98, di cui: per lavori (soggetti a ribasso d’asta) € 4.312.315,5, per manodopera (non soggetto a ribasso d’asta) € 533.323,18; per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 247.42,26; per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (soggetti a ribasso d’asta) € 187.208,09. Nell’importo dei lavori a base d’asta è compreso l’importo relativo ai costi della manodopera pari ad € 533.323,18 per una percentuale del 10,986% dei lavori medesimi, scaturenti dall’allegato progettuale ‘Stima incidenza manodopera’.

17.1. Non diversamente, il disciplinare di gara prevedeva al punto 3.2. (importo a base di gara):

“L’importo dell’appalto è di € 5.280.788,98, di cui: per lavori (soggetti a ribasso d’asta) € 4.312.315,5, per manodopera (non soggetta a ribasso d’asta) € 533.323,18; per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 247.42,26; per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (soggetti a ribasso d’asta € 187.208,09). Ai sensi dell’articolo 108, co.9, del d.lgs. 36/2023, l’operatore economico dovrà dichiarare,

*a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".*

17.2. Il disciplinare di gara prevedeva inoltre al punto 14.3: "*a. OFFERTA ECONOMICA*

*L'operatore economico dovrà, accedendo alla piattaforma telematica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore economico dovrà:*

*1. a pena di esclusione, inserire, nella cella gialla, il RIBASSO PERCENTUALE UNICO offerto, che verrà applicato ai servizi tecnici e ai lavori; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 3 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto;*

*2. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 108, co. 9. del d.lgs. 36/2023, l'importo dei "ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI", che non potrà essere pari a "0", ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 3 decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;*

*3. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 108, co. 9. del d.lgs. 36/2023, l'importo dei "COSTI DELLA MANODOPERA", che non potrà essere pari a "0" ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto tre decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto.*

*Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera indicati all'articolo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, su richiesta della Stazione Appaltante".*

17.3. Inoltre come incontestabilmente risultante dagli scritti difensivi delle parti, l'offerta da presentare tramite la piattaforma telematica non consentiva agli operatori economici di variare l'importo ribassabile, individuato, peraltro erroneamente in detta piattaforma, dalla stazione appaltante, ma di indicare il

solo ribasso unico percentuale che sarebbe stato applicato, secondo quanto previsto nella *lex specialis* di gara ai servizi tecnici e ai lavori.

18. Ciò posto, richiamando la *lex specialis* di gara l'art. 41 comma 14 del d.lgs., n. 36 del 2023 nella sua interezza, non era escluso che gli operatori economici potessero indicare un importo della manodopera in ribasso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, ma detto ribasso doveva evincersi dal modello C dell'offerta economica, nella parte relativa all'esplicita indicazione del costo della manodopera, che doveva essere compilata separatamente, come del pari doveva essere compilata separatamente la casella relativa agli oneri della sicurezza aziendale (caselle queste che richiamavano al riguardo le previsioni codicistiche), essendo per contro l'importo ribassabile, cui applicare il ribasso unico offerto, rimesso alla stazione appaltante, come già ritenuto da questa sezione in sede di appello cautelare.

18.1. Ed invero neppure dal punto 14.3. del disciplinare di gara si evinceva che l'offerente dovesse indicare l'importo ribassabile - poi individuato in una distinta casella del modello C - essendo previsto l'onere dell'operatore economico di indicare "a pena di esclusione" il ribasso unico offerto (da applicarsi ai servizi tecnici e ai lavori), nonché in via separata "a pena di esclusione", ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del d.lgs. 36 del 2023, l'importo dei costi della manodopera, nonché ancora in via separata, sempre ai sensi di tale previsione, gli oneri della sicurezza aziendale.

In tal senso va pertanto inteso quanto dedotto dalla stazione appaltante nella Relazione del 20 novembre 2023 depositata in giudizio, citata da parte appellata, laddove la stessa aveva testualmente esplicitato che il disciplinare "...coerentemente con la vigente norma, specifica che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso...", soggiungendo significativamente che: "...proprio per rafforzare tale concetto, il disciplinare impone ai concorrenti di esplicitare i costi della manodopera non soggetti a ribasso nel "Modello Offerta Economica - Allegato C"...", ovvero nel senso che il ribasso percentuale offerto non potesse applicarsi ai costi della manodopera, che in quanto non soggetti, rispetto alla gara de qua, al ribasso

della base d'asta, andavano indicati in via separata nel *Modello Offerta Economica - Allegato C*.

18.2. Indefettibile corollario delle previsioni della *lex specialis* di gara, come del resto ritenuto dal primo giudice, era che l'importo ribassabile (ovvero l'importo a cui andava applicato il ribasso percentuale offerto dalle imprese concorrenti) era pari alla somma del costo dei lavori e dei costi per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, al netto dei costi della manodopera (pari a € 533.323,18) e degli oneri della sicurezza (pari a € 247.942,26), ovvero era pari a € 4.499.523,54.

19. Ciò posto va in via preliminare delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da Ca.Ti.Fra. S.r.l..

Infatti come noto l'esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5); inoltre l'ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

La norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone infatti di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, *ius postulandi*, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito anche da Cons. Stato, ad. plen. 3 giugno 2011, n. 10).

19.1. Le stesse sono infondate posto che, con il primo motivo di appello, S.I.L.E.M. S.r.l. ha in primo luogo criticato i capi della sentenza che avevano ritenuto che la commissione di gara prima e la stazione appaltante poi

avessero manipolato l'offerta dell'aggiudicataria, avuto riguardo all'importo indicato come ribassabile nel modello C ed in secondo luogo criticato il capo della sentenza che - partendo dal presupposto che l'offerta dell'aggiudicataria avesse incluso nell'importo ribassabile il costo della manodopera - aveva ritenuto che *“Sia la S.I.L.E.M. S.r.l. che la Franco Giuseppe S.r.l. avrebbero dovuto essere, pertanto, escluse dalla gara per aver offerto il proprio ribasso percentuale su un importo comprensivo del costo della manodopera in violazione di quanto disposto dalla lex specialis nonché dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023”*.

19.2. Ciò fermo restando l'irrilevanza di questo profilo di doglianza e dell'esatta comprensione della *ratio* del *decisum* di *prime cure*, ove si pervenga alla conclusione che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la commissione di gara non aveva manipolato l'offerta economica della S.I.L.E.M. S.r.l., essendosi attenuta a detta offerta, quale evincibile dalla complessiva disamina del modello C.

19.3. Con il secondo motivo di appello ha infine criticato il capo della sentenza che aveva ritenuto come nell'ipotesi di specie, stante l'equivocità dell'offerta economica, non fosse esperibile il soccorso istruttorio.

20. Nel merito l'appello è fondato, avuto riguardo alla prima doglianza espressa nel primo motivo di appello, da esaminarsi avuto riguardo all'interpretazione della volontà negoziale di S.I.L.E.M. S.r.l., operata dalla stazione appaltante avendo riguardo a quanto indicato nel modello C.

20.1. Ed invero, in considerazione del rilievo che il portale conteneva un'indicazione inesatta dell'importo non ribassabile (rimesso alla stazione appaltante), in quanto non comprendeva i costi per la progettazione e per il coordinamento della sicurezza, la S.I.L.E.M., S.r.l., ha inteso non solo indicare l'inesatto importo ribassabile di € 5.032.846,72, ma precisare successivamente come dovessero identificarsi le voci degli importi ribassabili previsti nel disciplinare di gara *“Come previsto dal Disciplinare di gara al punto 3.2. IMPORTI A BASE DI GARA di cui LAVORI (soggetti a ribasso d'asta) € 4.845.638,83 inclusa manodopera (non soggetta a ribasso d'asta) di € 533.323,18 +*

*PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (soggetti a ribasso d'asta) € 187.208,09".*

20.2. Nella parte del modello C dedicato all'indicazione dei costi della manodopera (ove era precisato "*Costi della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto art. 109, comma 9 del d.lgs. 36/2023. Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera indicati all'articolo 3 del presente Disciplinare "non sono ribassabili)* inoltre la S.I.L.E.M. S.r.l. ha indicato l'importo di € 540.000,00, ovvero un importo addirittura in aumento rispetto al costo della manodopera non ribassabile individuato dalla stazione appaltante, e nella parte dedicata agli oneri della sicurezza aziendale (ove era precisato "*Oneri relativi alla sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro art. 109, comma 9 del d.lgs. 36/2023*"), l'importo di € 30.000,00 (come già evidenziato nell'ordinanza cautelare n. 1067 del 2024); il tutto in conformità con le previsioni del punto 13.2. del disciplinare di gara, come innanzi riportate.

20.3. Infatti, fermo restando che a norma della *lex specialis* di gara l'importo non ribassabile era stato rimesso alla valutazione della stazione appaltante e che pertanto il ribasso unico di gara dovesse applicarsi ai soli servizi tecnici e ai lavori, la concreta volontà dell'operatore economico di presentare un'offerta in cui il costo del lavoro fosse in ribasso, ovvero anche in rialzo, rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, non poteva che evincersi dalla analitica indicazione del costo della manodopera presente nel modello C, come avvenuto nell'ipotesi di specie, in cui S.I.L.E.M. ha indicato un costo di poco superiore a quello previsto dalla *lex specialis* di gara, facoltà questa da intendersi riconosciuta all'operatore economico.

20.3.1. Ed invero laddove il ribasso offerto dall'operatore economico implichi anche la riduzione dei costi della manodopera indicati a base d'asta, l'offerta si presume *iuris tantum* anomala, fatta salva la possibilità del concorrente di dimostrare ai sensi dell'art. 41, quattordicesimo comma, del d.lgs. n. 36 del 2023 "*che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione*

*aziendale*”; di contro, il ribasso proposto dall’operatore economico unitamente all’indicazione dei costi della manodopera “*a rialzo*” non costituisce, di per sé, come nel caso di indicazione “*a ribasso*”, un indice di anomalia dell’offerta, poiché è necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla remuneratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto: ciò in quanto per offerta anormalmente bassa si intende quella che, in quanto tale e rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando di gara, suscita il sospetto della scarsa serietà e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale per l’inidoneità ad assicurare all’operatore economico un adeguato profitto.

20.4. Pertanto del tutto corretto è stato al riguardo l’operato dalla commissione di gara che nella seduta del 25 settembre 2023 ha evidenziato che “*l’offerta economica presentata dalla società S.I.L.E.M. S.r.l. nell’allegato 6.5. riporta, quale importo soggetto a ribasso d’asta, l’importo complessivo dei lavori (inclusa la manodopera) e progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dettagliando analiticamente le somme soggette a ribasso d’asta, che, ad ogni modo, vengono comunque dettagliate nella successiva tabella*” (quella relativa al costo dalla manodopera) “*quali importi non ribassabili*”.

20.4.1. Del pari correttamente la stazione appaltante ha dunque aggiudicato l’appalto *de quo* non applicando il ribasso indicato dalla S.I.L.E.M. S.r.l. al costo della manodopera, in perfetta sintonia con la *voluntas* negoziale desumibile dal modello C.

20.5. L’operato della stazione appaltante, volto alla ricerca dell’effettiva volontà espressa dall’offerente, sulla base di quanto inequivocabilmente indicato sia nel dettaglio degli importi ribassabili e non ribassabili del costo dei lavori, sia nella parte relativa all’indicazione del costo della manodopera concretamente offerto, è peraltro del tutto coerente con il principio del risultato e della fiducia, quali codificati dal nuovo codice dei contratti pubblici.

20.5.1. La declinazione del principio del risultato quale “*criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto*” si traduce infatti nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare ed è destinata ad avere un maggiore impatto sui comportamenti concreti delle amministrazioni, soprattutto con riguardo all'interpretazione ed all'applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale, di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica.

Il nuovo principio guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile (Tar Campania, Napoli, sez. V, 6 maggio 2024 n. 2959).

Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo (ex multis Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).

20.6. Né in tale ottica può avere rilievo la circostanza che la S.I.L.E.M. avesse indicato nella parte del modello C relativa all'importo non ribassabile l'importo di euro € 533.323,18, corrispondente a quello individuato dalla stazione appaltante, e non l'importo di € 540.000,00, concretamente offerto, in quanto lo stesso è stato all'evidenza indicato, come precisato da S.I.L.E.M. S.r.l. nella memoria di replica, solo al fine di evidenziare che detto importo,

indicato nella base d'asta del disciplinare di gara nell'importo complessivo per i lavori, non era da assoggettare al ribasso unico, dovendo essere assoggettata la restante parte dell'importo dei lavori (*"IMPORTI A BASE DI GARA di cui LAVORI (soggetti a ribasso d'asta) € 4.845.638,83 inclusa manodopera (non soggetta a ribasso d'asta) di € 533.323,18"*), oltre che l'importo previsto per la progettazione (+ per *PROGETTAZIONE ESECUTIVA e COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (soggetti a ribasso d'asta) € 187.208,09"*).

20.7. In tale ottica, del pari irrilevante è la circostanza che in detta parte del modello C non fosse stato indicato l'importo degli oneri della sicurezza (pari a € 247.942,26), trattandosi di importo indiscutibilmente escluso dalla base d'asta soggetta a ribasso.

21. Posto il carattere assorbente della prima censura del primo motivo di appello, si rileva ultronea la disamina della seconda censura – che postulerebbe che S.I.L.E.M. S.r.l., come ritenuto dal primo giudice, avesse indicato un costo della manodopera distonico rispetto alle previsioni della *lex specialis* di gara, nonché del secondo motivo di appello, diretto ad avversare il capo della sentenza di *prime cure* secondo cui l'erronea indicazione contenuta nel modello C dell'importo ribassabile della base d'asta non fosse suscettibile di essere emendato dalla stazione appaltante, non potendo considerarsi quale mero errore materiale, né fosse suscettibile di soccorso istruttorio.

21.1. Ed invero, come innanzi rilevato, non si trattava di emendare un errore materiale, ma di interpretare la *voluntas* negoziale, quale desumibile da due indici univoci del modello C, ovvero dall'esplicitazione del costo della manodopera quale importo non ribassabile, e dall'esplicita e separate indicazione del costo della manodopera concretamente offerto.

21.2. Infatti, come correttamente ritenuto da parte appellante, le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante (ex multis Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284 secondo cui all'uopo la stazione appaltante può

sempre richiedere chiarimenti : *“ciò in quanto, fronte di una sospetta incongruenza formale determinatasi fra la volontà e la sua espressione letterale, una siffatta richiesta di chiarimenti non avrebbe implicato alcuna modifica sostanziale dei dati forniti in sede di domanda di partecipazione, ma la semplice deduzione di un dato parziale, univocamente ricavabile dal contesto documentale di riferimento e tale da riallineare in toto la manifestazione di volontà all'intento effettivamente concepito. D'altra parte, la costante giurisprudenza di questo Consiglio afferma che nelle gare pubbliche è ammissibile una attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 1. Agosto 2015, n. 3769; 27 aprile 2015, n. 2082; sez. III, 10 novembre 2017, n. 5182; 21 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2014, n. 1487)”*.

21.3. A tal riguardo pertanto il soccorso che la stazione appaltante avrebbe dovuto esperire - ove ritenuto necessario, il che nell'ipotesi di specie non è avvenuto— era il c.d. soccorso procedimentale, da applicarsi peraltro, nel vigore dell'attuale codice dei contratti pubblici, tenendo conto del principio del risultato e del principio della fiducia, costituente cardini guida per l'operato delle stazioni appaltanti, secondo quanto innanzi indicato.

Come già ritenuto da questo Consiglio di Stato alla luce della disciplina recata dall'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 è possibile distinguere tra:

1) soccorso integrativo o complementivo (primo comma, lettera a) dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023., non difforme dall'art. 83, nono comma, del d.lgs. n. 50 del 2016), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico);

2) soccorso sanante (primo comma lettera b), non difforme dall'art. 83, nono comma, del d.lgs. n. 50 del 2016, che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);

3) soccorso istruttorio in senso stretto (terzo comma), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della *par condicio*) di apportarvi qualunque modifica;

4) soccorso correttivo (quarto comma): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante o dell'ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2024 n. 4984, che richiama quanto elaborato da Cons. Stato, sez. V, n. 7870 del 2023).

21.3.1. Ed invero rispetto alla fattispecie *de qua*, ove la stazione appaltante avesse ritenuto di avere dei dubbi in ordine all'effettiva portata dell'offerta economica, avuto riguardo per un verso all'erronea indicazione dell'importo non ribassabile, e per altro verso all'esplicitazione del costo della manodopera

compreso nel costo dei lavori come importo non ribassabile e alla (chiara e) separata indicazione del costo della manodopera compreso nel prezzo offerto, ben avrebbe potuto richiedere dei chiarimenti alla S.I.L.E.M. S.r.l., ricorrendo i presupposti per l'esperibilità del soccorso procedimentale (soccorso istruttorio in senso stretto alla luce della previsione dell'art. 101 comma 3 del d.l.gs. 36 del 2023).

Come chiarito di recente da questa Sezione (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2024 n. 4984, con richiamo a Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2023, n. 9541) anche nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (per tutte cfr. sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680) è consolidata nel senso che la mera richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla interpretazione dell'offerta tecnica non comporta che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell'offerta presentata in gara, se essi sono limitati a specificare la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa offerta (non è superfluo rammentare ...che nel nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. n. 36 del 2023, la fattispecie è stata testualmente prevista all'art. 101, comma 3: "*La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica*").

22. L'appello va pertanto accolto.

23. Avuto riguardo all'accoglimento dell'appello, vanno pertanto esaminati il secondo e terzo motivo del ricorso di *prime cure*, formulati da Ca.Ti.Fra. S.r.l., assorbiti dal primo giudice e dalla stessa riproposti in questa sede, ex art. 101 comma 2 c.p.a..

23.1. Con il secondo motivo Ca.Ti.Fra. S.r.l. deduceva che la commissione di gara aveva errato nel non attribuirle i 4 punti previsti dal disciplinare di gara

per il possesso della certificazione, in corso di validità, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Ca.Ti.Fra. S.r.l. sarebbe infatti in possesso, e lo avrebbe dimostrato in gara, della certificazione conforme alla norma ISO 14001: 2015, rilasciata il 26 maggio 2021, con scadenza 15 maggio 2024, dalla LL-C Certification per il Codice EA-28.

Il suddetto certificato, in tesi avrebbe valenza generale, coprendo l'intero settore EA – 28, sicché la commissione avrebbe dovuto attribuirle, così come aveva fatto per le prime due graduate, i 4 punti previsti dal disciplinare.

23.2. La disamina di tale motivo, verrà postergata alla disamina del terzo motivo, in quanto comportando, in ipotesi di ritenuta fondatezza, il riconoscimento di soli quattro punti aggiuntivi a Ca.Ti.Fra. S.r.l. sarebbe inidoneo al superamento della prova di resistenza, data la differenza di punteggio tra la medesima e S.I.L.E.M. S.r.l. (S.I.L.E.M. S.r.l. punti 55,602; Ca.Ti.Fra. S.r.l., punti 40,662).

23.3. Conseguentemente, in ipotesi di ritenuta infondatezza del terzo motivo di ricorso, tale motivo sarà considerato inammissibile per difetto di interesse, non potendo determinare un sovvertimento della graduatoria di gara.

24. Con il terzo motivo del ricorso di *prime cure* Ca.Ti.Fra. S.r.l. assumeva che l'operato della commissione di gara aveva violato la prescrizione del punto 14.2.2. - Documentazione relativa all'offerta tecnica, con riferimento al cap. A 1 “*Un servizio riguardante Opere classificate con ID S.04 punti 16*” e con riferimento al cap. B *Capitolo B. – Metodologia di sviluppo dell'intervento*, e ai suoi criteri e sub-criteri.

24.1. Segnatamente con riferimento al criterio A 1 Ca.Ti.Fra. S.r.l. assume che tra i servizi di progettazione svolti dalla Dinamica s.r.l., incaricata della progettazione da parte di S.I.L.E.M. S.r.l., in riferimento alle categorie ID Opere S.04 era stato indicato:

“*Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – “Consolidamento banchine di levante ponte Eritrea Porto di Genova” (importo lavori € 11.462.875,70)*”.

Oltre al suddetto servizio, poi, la S.I.L.E.M. S.r.l aveva riportato un altro servizio:

*“Porto Turistico Capo d’Orlando S.p.A. – “Completamento del porto turistico e da diporto di capo d’Orlando” (importo lavori € 42.506.309,96)”* che in tesi non poteva essere preso in considerazione, non essendo stato indicato il periodo in cui sarebbe stata svolta l’attività e neppure il soggetto di riferimento del servizio

24.2. Con riferimento al criterio al cap. B *Capitolo B. – Metodologia di sviluppo dell’intervento*, e ai suoi criteri e sub-criteri, assume che la figura di riferimento del progettista indicato dalla S.I.L.E.M. S.r.l era quella dell’Ing. Antonino Sutera, il quale, oltre ad elaborare il Piano di Gestione della Commessa, *“... svolgerà il ruolo di Project manager, responsabile dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche nonché esperto progettista di idraulica marittima: coordinerà e supervisionerà il gruppo di lavoro, definendo obiettivi, tempi e modalità di interazione delle diverse professionalità coinvolte, mantenendo un continuo contatto con i preposti Uffici per la verifica in progress dell’avanzamento delle attività e della piena rispondenza di quanto svolto alle esigenze della Committenza...”*.

Senonché, e questo sarebbe il punto nodale, il suddetto Ing. Antonino Sutera, non risultava tra i professionisti che componevano il gruppo di lavoro indicato nel DGUE e che, quindi, si sarebbero occupati dello svolgimento del servizio.

Il che, all’evidenza, si porrebbe in contrasto con le previsioni del disciplinare, le quali, prescrivevano che: *“La documentazione presentata dovrà includere la descrizione dell’organigramma di progetto, con l’indicazione dei professionisti che si occuperanno dello svolgimento del servizio, che dovranno coincidere con i Progettisti indicati all’interno del DGUE ...”*.

Infatti nel D.G.U.E. della DINAMICA s.r.l., prodotto in gara dalla S.I.L.E.M. S.r.l. nella tabella in cui sono stati indicati i soggetti incaricati dell’esecuzione dei servizi oggetto della procedura (cfr. pagg. 19-20 del DGUE della DINAMICA s.r.l.), il nominativo dell’Ing. Antonino Sutera non figurava

affatto tra i professionisti che si sarebbero occupati dello svolgimento del servizio.

Inoltre, con riferimento all'Ing. Antonino Sutera, in allegato al D.G.U.E., la DINAMICA s.r.l. aveva dichiarato che il medesimo, socio (titolare di una quota del 28,57% delle quote della Dinamica s.r.l.), per le specifiche ragioni indicate dalla stessa DINAMICA, sarebbe cessato dalla carica di Presidente CdA, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico in data 14 gennaio 2022.

Nel DGUE, al posto dell'Ing. Antonino Sutera, figurava, quale Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche, l'Ing. Salvatore Russo, il quale, però, non era stato indicato nella descrizione della Struttura tecnico-organizzativa per lo svolgimento dell'attività progettuale di cui alla Relazione unica, in cui, infatti, figurava l'Ing. Sutera, quale *Project manager*, responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

24.3. Entrambe le doglianze sono infondate.

24.3.1. Ed invero quanto al subcriterio A 1 è sufficiente evidenziare come il disciplinare di gara prevedesse l'assegnazione del punteggio di 16 anche in relazione ad un solo servizio riguardante opere classificate con ID S04, sebbene prevedesse la possibilità per gli operatori economici di produrre la documentazione relativa a due progetti.

Pertanto con riferimento al criterio A1 l'appellante aveva già soddisfatto la richiesta del disciplinare di gara, indicando – come riferito dalla stessa Ca.Ti.Fra. S.r.l. – sia il periodo di riferimento che il soggetto esecutore relativo a un servizio relativo a opere classificate con ID S.04.

Oltre al servizio richiesto nel disciplinare, l'offerta tecnica di S.I.L.E.M. S.r.l. conteneva anche un altro servizio di progettazione, da ritenersi un *quid pluris* volto a comprovare esclusivamente l'abitudine della società di progettazione a questo tipo di lavorazione, in quanto relativo a un servizio di opere similari per complessità, seppur classificate con ID IA.01.

Pertanto che la mancanza di dettagli relativi a quest'ultimo servizio non poteva costituire in alcun modo motivo di esclusione o di riduzione del

punteggio, avuto riguardo anche al rilievo che in relazione a tale subcriterio non era stato attribuito a S.I.L.E.M. S.r.l. il punteggio massimo di 16 ma il punteggio di 13,328.

24.3.2. Parimenti destituita di fondamento è la doglianza riferita al subcriterio B1 in quanto l'erronea e differente indicazione tra il soggetto indicato quale Project Manager nel D.G.U.E. di Dinamica S.r.l. e quello indicato nella «*Struttura tecnico-organizzativa per lo svolgimento dell'attività progettuale*» a pag. 8 della «*Relazione unica*» di S.I.L.E.M. S.r.l.. è da ascriversi a mero errore materiale, *ictu oculi* riscontrabile e pertanto rettificabile dalla stazione appaltante, atteso che proprio nella stessa relazione unica, nella pagina immediatamente successiva viene riportato l'«*Organigramma figure coinvolte nello svolgimento dell'attività progettuale*», in cui il ruolo di Project Manager risulta rivestito proprio dall'Ing. S. Russo, come indicato nel D.G.U.E. ed in cui del pari sono indicati gli altri soggetti componenti l'organigramma, corrispondenti a quelli indicati a pag. 19 e 20 del D.G.U.E. di Dinamica s.r.l..

La doglianza inoltre è del tutto fuori fuoco con riferimento al subcriterio B 2, in alcun modo riferibile alla posizione della progettista Dinamica S.r.l. in quanto riferibile alla «*Metodologia per la gestione e la fase di esecuzione delle attività*», ovvero alla fase di esecuzione dei lavori.

25. Avuto riguardo all'infondatezza del terzo motivo del ricorso di *prime cure*, il secondo motivo, come innanzi precisato, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non consentendo a Ca.Ti.Fra. S.r.l. di vincere la prova di resistenza.

26. In conclusione l'appello va accolto, mentre i motivi di ricorso formulati *in prime cure* e riproposti in questa sede da Ca.Ti.Fra. S.r.l. vanno in parte dichiarati inammissibili ed in parte respinti e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

Conseguentemente non sussistono i presupposti per disporre il subentro nel contratto né per il risarcimento dei danni, richiesti da Ca.Ti.Fra. S.r.l. con la memoria di discussione finale.

27. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alla complessità delle questioni sottese, per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e in parte respinge e in parte dichiara inammissibili i motivi assorbiti in primo grado e riproposti da Ca.Ti.Fra. S.r.l. e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese di lite del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Diana Caminiti**

**IL PRESIDENTE**

**Rosanna De Nictolis**

IL SEGRETARIO

## **LL.PP.71-24 - Incentivare la qualificazione delle Stazioni Appaltanti e ridurre la frammentazione: Circolare MIT fa il punto**

### **Un'analisi dell'Ance della recente circolare del MIT sulla qualificazione delle stazioni appaltanti**

Continua la corsa per il raggiungimento degli obiettivi PNRR volti al miglioramento dell'azione amministrativa. Dopo Circolare diffusa recentemente dalla Ragioneria Generale dello Stato (MEF) contenente linee guida utili per ridurre i tempi di pagamento delle fatture commerciali da parte delle P.A. ( e oggetto di apposita news pubblicata da questa Direzione ) anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il documento in esame, dà indicazioni per incentivare la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, ridurre la frammentazione e promuovere un sistema permanente di professionalizzazione.

Di seguito, l'analisi della circolare MIT da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche Ance.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Premessa**

Ridurre la frammentazione delle Stazioni Appaltanti e promuovere la qualificazione e la professionalizzazione ad ogni livello. Sono queste, tra le altre, le finalità che hanno mosso il legislatore del nuovo Codice dei Contratti pubblici a introdurre per la prima volta un **sistema organico di qualificazione delle Stazioni Appaltanti** (artt. 62-63 e All. II.4 del D.Lgs. 36/2023). Si tratta di un sistema **“aperto”** in cui tutti i soggetti privi dei requisiti possono avviare un *iter progressivo* per ottenerli e acquisire la qualificazione, così come perderla qualora tali requisiti vengano meno. E la Circolare, in attuazione della specifica milestone M1C1-73bis, fornisce orientamenti per **sistematizzare** le attuali norme applicabili sì da permettere alle stazioni appaltanti (di seguito anche “S.A.”) di utilizzare appieno e agevolmente tutti gli strumenti di qualificazione, committenza e aggregazione già disponibili a legislazione vigente (**I Parte** del documento), **incentivando**, altresì, le stesse a qualificarsi in ogni caso, anche negli ambiti in cui la qualificazione non è obbligatoria, in particolare per i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione (**II Parte**). Nell’**allegato**, infine, è contenuta una ricostruzione schematica della normativa ed è fornita - sulla base dei dati ANAC - un’analisi quantitativa dello stato di avanzamento del processo di qualificazione. Di seguito, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche analizza, in modo schematico, i contenuti e le indicazioni di maggiore interesse, nell’ambito di una ricostruzione più generale della materia.

**Sistema di qualificazione: soglie, fasi e requisiti. Focus sui lavori.**

Il Codice (art. 62) individua delle soglie oltre le quali si applica il regime di qualificazione:

SOGLIE	
Lavori 500.000 euro	Servizi e forniture 140.000 euro
- Qualificazione <b>necessaria</b> : per affidamenti di importo <u>pari o superiori</u> tali importi.  - Qualificazione <b>non è necessaria</b> : per procedure di importo <u>inferiore</u> alle soglie (che possono essere gestite, dunque, in autonomia anche dagli enti non qualificati) e per l’effettuazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.	

La qualificazione avviene in relazione alle varie **fasi** di realizzazione dell’opera/svolgimento del servizio (cfr. artt. 4 e ss. All. II.4 del Codice).

A. FASE DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO	
<p>La qualificazione è distinta in <b>tre livelli</b>, per ciascuno dei quali è necessario il possesso di requisiti specifici. In particolare, tali requisiti sono distinti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>progettazione e affidamento dei lavori da parte delle S.A.</b> (*)</li> <li>- progettazione e affidamento di servizi e forniture da parte delle S.A.</li> <li>- <b>affidamento da parte delle centrali di committenza</b> (*)</li> </ul> <p>(*) <i>Si riportano di seguito i livelli e i requisiti per la qualificazione nella fase di affidamento di <b>lavori</b>.</i></p>	
<p><b>Livelli</b> di qualificazione progettazione/ affidamento di <u>lavori</u> importo pari/&gt; 500.000 euro per le <b>S.A.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro (punteggio complessivo dei requisiti pari a 30 punti);</li> <li>- qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea (punteggio complessivo dei requisiti pari a 40 punti);</li> <li>- qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo (punteggio complessivo dei requisiti pari a 50 punti).</li> </ul> <p>Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.</p> <p><b>Regime transitorio fino al 30.06.2024:</b> la qualificazione può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.</p>
<p><b>Requisiti</b> per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di <u>lavori</u> per le <b>S.A.</b></p>	<p>Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);</b></li> <li>- presenza nel proprio organigramma di un <b>ufficio o struttura stabilmente dedicati</b> alla progettazione e agli affidamenti di lavori;</li> <li>- disponibilità di <b>piattaforme di approvvigionamento digitale</b> (artt. 25 e 26 del Codice).</li> </ul>
<p><b>Requisiti</b> per la qualificazione relativa all'affidamento per le <b>centrali di committenza</b></p>	<p>Le centrali di committenza si qualificano almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il livello L2 per i lavori;</li> <li>- per il livello SF2 per i servizi e le forniture.</li> </ul> <p>Le centrali di committenza per essere qualificate devono essere in possesso dei medesimi requisiti delle stazioni appaltanti, salva la riduzione del 20 per cento dei relativi punteggi.</p>

B. FASE DELL'ESECUZIONE	
<p><b>S.A. e centrali di committenza qualificate</b></p>	<p><b>Regime transitorio (fino al 31.12.2024):</b> le S.A. e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali <b>sono qualificate anche per l'esecuzione</b> rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.</p>

<p><i>Introduzione del nuovo sistema di qualificazione</i></p>	<p><b>A regime (dal 1.01.2025):</b> Dal 2025 sarà operativo il <u>nuovo sistema di qualificazione per la fase esecutiva</u> che costituisce un'innovazione priva di esperienze precedenti. Per questo il MIT ha attivato un gruppo di lavoro con ANAC, ANCI, UPI e ITACA per definire i criteri di qualificazione rilevanti per la fase esecutiva. La possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base di alcuni requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione, quali, ad esempio, il <b>rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori</b> (ciò anche al fine di rispettare gli obiettivi di riduzione dei ritardi).</p>
<p><b>S.A. e centrali di committenza non qualificate</b></p> <p><i>Sistema dell'assegnazione d'ufficio da parte di ANAC e del silenzio assenso</i></p>	<p><b>Regime transitorio (fino al 31.12.2024):</b> le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali <b>possono eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.</b></p> <p><b>A regime (dal 1.01.2025):</b> Cessato il periodo transitorio, le stazioni appaltanti non qualificate dovranno ricorrere a soggetti qualificati (centrale di committenza qualificata, stazione appaltante qualificata o soggetti aggregatori), potendo nominare un supporto al RUP operante nella struttura che ha affidato l'appalto principale. E per evitare eventuali "blocchi" delle procedure dei soggetti non qualificati, il Codice ha previsto un meccanismo di <i>silenzio assenso</i> sulla domanda rivolta al soggetto qualificato per lo svolgimento della gara. Inoltre, è previsto un <i>meccanismo di assegnazione d'ufficio</i> di una "struttura aggiudicatrice", da parte di ANAC, nell'eventualità in cui una centrale di committenza qualificata abbia respinto, anche solo una volta, la richiesta di ausilio avanzata.</p>

**Iscrizioni con riserva, di diritto e soggetti esclusi dal sistema di qualificazione**

<p><b>QUALIFICAZIONE CON RISERVA</b></p>
<p>Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento,</li> <li>- delle provincie e delle città metropolitane,</li> <li>- dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.</li> </ul> <p>La qualificazione con riserva garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. Regime transitorio: la qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.</p>
<p><b>ISCRIZIONI DI DIRITTO (ELENCO ANAC DELLE S.A. QUALIFICATE)</b></p>
<p>Il MIT, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.a., l'Agenzia del demanio e i soggetti aggregatori.</p>

**SOGGETTI ESCLUSI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

- imprese pubbliche operanti nei settori speciali;
- soggetti privati titolari di diritti speciali/esclusivi;
- soggetti privati tenuti ad applicare parzialmente la disciplina del Codice come nel caso di urbanizzazione a scomputo;
- commissari straordinari.

Tali soggetti, sottolinea il MIT nella Circolare, sono comunque tenuti a formare e valorizzare le professionalità interne.

**Principali "incentivi" previsti in favore della qualificazione e aggregazione**

- **Qualificarsi in ogni caso, anche a un livello minimo:** il Ministero invita tutte le S.A. ad attivarsi per acquisire in proprio e nel più breve tempo possibile i necessari presupposti di professionalizzazione a tale scopo richiesti; è opportuno, altresì, che tutte le S.A. considerino la possibilità di qualificarsi in ogni caso, anche a un livello minimo – quindi anche al di sotto delle previste soglie obbligatorie. Al contempo, saranno messe in atto le forme più idonee di raccordo per favorire l'accesso dei soggetti non qualificati a centrali di committenza e soggetti aggregatori.
- **Enti non qualificati e Reti di S.A. specializzate come alternativa agli affidamenti diretti:** gli enti che non hanno proceduto alla qualificazione, invece di utilizzare le procedure di affidamento diretto, sono invitati a utilizzare le centrali di committenza e analoga raccomandazione viene prevista per gli enti che hanno problemi gestionali (ad es. di ritardo di pagamento di fornitori e imprese o hanno problemi di trasferimento di fondi del livello centrale). A tal fine è opportuno favorire la costituzione di forme integrate di collaborazione (reti) di S.A. specializzate per materia e oggetto contrattuale, eventualmente anche in relazione alla classificazione del CPV, anche al fine di facilitare il loro ausilio alle S.A. non qualificate, contenendo così i costi e i tempi per finalizzare gli affidamenti.
- **Monitoraggio della posizione e simulazioni:** una volta qualificata, la S.A. dovrà verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione sì da vedere su quali elementi migliorare al fine di raggiungere i requisiti richiesti per qualificarsi (se non qualificate). In quest'ottica, è importante svolgere periodiche simulazioni avvalendosi dell'applicativo ANAC dedicato.
- **Qualificazione per settore produttivo:** si invitano tutti i soggetti a fornire all'ANAC i dati su quali siano i comparti produttivi per i quali è maggiormente richiesto l'ausilio degli enti appaltanti qualificati così da rendere previamente conoscibile l'elenco delle S.A. ausiliarie qualificate per settore produttivo.
- **Professionalizzazione del personale:** favorire l'acquisizione di competenze operative e know-how e quindi professionalizzare il proprio personale mediante il ricorso, anche ove non obbligatorio (quindi anche al di sotto delle soglie di qualificazione), all'ausilio di S.A. qualificate o centrali di committenza.
- **Strumenti di supporto:** è opportuno utilizzare il servizio di "Supporto Giuridico" offerto dal MIT e quelli offerti dall'ANAC come i pareri di precontenzioso, funzione consultiva, vigilanza collaborativa. Inoltre, l'impegno concreto delle S.A. all'utilizzo

di questi ultimi strumenti per risolvere *ex ante* criticità tecniche o giuridiche, suscettibile di insorgere anche nella fase antecedente l'esecuzione, può costituire, anche in vista delle iniziative normative di prossima introduzione, un utile elemento per valutare il livello professionalizzante e quindi qualificazione posseduto al quale, peraltro, l'ANAC potrà correlare una specifica premialità.

- **Rilascio del CIG, qualificazione e digitalizzazione:** L'ANAC, a decorrere dal 1.07.2023, non rilascia il CIG alle S.A. per procedure di importo superiore a quello corrispondente il proprio livello di qualificazione o alle soglie di qualificazione (qualora non qualificata), con ciò intendendo incentivare l'aggregazione delle stazioni appaltanti. Pertanto, l'assenza di qualificazione preclude la possibilità di procedere all'affidamento. Inoltre, il CIG non è rilasciato ai soggetti che non hanno ottemperato agli obblighi di digitalizzazione, con ciò volendo incentivare l'ottemperanza di tali obblighi per *tutti* gli enti, anche non qualificati, tenuto conto che tali disposizioni si applicano anche ad importi inferiori alle soglie di qualificazione. Pertanto, le soglie di qualificazione formalmente previste devono essere lette alla luce delle disposizioni sulla digitalizzazione che, a far data dal 1.01.2024, sono state chiamate ad operare una ulteriore "selezione" delle stazioni appaltanti nella prospettiva della specializzazione e professionalizzazione.
- **Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere:** qualora le verifiche compiute da ANAC accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l'Autorità può attivare, con le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

Si allega il testo della Circolare.



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

**Oggetto: Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).**

***Executive summary***

La presente Circolare ha la finalità di fornire una ricostruzione sistematica delle norme previste in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, nonché degli strumenti e delle indicazioni operative per incentivare il ricorso alla qualificazione in proprio o a soggetti qualificati anche al di sotto delle soglie previste dalla normativa.

Al fine di effettuare un'analisi complessiva e integrata degli obiettivi concordati in materia, nel contesto del Piano italiano di Ripresa e Resilienza, il presente atto è strutturato in due parti alle quali è allegata una nota di dettaglio contenente schede di sintesi normativa e tabelle esplicative. Nella prima parte, si precisano le **finalità** associate alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Nella seconda parte, a carattere propositivo, sono illustrati gli **incentivi** alla qualificazione per le stazioni appaltanti in possesso dei requisiti, gli **incentivi** a ricorrere a centrali di committenza per le stazioni appaltanti impossibilitate a soddisfare i requisiti di qualificazione, nonché, gli **incentivi** a ricorrere a stazioni appaltanti qualificate anche in fattispecie al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione.

Sia nella prima che nella seconda parte della presente circolare, il metodo di analisi seguito, come per i target europei, è quello di un **approccio “integrato”** alle nuove disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici, che hanno introdotto, **nel loro insieme**, un **complesso unitario** di istituti, tutti orientati, congiuntamente, sia direttamente che *de relato*, a favorire e incentivare, **a legislazione vigente**, tanto l'aggregazione quanto la professionalizzazione dell'intero sistema di *public procurement*. Tali istituti sono finalizzati ad integrare il dato giuridico che già a legislazione vigente consente il ricorso a tali strumenti, raccomandandone l'utilizzo anche nella prospettiva dei futuri obiettivi di settore.

Nell'allegato, sono schematizzati - per chiarezza espositiva - i contenuti del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché illustrati i dati relativi alla qualificazione, evidenziandone la relativa strumentalità all'obiettivo di ridurre la frammentazione e promuovere un sistema permanente di professionalizzazione.

**Sulla base di quanto premesso, le stazioni appaltanti (vedi par. 2.4) sono quindi invitate a:**

- qualificarsi in ogni caso, anche a un livello minimo, e compiere ogni sforzo in tale senso, tenuto conto che i requisiti a tale scopo previsti sono funzionali ad un migliore andamento tecnico-amministrativo dell'intero ciclo di vita delle procedure di appalto;
- verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione, sia al fine, qualora non qualificate, di valutare l'eventuale raggiungimento del livello minimo di



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

- qualificazione, sia allo scopo di poter comprendere quali siano i fattori sui quali potere intervenire per ottenere almeno il livello minimo di qualificazione;
- effettuare periodicamente simulazioni, avvalendosi dell’applicativo dell’ANAC dedicato alla qualificazione;
  - comunicare ad ANAC, con le modalità che verranno indicate, i comparti produttivi per i quali maggiormente è richiesto l’ausilio di enti appaltanti qualificati, così da rendere previamente conoscibile l’elenco delle stazioni appaltanti (ausiliarie) qualificate per settore produttivo;
  - utilizzare tutti gli strumenti già disponibili a legislazione vigente per agevolare e velocizzare la propria qualificazione e aggregazione;
  - utilizzare centrali di committenza, in particolare per gli enti che non hanno proceduto alla qualificazione, invece di utilizzare procedure di affidamento diretto;
  - utilizzare centrali di committenza, in particolare per gli enti che hanno problemi di ritardo di pagamento o hanno problemi con il trasferimento di fondi del livello centrale;
  - utilizzare reti di stazione appaltanti specializzate per materia e oggetto contrattuale, anche in relazione alla classificazione del *Common Procurement Vocabulary (CPV)*, che siano chiaramente identificabili in relazione ad eventuali professionalizzazioni per materia, riferibili specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici;
  - favorire l’acquisizione di competenze operative e know-how, e quindi “professionalizzare”, il proprio personale mediante il ricorso, anche ove non obbligatorio, all’ausilio di stazioni appaltanti qualificate o di centrali di committenza;
  - adoperarsi per favorire la costituzione di forme integrate di collaborazione (reti), anche al fine di facilitare il loro ausilio alle stazioni appaltanti non qualificate, contenendo così i costi e i tempi occorrenti per finalizzare gli affidamenti e assicurando anche adeguata pubblicità alle stesse forme di collaborazione e di reti, istituite fra enti qualificati nell’ambito di un determinato territorio.

## **Introduzione**

La milestone M1C1-73 *bis* del PNRR, introdotta a seguito della revisione del Piano approvata con la Decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, richiede l’adozione, sentita l’ANAC, di una circolare sull’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, è previsto che la circolare “*fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (art. 62, comma 6, lettera a) del d.lgs. 36/2023*”.

La nuova milestone si inserisce nell’ambito della Riforma 1.10 in tema di appalti pubblici e concessioni, in un quadro che ricomprende in modo organico anche le milestone M1C1-73 *ter* e M1C1-84 *bis*, fissate a dicembre 2024, che affidano alla Cabina di regia di cui all’articolo 221 del Codice dei contratti pubblici, sentita ANAC, il compito di valutare gli esiti del periodo di prima



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

applicazione della nuova disciplina al fine di individuare, tra l'altro, iniziative volte a incentivare la qualificazione, ridurre la frammentazione e promuovere la professionalizzazione. Ogni milestone deve essere letta congiuntamente alle altre e di ciascuna deve necessariamente tenersi conto ai fini di una corretta attuazione delle altre, all'interno di un quadro legislativo e di politiche attive in favore del sistema dei contratti pubblici organico, tracciato in conformità agli obiettivi concordati in sede europea.

Nell'ambito del nuovo quadro nazionale in materia di contratti pubblici, la qualificazione costituisce uno strumento essenziale per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la rapidità dei processi relativi al ciclo di vita dei contratti, garantendo al contempo la trasparenza e la correttezza degli appalti pubblici.

La presente circolare, in attuazione della milestone M1C1-73 bis del PNRR, è volta a fornire orientamenti e indicazioni operative per permettere alle stazioni appaltanti di utilizzare tutti gli strumenti già disponibili a legislazione vigente per agevolare e velocizzare i processi di qualificazione e aggregazione, anche in vista delle iniziative normative di prossima introduzione volte a prevedere ulteriori meccanismi incentivanti la qualificazione e la centralizzazione, si sottolinea la rilevanza delle seguenti indicazioni cui conformarsi:

La circolare è strutturata in due parti, accompagnate da un Allegato. Nella prima parte sono chiarite, all'interno di un quadro sistematico, le **finalità** associate alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Nella seconda parte, a carattere propositivo, vengono illustrati gli **incentivi alla qualificazione** per le stazioni appaltanti in possesso dei requisiti, gli **incentivi a ricorrere alle centrali di committenza** per quelle impossibilitate a soddisfare i requisiti di qualificazione nonché gli **incentivi** a ricorrere a stazioni appaltanti qualificate **anche negli ambiti in cui la qualificazione non è obbligatoria, in particolare per i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione.**

Il metodo di analisi seguito è quello di un approccio integrato alle nuove disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici, che hanno introdotto, nel loro insieme, un complesso unitario di istituti, tutti orientati, congiuntamente, sia direttamente che *de relato*, a favorire e incentivare, a legislazione vigente, tanto l'aggregazione quanto la professionalizzazione dell'intero sistema di *public procurement*.

Nell'allegato alla circolare è contenuta una ricostruzione schematica della normativa relativa al nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ed è fornita un'analisi quantitativa dello stato di avanzamento del processo di qualificazione, sulla base dei dati ANAC, evidenziandone la strumentalità all'obiettivo di ridurre la frammentazione e promuovere un sistema permanente di professionalizzazione.



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

## **Parte I**

### **Sistematizzazione delle norme applicabili: il quadro normativo di riferimento, le novità introdotte e prime linee attuative**

#### **1. Il sistema di qualificazione nell'ambito del nuovo Codice**

In coerenza con quanto previsto dagli obiettivi della Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni del PNRR in tema di riduzione della frammentazione delle stazioni appaltanti, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha disciplinato in maniera organica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, con l'intento di rafforzare la capacità amministrativa e promuovere un percorso di professionalizzazione permanente funzionale a migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Gli **articoli 62 e 63 del nuovo Codice**, dedicati rispettivamente a aggregazioni e centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, hanno delineato per la prima volta in modo compiuto il composito **sistema soggettivo dei contratti pubblici** dal lato delle stazioni appaltanti, indicando puntualmente le attività che tali soggetti possono realizzare e il ruolo che rivestono le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate in relazione alla finalità di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica.

Le norme definiscono un sistema **“aperto” e non “a numero chiuso”**: **tutti i soggetti, muniti dei requisiti necessari, infatti, possono ottenere la qualificazione, così come perderla, qualora tali requisiti vengano meno. Parallelamente, le amministrazioni che non possiedono i necessari requisiti di qualificazione in un determinato momento, possono comunque, in virtù proprio del carattere “aperto” del sistema introdotto, ottenere la qualificazione nel livello richiesto in un secondo tempo** (sul punto si veda anche *infra*).

Nell'ottica di un sistema di qualificazione configurato quale **iter progressivo** di acquisizione di competenze, anche settoriali e per materia, si segnala l'opportunità che le stazioni appaltanti intraprendano un percorso funzionale al conseguimento dei diversi livelli di qualificazione **per tappe, fondato su un'attività progressiva e per obiettivi da raggiungersi nel tempo**, sulla base di fasi definite *ex ante*.

Tale percorso è anche funzionale all'obiettivo di evitare il sovraccarico di compiti per le centrali di committenza e per le stazioni appaltanti qualificate, valorizzando la loro capacità di offrire – in base anche alle relative competenze ed esperienze – diverse modalità di supporto alle stazioni appaltanti non qualificate, incluso lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria e di appalti congiunti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche e del livello di complessità dell'appalto.

In via generale, è necessario evidenziare che, accanto a tali disposizioni, sono presenti nell'ordinamento vigente ulteriori strumenti idonei a supportare e promuovere il predetto percorso di qualificazione, grazie, fra l'altro, al ruolo amministrativo e regolatorio esercitato dalla stessa ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del Codice, il quale, accanto alla “vigilanza collaborativa” ex art. 222, comma 3 del Codice e all'espressione di pareri di precontenzioso ex art. 222, comma 4 del Codice



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

(sul punto si veda *infra* par. 1.4), prevede quali strumenti per la corretta e più puntuale attuazione delle disposizioni in materia, la predisposizione di bandi tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri atti amministrativi generali, finalizzati a garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui la stessa Autorità, del resto, già fornisce supporto (anche) facilitando l'omogeneità dei procedimenti amministrativi mediante la redazione di Comunicati, FAQ e Vademecum Operativi.

Premesso quanto sopra, al fine di assicurare la complessiva sostenibilità del sistema fin dal suo avvio, con il Codice dei contratti pubblici sono stati disciplinati:

- un **regime transitorio *ad hoc*** del meccanismo di qualificazione riferito a puntuali aspetti relativi a requisiti e a fasi di realizzazione della commessa;
- un sistema di **qualificazione con riserva in sede di prima applicazione** per le unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni;
- un corpus normativo "**a regime**".

## 2. Le principali novità

L'insieme delle disposizioni introdotte *ex novo* nel Codice delinea una specifica disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (per una ricostruzione schematica, cfr. la scheda di sintesi normativa nell'Allegato alla circolare).

Nel dettaglio, la qualificazione avviene in relazione alle **varie fasi** di realizzazione dell'opera pubblica o dell'acquisizione della fornitura o dello svolgimento del servizio (da un lato, progettazione tecnico amministrativa e affidamento, dall'altro esecuzione).

**Per la progettazione e l'affidamento**, il sistema è disegnato facendo riferimento a **tre livelli di qualificazione**. Nell'allegato II.4 al Codice, dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza in attuazione dell'articolo 62 del Codice, i **requisiti necessari** per accedere ai diversi livelli di qualificazione sono declinati distintamente per la progettazione e l'affidamento dei lavori da parte delle stazioni appaltanti (art. 4), per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti (art. 6) e per l'affidamento da parte delle centrali di committenza (art. 7) (cfr. anche *infra*).

**Per la fase di esecuzione**, i requisiti di qualificazione sono indicati a grandi linee nell'articolo 8 dell'allegato, sia per le stazioni appaltanti che per le centrali di committenza. In quest'ultimo articolo, è stata, altresì, disegnata una **disciplina transitoria specifica** per l'esecuzione:

- le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali, sono qualificate, in una prima fase sperimentale fino al 31 dicembre 2024, anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica;

- le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, nella prima fase sperimentale, eseguire i



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

contratti se sono iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Infine, al successivo articolo 9 dell'allegato II.4 viene dettata la disciplina transitoria dell'iscrizione con riserva, nei modi e nei termini in cui questa è prevista (sino al 30 giugno 2024).

L'allegato II.4, in attuazione degli articoli 62 e 63 del Codice, mette quindi **“a regime”** in modo puntuale e dettagliato **il nuovo sistema di qualificazione** delle stazioni appaltanti inaugurato dal Protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANAC del 17 dicembre 2021, cui ha fatto seguito la deliberazione dell'ANAC n. 441 del 28 settembre 2022, che ha introdotto la disciplina dei requisiti di qualificazione e dell'iscrizione delle stazioni appaltanti nell'apposito elenco gestito dall'Autorità.

### **3. L'articolo 62 su aggregazioni e centralizzazione delle committenze**

L'articolo 62, comma 1, del Codice individua le **soglie oltre le quali si applica il regime di qualificazione**: per servizi e forniture, si tratta della soglia prevista per gli affidamenti diretti; per i lavori, la soglia è fissata in misura pari a cinquecentomila euro. Le procedure di affidamento di importo inferiore a queste soglie possono essere gestite da tutte le stazioni appaltanti, anche non qualificate.

Nell'ambito soggettivo di applicazione del sistema di qualificazione, oltre alle stazioni appaltanti e centrali di committenza, rientrano anche i cd. **soggetti aggregatori** di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, **iscritti di diritto nell'elenco ANAC** ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del Codice. Tali enti, uno per ciascuna regione oltre Consip S.p.a., sono funzionali all'acquisizione di servizi e forniture.

L'articolo 62 specifica al comma 5 le **attività che possono essere svolte dalle stazioni appaltanti qualificate**. Le stazioni appaltanti qualificate possono: effettuare, in funzione del livello di qualificazione posseduto, gare di importo superiore alla soglia di cui al comma 1; acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate; svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; procedere mediante appalti congiunti (disciplinati al comma 14); utilizzare autonomamente strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate nonché effettuare autonomamente ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle medesime.

Le **stazioni appaltanti non qualificate** (art. 62, comma 6), invece, per effettuare tali attività (tutte relative alla fase di progettazione e affidamento) devono ricorrere a una centrale di committenza qualificata e, per le attività di committenza ausiliaria, a centrali di committenza qualificate e stazioni appaltanti qualificate.

Il perimetro delle attività che le stazioni appaltanti non qualificate possono svolgere è comunque tale da consentire di:

- procedere ad affidamenti per servizi e forniture di valore inferiore alla soglia europea, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

inferiore a un milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;

- o effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

In relazione, invece, alla **fase esecutiva** del contratto, le **stazioni appaltanti non qualificate** ricorrono a una centrale di committenza qualificata, a una stazione appaltante qualificata o a soggetti aggregatori, potendo nominare un supporto al RUP operante nella struttura che ha affidato l'appalto principale.

Il comma 9 dell'articolo 62, inoltre, specifica le modalità di regolamentazione del rapporto che intercorre fra stazione appaltante e centrale di committenza; quest'ultima deve essere sempre individuata sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. comma 15) e può essere ubicata anche in altro Stato membro dell'Unione europea (cfr. comma 16).

Il comma 10 delinea, invece, il sistema che garantisce alla stazione appaltante non qualificata di poter fare **sempre** affidamento su una centrale di committenza o stazione appaltante qualificata che assicuri lo svolgimento della gara. Ciò avviene prevedendo la formazione del **silenzio assenso** sulla domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza o stazione appaltante qualificata. Inoltre, è previsto un meccanismo di **assegnazione d'ufficio** di una "struttura aggiudicatrice", da parte di ANAC, nell'eventualità in cui una centrale di committenza qualificata abbia respinto, anche solo una volta, la richiesta di ausilio avanzata.

#### **4.2. Il regime di esclusione dal sistema di qualificazione**

Sono **esclusi** dal sistema di qualificazione le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dalla disciplina dei settori speciali, pur prevedendosi la possibilità di integrazione dell'allegato II.4, al fine di disciplinare i criteri di qualificazione per tali soggetti, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza (art. 62, comma 17).

Nel dettaglio, sono espressamente esclusi dall'applicazione degli artt. 62 e 63 del Codice gli enti aggiudicatori, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi, quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 e, dunque, qualora operino affidamenti di contratti pubblici inerenti ai settori del gas e dell'energia termica, dell'elettricità, dell'idrico, dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana, dei servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Segnatamente, pertanto, alla luce dell'insieme delle disposizioni in materia, risultano escluse dall'applicazione del sistema di qualificazione:

- le imprese pubbliche, ovvero qualsiasi impresa, operante nei settori speciali, su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione;



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

- i soggetti privati titolari di diritti speciali e/o esclusivi, ossia i soggetti privati e/o partecipati senza forme di controllo pubblico nel senso indicato dal legislatore (cfr. art 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 175/2016), operanti nei settori speciali. A tale riguardo, si rammenta come la precitata disposizione chiarisca che ricorre il «controllo», non solo nella situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, ma anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo medesimo.

Inoltre, risultano sottratti all'applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:

- i soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e All. I.12 del vigente Codice dei contratti pubblici);
- i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge n. 67 del 1997, espressamente richiamato dall'articolo 223 del Codice, i Commissari straordinari, per l'attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa eurounitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento e che analoga previsione è contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, pertanto, si ritiene che i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, quando operano come stazione appaltante possano prescindere dalla qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice.

In via generale, il sistema di qualificazione presuppone che tutti i soggetti, inclusi quelli esclusi dal regime di qualificazione, assicurino in ogni caso, nell'ambito dei propri piani formativi, la promozione di percorsi idonei a garantire la crescita della capacità amministrativa all'interno del processo di evoluzione delle competenze professionali del personale.

Per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di **partenariato pubblico privato**, il Codice richiede una qualificazione almeno del livello intermedio L2 (art. 62, comma 18).

#### **5. L'articolo 63 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza**

L'articolo 63 disciplina nel dettaglio il sistema di qualificazione, istituendo presso l'ANAC un **apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate** di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

**L'elenco è aperto** in quanto soggetto a periodici aggiornamenti.



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

Al suo interno sono **iscritti di diritto** il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.a., l'Agenzia del demanio e i soggetti aggregatori.

In sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza delle **unioni di comuni**, delle **province** e delle **città metropolitane**, dei **comuni capoluogo di provincia** e delle **regioni** sono **iscritte con riserva**.

L'elenco è gestito da ANAC, che ne stabilisce le modalità attuative, nonché gli ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva (cfr. art. 63, comma 13). Al riguardo, è prevista anche una **disposizione antielusiva** rispetto all'attività di attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione e un sistema sanzionatorio volto a **monitorare** il corretto e progressivo adeguamento al sistema di qualificazione, prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e, nei casi più gravi, la sospensione dalla qualificazione (sul punto di veda *infra*).

## **Parte II**

### **Gli incentivi previsti dall'ordinamento**

#### **in favore della qualificazione e aggregazione delle stazioni appaltanti**

Alla luce delle regole del sistema di qualificazione sin qui illustrate e dell'analisi delle tendenze attuative nel primo anno di efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici, la presente circolare intende portare all'attenzione delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori gli **incentivi alla qualificazione**, come "processo amministrativo" progressivo associato a specifici parametri di valutazione riguardanti le varie fasi relative al ciclo di vita dei contratti.

#### ***1. Incentivi a valorizzare gli strumenti del sistema di qualificazione anche al di sotto delle soglie e al di fuori degli obblighi previsti ex lege***

**Per la fase di affidamento**, il legislatore italiano, nell'ottica di **favorire l'aggregazione** delle stazioni appaltanti e **promuovere la professionalizzazione** delle amministrazioni aggiudicatrici, ha adottato specifiche misure, sia di carattere "speciale" per gli appalti rientranti nel PNRR, sia "a regime" con le nuove disposizioni dettate specificamente in materia di qualificazione delle Stazioni appaltanti, illustrate di seguito in dettaglio.

##### *1.1 Opere PNRR/PNC*

In sede di adozione della normazione speciale in materia di affidamenti rientranti nel PNRR/PNC, è stato previsto un regime temporaneo di qualificazione *ad hoc* per le stazioni appaltanti, con l'intento di favorire il processo di aggregazione delle amministrazioni aggiudicatrici e, dunque, la tempestività



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

degli affidamenti, che è stato prorogato sino al 30 giugno 2024<sup>1</sup>. **A decorrere dal 1° luglio 2024, le regole della qualificazione del nuovo Codice si applicano anche agli appalti PNRR/PNC.**

*1.2 Condizione necessaria per il rilascio del CIG*

Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di qualificazione obbligatoria (art. 62, comma 1), ai sensi dell'articolo 62, comma 2 del nuovo Codice, a far data dal primo luglio 2023, è previsto che *“l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”*. con ciò intendendo incentivare l'aggregazione delle stazioni appaltanti. Pertanto, **l'assenza di qualificazione preclude la possibilità di procedere all'affidamento.**

*1.3 I requisiti relativi alla digitalizzazione*

Ai sensi dell'articolo 225, comma 2, è previsto che *“a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai soggetti che, sebbene vi siano tenuti, non si sono adeguati a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35 e 36”*, in materia di digitalizzazione, con ciò volendo incentivare non solo l'aggregazione delle stazioni appaltanti in quanto tale, ma anche una maggiore professionalizzazione delle amministrazioni mediante il processo di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto. **I requisiti relativi alla digitalizzazione si applicano anche per gli affidamenti al di sotto delle soglie di qualificazione obbligatoria di cui all'articolo 62, comma 1.**

Pertanto, le soglie di qualificazione formalmente previste dall'articolo 62 del Codice dei contratti pubblici devono essere lette alla luce delle disposizioni sulla digitalizzazione che, a far data dal 1° gennaio 2024, sono state chiamate ad operare una ulteriore “selezione” delle stazioni appaltanti nella prospettiva della specializzazione e professionalizzazione.

Le stazioni appaltanti non qualificate, laddove non dotate di piattaforme certificate, dovranno provvedere per la gestione degli affidamenti e per il rispetto dei connessi obblighi informativi tramite accordi di committenza ovvero ricorrendo al supporto amministrativo di stazioni appaltanti qualificate.

*1.4 Vigilanza collaborativa, pareri di precontenzioso, Collegio consultivo tecnico*

Nel contesto degli strumenti normativi previsti dall'ordinamento per facilitare e incentivare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti **a legislazione vigente**, oltre a quanto precedentemente evidenziato (parte I, par. 1), si segnalano altresì ~~anche altri~~ ulteriori istituti che l'ordinamento ha comunque predisposto per “accompagnare” le stazioni appaltanti nella predisposizione della documentazione di gara e nella risoluzione di controversie insorte durante la fase di affidamento.

<sup>1</sup> Segnatamente, infatti, con il decreto-legge c.d. Semplificazioni (d.l. 77/2021) aveva previsto che, ex art. 52, comma 1: *“nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 (del d.lgs. 50/2016), attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*. La proroga al 30 giugno 2024 è avvenuta con l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

Ci si riferisce, in primo luogo, alla “**vigilanza collaborativa**” di ANAC (cfr. art. 222, comma 2 del Codice) e al ricorso ai **pareri di precontenzioso ANAC** (cfr. art. 220, comma 4 del Codice) o, anche, seppure in subordine e avendo sempre presente l’obiettivo di un doveroso contenimento dei costi della commessa pubblica, al ricorso ad altri strumenti, alternativi a quelli giurisdizionali, idonei a **prevenire o risolvere rapidamente controversie o dispute tecniche** di ogni natura che possano insorgere **durante la fase di affidamento e/o di esecuzione del contratto**, quale il **Collegio consultivo tecnico “facoltativo” e non obbligatorio** (cfr. artt. 215 e 218 del Codice).

L’impegno concreto delle stazioni appaltanti all’utilizzo dei predetti strumenti per risolvere *ex ante* criticità tecniche o giuridiche di ogni natura, suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto (ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione) può anche costituire, anche in vista delle iniziative normative di prossima introduzione volte ad incentivare il processo di qualificazione, un utile elemento per valutare il livello di professionalizzazione e quindi di qualificazione posseduto al quale, peraltro, la stessa ANAC potrà correlare una specifica e concreta premialità. Tale prospettiva sarà specificamente esaminata nell’ambito del correttivo al Codice dei contratti pubblici.

#### *1.5 Incentivi alla qualificazione anche al di fuori dell’obbligo*

Nel contesto normativo ed attuativo sin qui descritto, nel quale tutti gli incentivi alla qualificazione delle stazioni appaltanti sono innestati nell’ordinamento nell’ottica di favorire una professionalizzazione (e aggregazione) delle amministrazioni aggiudicatrici, è necessario interpretare le regole sulla qualificazione non solo come limiti *all’operatività delle medesime stazioni appaltanti*, ma soprattutto come una *ulteriore possibilità* di acquisizione di competenze.

**Pertanto, anche al di fuori degli ambiti in cui la qualificazione è obbligatoria, le stazioni appaltanti sono sempre chiamate a utilizzare il meccanismo di qualificazione, anche in considerazione delle iniziative normative di prossima introduzione volte ad incentivare il processo, nella prospettiva di un costante miglioramento dell’azione amministrativa rispetto all’intero ciclo di vita degli appalti pubblici.** Ne deriva un incentivo a lavorare sui **criteri di qualificazione “in proprio”** delle stazioni appaltanti che sono dotate di idonea esperienza e requisiti organizzativi.

L’intero sistema di qualificazione deve rappresentare un **punto di riferimento anche per quegli enti che, a normativa vigente, risultano esclusi dall’applicazione degli artt. 62 e 63** (sul punto si veda *supra* §1). Per tali soggetti, il raggiungimento dei requisiti ivi previsti non rappresenta una “*conditio sine qua non*” per l’affidamento e l’esecuzione di contratti di appalto, ma rappresenta nondimeno un valido ed efficace standard in relazione al quale commisurare la propria capacità amministrativa ed esecutiva nel realizzare appalti di qualità.

Inoltre, la possibilità prevista specificamente dall’art. 62, comma 11 per le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) di svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, **attività di committenza ausiliarie** in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale, consente, **anche per affidamenti al di sotto delle soglie obbligatorie di**



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

**qualificazione**, che le Stazioni appaltanti non qualificate possano comunque beneficiare, ai fini della propria professionalizzazione, delle competenze già possedute dall'amministrazione ausiliaria che, infatti, può direttamente e "sul campo" trasferire know-how e competenze operative al personale dell'ausiliata (anche qualora quest'ultima potrebbe già procedere autonomamente agli affidamenti).

In tal caso, in considerazione dell'avvio di un virtuoso processo di professionalizzazione e di un parallelo *iter* di aggregazione degli enti appaltanti "sul campo", ANAC può correlare l'incentivo all'ottenimento di un punteggio premiale per la qualificazione (o per il raggiungimento di un livello di qualificazione superiore) delle stazioni appaltanti, purché, in coerenza con le finalità sopra rappresentate, la stazione appaltante ausiliata ricorra all'istituto della qualificazione anche al di sotto delle soglie quale strumento di crescita professionale del proprio personale (in primis, i RUP, ma anche i DL, i DEC e i funzionari amministrativi).

#### *1.6 Autovalutazione*

Per le ragioni sopra evidenziate, tutti gli enti sono invitati, anche in vista delle iniziative normative di prossima introduzione volte ad incentivare il processo di qualificazione tutti gli enti sono invitati a **confrontarsi strutturalmente con i requisiti previsti per la qualificazione, utilizzando a tal fine anche gli appositi strumenti di autovalutazione messi a disposizione da ANAC**. L'autovalutazione consente infatti di rilevare eventuali scostamenti rispetto agli standard di qualificazione previsti a normativa vigente, individuando chiaramente quali sono i profili organizzativi o esperienziali da potenziare e, ove questo non sia possibile, rivolgendosi in via prudenziale a stazioni appaltanti già qualificate. **Il potenziamento della capacità di autovalutazione delle stazioni appaltanti appare oggi più che mai strategico anche nella prospettiva della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici**, che introduce un ulteriore filtro a favore della professionalizzazione e specializzazione delle strutture amministrative.

In tale ottica, si invitano le **stazioni appaltanti non qualificate o appartenenti alla categoria di quelle qualificate con riserva, a verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione**, sia al fine di valutare l'eventuale raggiungimento del livello minimo di qualificazione, sia allo scopo di poter comprendere quali siano i fattori sui quali potere intervenire per ottenere almeno il livello minimo di qualificazione, assume un particolare rilievo alla luce della possibilità di considerare il compimento dell'esercizio di autovalutazione (avvalendosi dell'applicativo dell'ANAC) come un ulteriore elemento premiante per acquisire la qualificazione (o un livello superiore di qualificazione). Del resto, lo stesso art. 63, comma 13 prevede che *"l'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva finalizzata a consentire e alla centrale di committenza...di acquisire la capacità tecnica e amministrativa richiesta"*.

#### *1.7 Supporto giuridico offerto dal MIT*

Le stazioni appaltanti, al fine di acquisire maggiore consapevolezza in merito al raggiungimento di taluni target e competenze, possono ottenere elementi di chiarezza e ausilio tecnico attraverso il servizio di "Supporto giuridico" offerto dal MIT a tutti i soggetti attuatori del Codice dei contratti pubblici, operante ai sensi dell'articolo 223, comma 1.



*Al Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

In dettaglio, il servizio Supporto Giuridico, realizzato in collaborazione tra MIT, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), in via di ulteriore implementazione a seguito delle attività di prossima definizione volte ad estenderne la portata con uno specifico focus sugli aspetti della professionalizzazione, qualificazione e digitalizzazione, in attuazione dell'art. 223, comma 1, del Codice dei contratti pubblici svolge la propria attività esclusivamente in favore delle stazioni appaltanti (cfr., al riguardo, la definizione di SA ex art. 1 dell'All. I.1), tenute all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, favorendo l'uniformità nell'interpretazione della disciplina dei contratti pubblici, nonché la formazione di "best practices" consolidate. L'attività di supporto giuridico è rivolta esclusivamente alle stazioni appaltanti, che possono presentare, mediante l'apposito format, quesiti attinenti a problematiche attuative del Codice. Le risposte elaborate dal servizio vengono asseverate dall'Unità Operativa di Coordinamento (UOC), istituita presso il Ministero, che si riunisce con cadenza periodica, di regola una volta al mese. Nel primo anno di attuazione del Codice, dal 1° luglio 2023 al 1° luglio 2024, il servizio ha ricevuto circa 700 richieste di parere, di cui ne ha pubblicato circa 300 in considerazione della loro valenza giuridica nel dettare indirizzi interpretativi di carattere generale. I tempi di elaborazione delle risposte dipendono dalla complessità del quesito e dal numero di quesiti presentati, che in ogni caso vengono di regola esaminati nell'arco di un mese. Subito dopo l'asseverazione, le risposte alimentano una specifica banca dati liberamente accessibile attraverso un'apposita piattaforma (<https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico>), e sono rinvenibili anche mediante ricerca per materia. Il rilascio di un parere relativo ad un concreto caso di specie, e la consultazione immediata di soluzioni offerte per analoghe fattispecie possono pertanto offrire un valido supporto amministrativo, sia, direttamente, per migliorare la rapidità decisionale e ridurre i tempi di decisione, sia, indirettamente, per autovalutare la propria capacità in merito al raggiungimento di taluni requisiti di qualificazione. La prossima creazione, inoltre, di una apposita sezione *ad hoc* della piattaforma, dedicata alla pubblicazione di appositi **format di atti amministrativi non generali** (quali ad esempio, determine a contrarre o avvisi di preinformazione, consultazioni di mercato, valutazioni di preventivi/indagini di mercato etc.), predisposti in condivisione con ANAC, potrà costituire un **ulteriore ausilio** alle stazioni appaltanti per supportare e incentivare la propria professionalizzazione e, dunque, la propria efficienza e capacità amministrativa.

Al fine di fornire strumenti di supporto univoci alle stazioni appaltanti, si rappresenta infine come sia stato già rappresentato in sede di Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici ex articolo 221 (seduta del 25 giugno 2024), la piena disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a stabilire sinergie tra tutti gli strumenti attuativi del Codice complessivamente previsti dall'ordinamento, ivi compresa la condivisione, in seno alla stessa Cabina, di quelle richieste di parere pervenute e aventi ad oggetto questioni giuridiche di portata generale, particolarmente significative per stazioni appaltanti e operatori economici.

### *1.8 Specializzazione del procurement*

Infine, la stessa metodologia che procede dalla classificazione del **Common Procurement Vocabulary (CPV)**, utilizzata da ANAC per orientare la propria analisi dei dati sulla rapidità decisionale media delle stazioni appaltanti può essere efficacemente **utilizzata anche dalle stesse**



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

**stazioni appaltanti** per indirizzare la propria specializzazione, **incentivando** così una **professionalizzazione per materia riferibile specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici** grazie ad una più chiara, puntuale e uniforme descrizione dell'oggetto contrattuale di riferimento.

Ciò sarà funzionale non solo alla creazione di un sistema di qualificazione più efficace ed efficiente, ma anche a **incentivare una aggregazione e creazione di reti di stazioni appaltanti "specializzate"**, più facilmente **individuabili ed identificabili** (per oggetto contrattuale, grazie al riferimento ai CPV) sull'intero territorio nazionale.

Al perseguimento di tale obiettivo, contribuirà anche l'istituzione, nel decreto legislativo "correttivo" al Codice dei contratti pubblici, di un Tavolo tecnico di coordinamento, con specifiche competenze in materia di specializzazione dell'attività di committenza ausiliaria, fra cui l'attività di promozione della specializzazione per sfere di attività e ambiti settoriali o geografici (ove si registrano scostamenti fra la domanda e l'offerta di attività di committenza) e l'individuazione dei soggetti dotati di specifica competenza ed esperienza in attività ad elevata complessità o specializzazione. Al predetto Tavolo dovranno essere in particolare attribuite attività connesse:

a) al monitoraggio dell'attività di committenza, al fine di prevenire scostamenti tra la domanda e l'offerta dei relativi servizi sia sul piano della distribuzione territoriale, sia rispetto agli ambiti settoriali di interesse;

b) alla promozione della specializzazione dell'attività di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale, anche attraverso l'individuazione degli incentivi disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento dell'attività di committenza.

### *1.9 Indicazioni di sintesi*

Da quanto illustrato in questa sezione, emerge l'invito rivolto alle stazioni appaltanti ad **utilizzare concretamente tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per facilitare e velocizzare la propria qualificazione** (e aggregazione), anche al di fuori degli ambiti in cui la qualificazione è obbligatoria, tenendo in considerazione non solo il singolo target da conseguire, ma il complesso dei requisiti, così come stabiliti dalla normativa vigente e concordati (anche in sede europea) in un'ottica integrata e di insieme.

## **2. La qualificazione delle stazioni appaltanti relativa alla fase esecutiva del contratto**

Al fine di offrire alle stazioni appalti orientamenti in materia di qualificazione, si ritiene di dover riservare particolare attenzione al regime giuridico, introdotto *ex novo* dal vigente codice dei contratti pubblici, relativo alla **qualificazione per la fase esecutiva** del contratto. L'art. 62 e l'All. II.4, infatti, nell'ottica di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di acquisire la professionalità richiesta anche nella fase di effettuazione dei lavori o di concreta acquisizione dei servizi e delle forniture, individuano alcuni parametri da soddisfare, puntualmente indicati dalle predette disposizioni:

- a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
- b) dotazione di un sistema di formazione e aggiornamento del personale;
- c) esecuzione di contratti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

- d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC.

Ciò, in coerenza con gli obiettivi previsti dallo stesso art. 1, comma 2, lett. c) della stessa Legge Delega n.78/2022 che invitava il legislatore ad una *“ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (...) al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse (...) potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti”*.

La qualificazione relativa all'intero ciclo di vita del contratto costituisce, il portato di quel principio del risultato informatore dell'intera disciplina codicistica (cfr. art. 1) che, in quanto tale, deve essere operante non solo nella fase pubblicistica dell'affidamento, ma anche nella fase privatistica della realizzazione e acquisizione di un lavoro, servizio e fornitura.

Previsto per la prima volta nell'ordinamento giuridico, l'obbligo per le stazioni appaltanti di professionalizzarsi e aggregarsi anche nella fase di esecuzione del contratto di appalto, è stato infatti introdotto secondo alcuni scaglioni temporali definiti dal legislatore:

- **fino al 31 dicembre 2024**, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica;**
- a decorrere dal **1° gennaio 2025**, la possibilità di eseguire il contratto al di sopra delle soglie di qualificazione viene invece valutata sulla base di alcuni requisiti relativi **ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente** la domanda di qualificazione (cfr. art. 8 dell'Allegato II.4).

Diversamente da quanto avvenuto per la fase di affidamento, non si hanno esperienze significative in materia di gestione della fase di esecuzione per conto di altre stazioni appaltanti. **Alla luce del principio del risultato** sopra richiamato, tuttavia, **i requisiti previsti dall'art. 8 dell'All. II.4 possono intendersi non quali target sussistenti e cristallizzati una volta per tutte ex ante, ma quali obiettivi perseguibili gradualmente nel tempo da parte di tutte le stazioni appaltanti.**

In sostanza, il sistema di qualificazione per l'esecuzione deve puntare alla professionalizzazione di tutte le stazioni appaltanti che eseguono i contratti, in via progressiva e continuativa.

Del resto, l'intero sistema di qualificazione, come anche sopra rilevato, si configura come un **sistema amministrativo aperto** che, in quanto tale, risulta **a formazione progressiva e graduale** che ha il proprio inizio nell'avvio mediante la presentazione dell'istanza di qualificazione e la sua conclusione con l'adozione del provvedimento finale relativo all'accertamento circa la sussistenza o meno dei requisiti.

Si rammenta, a tal fine, ancora una volta, la centralità del rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; tale requisito, infatti, verrà valutato non solo con riferimento al doveroso rispetto dell'obbligo normativo, ma anche tenendo in considerazione il fattivo percorso di allineamento con i termini di legge intrapreso dalla stazione appaltante per rientrare da pregresse



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

situazioni di ritardo dei pagamenti, secondo il Piano degli interventi previsto dall'art. 40 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Per quanto riguarda le tempistiche necessarie per rendere il sistema di qualificazione operativo anche in riferimento alla fase di esecuzione dei contratti, è stato attivato un **gruppo di lavoro con Anac, Anci, Upi e Itaca finalizzato alla messa a punto dei criteri di qualificazione rilevanti**.

### **3. Il monitoraggio costante del processo di qualificazione delle stazioni appaltanti e il ruolo degli strumenti per la promozione dell'aggregazione**

Oltre all'incentivo alla qualificazione nella fase di affidamento ed esecuzione, il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti deve essere inteso come un "processo" amministrativo da sottoporre ad un costante monitoraggio da parte delle competenti amministrazioni centrali dello Stato italiano, in collaborazione con ANAC.

Tale **percorso** implica, in particolare, l'esigenza di un **monitoraggio periodico** dell'andamento della qualificazione rispetto ai tre parametri di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 8 dell'Allegato II.4, **nonché delle ulteriori informazioni** messe a disposizione dalle stazioni appaltanti qualificate inerenti alle **proprie specializzazioni nei diversi comparti produttivi**. **Ciò è funzionale a consentire, anche in considerazione dell'oggetto dell'affidamento, una scelta dell'ente appaltante (da parte dell'amministrazione non qualificata) efficiente e consapevole.**

In tale ottica, appare utile promuovere e sviluppare, nel rispetto dei diversi modelli di aggregazione, programmi volti a rendere più efficiente il sistema di qualificazione, prevedendo a tale fine, fra l'altro, una **nuova sede di coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori** e un'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di perseguire risparmi di spesa e minori aggravii amministrativi per le singole stazioni appaltanti, nonché di facilitare la condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilità dei modelli di eccellenza.

Al fine di costruire una **rete di stazioni appaltanti** diffuse capillarmente sul territorio e auspicabilmente specializzate per acquisti specifici si potrà valutare di dare anche attuazione alla previsione contenuta nella legge 78 del 2022 laddove prevede all'articolo 1, comma 2, lettera c), *"l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche"*.

In attuazione di tale indirizzo, è opportuno **orientare la specializzazione** dei soggetti aggregatori ovvero di ulteriori soggetti che abbiano una natura di centrale di committenza verso quelle aree specialistiche per le quali si registra una necessità sia di maggiore capillarità sul territorio, sia di adeguate competenze settoriali per affidamenti caratterizzati da particolare complessità. Ci si riferisce, ad esempio, alla caratterizzazione e specializzazione di alcuni soggetti aggregatori per lo svolgimento di affidamenti relativi al settore sanitario o a quello dell'istruzione o del partenariato pubblico-privato. In particolare, appare prioritario costituire una rete di soggetti aggregatori specializzati/centrali di committenza, idonei a fornire un adeguato supporto amministrativo alle stazioni appaltanti diffuse sul territorio, ma di regola prive di qualificazione, come le istituzioni scolastiche.



**Per tale ragione, si invitano tutte le stazioni appaltanti qualificate e operanti in un medesimo territorio e/o per settori o comparti affini, a creare forme integrate di collaborazione, anche al fine di garantire un efficace supporto alle stazioni appaltanti non qualificate, contenendo così i costi e i tempi occorrenti per finalizzare gli affidamenti.** Tale modalità operativa, oltre a facilitare il ricorso a stazioni appaltanti ausiliarie, può altresì consentire la promozione di un effettivo grado di professionalizzazione e specializzazione delle amministrazioni appaltanti, capace di intercettare le specifiche esigenze di contrattualizzazione dei lavori, servizi e forniture maggiormente ricorrenti in una determinata area territoriale e/o settore di competenza.

Pertanto, anche al fine di assicurare maggiore trasparenza alle procedure di individuazione delle stazioni appaltanti ausiliarie, è **necessario che le stazioni appaltanti non qualificate operanti in un medesimo comparto segnalino le specifiche esigenze di approvvigionamento alle competenti amministrazioni centrali.** Sulla base di tali segnalazioni, anche attraverso la sede di coordinamento dei soggetti aggregatori sopra richiamata, sarà possibile individuare linee di specializzazione e collaborazione in rete, idonee ad orientare l'attività dei soggetti aggregatori verso la domanda effettiva di committenza.

In tale contesto, come anche sopra rilevato, l'analisi dei dati svolta da ANAC sulla rapidità decisionale media delle stazioni appaltanti, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dall'articolo 222 del Codice dei contratti pubblici e secondo le indicazioni della milestone M1C1-84 bis del PNRR, ha anche lo scopo di individuare eventuali associazioni tra tali ritardi e determinati oggetti contrattuali individuati secondo la classificazione del *Common Procurement Vocabulary* (CPV), utili a proporre misure volte a orientare il ricorso, per tali categorie di acquisti, a centrali di committenza o stazioni appaltanti qualificate.

#### **4. Osservazioni di sintesi e indicazioni operative**

Alla luce di quanto sopra rappresentato, e in vista delle iniziative normative di prossima introduzione volte ad incentivare il processo di qualificazione, si forniscono le seguenti indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori:

- i. il processo di qualificazione previsto dal vigente codice dei contratti pubblici è **un sistema “aperto” che, dunque, può essere sempre implementato via via che le amministrazioni entrano in possesso dei necessari requisiti.** Si invitano tutte le stazioni appaltanti ad attivarsi per acquisire in proprio e nel più breve tempo possibile i necessari presupposti di professionalizzazione a tale scopo richiesti. Al contempo, saranno messe in atto le forme più idonee di raccordo per favorire l'accesso dei soggetti non qualificati a centrali di committenza e soggetti aggregatori;
- ii. il sistema di qualificazione, volto a favorire sia l'aggregazione delle stazioni appaltanti, sia la professionalizzazione delle stesse, contempla e, anzi, auspica la possibilità che una pluralità di amministrazioni giungano al possesso dei necessari requisiti, **anche, quindi, al di sotto delle previste soglie obbligatorie.** Pertanto, si invitano le stazioni appaltanti a considerare la possibilità di **qualificarsi in ogni caso, anche a un livello minimo, e di fare ogni sforzo in tale senso, da realizzare mediante opportuna pianificazione degli adeguati miglioramenti amministrativi e gestionali,** tenuto conto che i requisiti all'uopo previsti sono funzionali ad



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

- un migliore andamento tecnico-amministrativo dell'intero ciclo di vita del contratto di appalto;
- iii. si invitano le stazioni appaltanti **non qualificate a verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione**, sia al fine di valutare l'eventuale raggiungimento del livello minimo di qualificazione, sia allo scopo di poter comprendere quali siano i fattori sui quali potere intervenire per ottenere almeno il livello minimo di qualificazione;
  - iv. in particolare, è opportuno **effettuare periodicamente simulazioni, avvalendosi dell'applicativo dell'ANAC dedicato alla qualificazione**, anche alla luce della possibilità di considerare il compimento dell'esercizio di autovalutazione come elemento premiante per acquisire la qualificazione sia per le stazioni appaltanti che ne sono prive, sia per quelle qualificate con riserva;
  - v. l'interazione con le stazioni appaltanti qualificate e con le strutture di supporto tecnico presenti nel sistema può contribuire a processi di **professionalizzazione** delle stazioni appaltanti al di sotto e al di sopra delle soglie di qualificazione. A tal fine, **si invitano le stazioni appaltanti non qualificate a utilizzare al meglio lo strumento dell'avvalimento delle stazioni appaltanti qualificate, sia al di sotto che al di sopra delle soglie di qualificazione, quale strumento di crescita professionale del proprio personale**;
  - vi. il sistema di qualificazione, in quanto volto a favorire la **professionalizzazione** delle stazioni appaltanti, deve essere **funzionale anche alla valorizzazione delle specifiche competenze settoriali delle amministrazioni**. Si invitano tutte le stazioni appaltanti a **comunicare ad ANAC, con le modalità che verranno indicate, i comparti produttivi per i quali maggiormente è richiesto l'ausilio di enti appaltanti qualificati**, al fine di rendere previamente **conoscibile l'elenco delle stazioni appaltanti (ausiliarie) qualificate per settore** produttivo. Ciò, con particolare riferimento ai settori delle forniture e, particolarmente, dei servizi, i cui ambiti di operatività possono essere molto differenziati e fra loro eterogenei;
  - vii. il sistema di qualificazione deve essere funzionale anche ad orientare la specializzazione delle stazioni appaltanti verso quelle aree specialistiche che necessitano di maggiore capillarità sul territorio; pertanto si invitano tutte le stazioni appaltanti qualificate e operanti in un medesimo territorio e/o per settori o comparti affini, a **creare forme integrate di collaborazione (reti) di stazioni appaltanti specializzate per materia e oggetto contrattuale**, eventualmente anche in relazione alla classificazione del *Common Procurement Vocabulary*, chiaramente identificabili in relazione ad eventuali professionalizzazioni per materia, riferibili specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici. Nel rispetto della disciplina di legge applicabile andranno concordati in un atto **esaustivo e completo gli accordi di cessione o ausilio di committenza con relative competenze, responsabilità e costi, anche al fine di facilitare il loro ausilio alle stazioni appaltanti non qualificate**, contenendo così i costi e i tempi occorrenti per finalizzare gli affidamenti. Anche al fine di assicurare maggiore trasparenza alle procedure di individuazione delle stazioni appaltanti ausiliarie, si invitano tutte le amministrazioni a dare adeguata pubblicità alle stesse forme di collaborazione e di reti, istituite fra enti qualificati nell'ambito di un determinato territorio, nonché laddove possibile prevedendo anche forme di collaborazione tra amministrazioni collocate in territori o regioni amministrative differenti, considerato, peraltro, che il dato merceologico di aggregazione consente di ottenere elevati vantaggi in termini di semplificazione dei processi



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

- viii. è opportuno utilizzare il servizio di **“Supporto Giuridico” offerto dal MIT**, specialmente per enti non qualificati, per ottenere elementi di chiarezza e ausilio tecnico a tutti i soggetti attuatori del Codice dei contratti pubblici (<https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico>) anche in ottica di valorizzazione di *best practices*;
- ix. si invitano in ogni caso le stazioni appaltanti, in attuazione dei principi del Codice tra cui in particolare il principio del risultato, a valutare l'utilizzo delle centrali di committenza (cfr. § 2.1 e art. 62, comma 11), in particolare per gli enti che non hanno scelto la qualificazione, anche in alternativa all'utilizzo di procedure di affidamento diretto e in ogni caso in presenza di difficoltà gestionali quali possono essere quelle relative ai ritardi di pagamento o al trasferimento di fondi dal livello centrale, è opportuno che si sviluppino **reti di stazioni appaltanti specializzate** per materia e oggetto contrattuale, anche in relazione alla classificazione del *Common Procurement Vocabulary* (CPV), chiaramente identificabili in relazione ad eventuali professionalizzazioni per materia, riferibili specificamente a determinati comparti e settori produttivi o merceologici;
- x. fermo restando quanto sopra indicato, come già rilevato (cfr. Parte II, par. 1.4), si suggerisce in ogni caso di fare comunque riferimento anche ai servizi di supporto offerti da ANAC (a legislazione vigente) volti ad “accompagnare” le stazioni appaltanti nella predisposizione della documentazione di gara e nella risoluzione di controversie insorte durante la fase di affidamento (pareri di precontenzioso - <https://www.anticorruzione.it/-/istanza-di-parere-di-precontenzioso>; funzione consultiva - <https://www.anticorruzione.it/-/attivit-c3-a0-consultiva-anac>; vigilanza collaborativa - <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-sull-esercizio-dell-attivit%C3%A0-di-vigilanza-collaborativa-in-materia-di-contratti-pubblici-del-n.-269-20.06.2023>).

Si segnala infine che per rendere il sistema più aperto proprio nei confronti delle amministrazioni che non riescono a qualificarsi, si potrà in prospettiva **valorizzare, ai fini del punteggio esperienziale, non solo le gare al di sopra delle soglie minime di qualificazione ma anche quelle comprese in una forcella al di sotto di dette soglie**. In questo modo l'esperienza di una amministrazione verrebbe esaltata anche basandosi su gare che seppure di importo modesto potrebbero essere numerose a garanzia di una effettiva capacità da parte della stazione appaltante.

### **Publicità legale**

Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it).



## **ALLEGATO**

### **NOTA ESPLICATIVA DI DETTAGLIO**

#### **1. SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA**

Di seguito sono schematicamente riassunti i contenuti della disciplina del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di cui al combinato disposto di cui agli articoli 62 e 63 del Codice e dell'allegato II.4.

Sono in particolare sintetizzati, negli elementi essenziali, la finalità del sistema di qualificazione (§1), l'ambito di applicazione (§2), le competenze di ANAC (§3), i livelli di qualificazione, i corrispondenti requisiti idonei a conseguirlo e il relativo periodo transitorio (§§4-7 per le stazioni appaltanti e §8 per le sole centrali di committenza); la disciplina della qualificazione per l'esecuzione (§9) e quella della qualificazione con riserva (§10), le modalità di iscrizione, le regole sulla revisione della qualificazione e le sanzioni in caso di violazioni (§§ 11-13).

1	<b>Finalità</b>	<p>La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ attesta la loro capacità di <b>gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione</b>, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le <b>attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro</b>.</li><li>○ Riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>progettazione</b> tecnico-amministrativa e <b>affidamento</b> delle procedure</li><li>● <b>esecuzione</b> dei contratti</li></ul></li></ul>
---	-----------------	---



2	<b>Ambito di applicazione</b>	<p>La qualificazione è <b>necessaria</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro</li><li>○ per acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti</li></ul> <p>La qualificazione <b>non è necessaria</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.</li></ul> <p><b>Il sistema di qualificazione</b> delineato dal Codice e dai suoi allegati <b>non si applica</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ agli <b>enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici</b></li><li>○ ai <b>sogetti privati</b> tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice.</li></ul> <p>In sede di prima applicazione, sono <b>qualificate con riserva</b> le stazioni appaltanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento;</li><li>○ delle provincie e delle città metropolitane;</li><li>○ dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.</li></ul>
3	<b>Competenza dell'ANAC in materia di qualificazione</b>	<p>L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;</li><li>○ è rilasciata la qualificazione;</li><li>○ la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;</li><li>○ può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice;</li><li>○ sono mantenuti i livelli di qualificazione.</li></ul>



4	<b><u>Livelli di qualificazione e progettazione e affidamento di lavori per le stazioni appaltanti</u></b>	<p>Per la <b>progettazione</b> e l'<b>affidamento di lavori</b> di importo a base di gara <b>pari o superiore a 500 mila euro</b> le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro (punteggio complessivo dei requisiti pari a 30 punti);</li><li>○ qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea (punteggio complessivo dei requisiti pari a 40 punti);</li><li>○ qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo (punteggio complessivo dei requisiti pari a 50 punti).</li></ul> <p>Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.</p> <p>È previsto un <b><u>regime transitorio</u></b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ fino al <b>30 giugno 2024</b>, la qualificazione può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.</li></ul>
5	<b><u>Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti</u></b>	<p>Per potere <b>essere ammesse alla procedura di qualificazione</b> per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)</b> di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;</li><li>○ presenza nel proprio organigramma di un <b>ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori</b>;</li><li>○ disponibilità di <b>piattaforme di approvvigionamento digitale</b> di cui agli articoli 25 e 26 del codice.</li></ul>



6	<b><u>Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti</u></b>	<p>È previsto un <b><u>regime transitorio</u></b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al <b>numero di gare svolte</b> si considerano tutte le gare svolte fino al <b>30 giugno 2023</b>. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a 1 milione di euro, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei <b>metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture</b>, di cui all'allegato I.9 al Codice;</li><li>○ la disponibilità di <b>piattaforme di approvvigionamento digitale</b> è richiesta a decorrere dal <b>1° gennaio 2024</b>. Fino al 31 dicembre 2023, è stato riconosciuto alle stazioni appaltanti un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione.</li></ul> <p>Per i <b>servizi</b> e le <b>forniture</b> di importo a base di gara <b>pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti</b> le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro (punteggio complessivo dei requisiti pari a 30 punti);</li><li>○ qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro (punteggio complessivo dei requisiti pari a 40 punti);</li><li>○ qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo (punteggio complessivo dei requisiti pari a 50 punti).</li></ul>
---	---	--



7	<b><u>Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti</u></b>	<p>Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.</p> <p>È previsto un <b><u>regime transitorio</u></b>;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ fino al <b>30 giugno 2024</b>, la qualificazione può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.</li></ul> <p>Per potere <b>essere ammesse alla procedura di qualificazione</b> per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ iscrizione all'AUSA;</li><li>○ presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;</li><li>○ disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice;</li><li>○ la disponibilità di <b>piattaforme di approvvigionamento digitale</b> è richiesta a decorrere dal <b>1° gennaio 2024</b>. Fino al 31 dicembre 2023 è stato riconosciuto alle stazioni appaltanti un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione.</li></ul>
8	<b><u>Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza</u></b>	<p>Le centrali di committenza si qualificano almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ per il livello L2 per i lavori;</li><li>○ per il livello SF2 per i servizi e le forniture.</li></ul> <p>Le centrali di committenza per essere qualificate devono essere in possesso dei medesimi requisiti delle stazioni appaltanti, salva la riduzione del 20 per cento dei relativi punteggi.</p>



9	<b><u>Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione</u></b>	<p>È previsto un <b><u>regime transitorio</u></b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali <b>sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica</b>. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base di alcuni requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione, quali, ad esempio, il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori e l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;</li><li>○ <b>fino al 31 dicembre 2024, le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP</b>. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base, fra l'altro, dei seguenti requisiti:<ul style="list-style-type: none"><li>a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;</li><li>b) dotazione di un sistema di formazione e aggiornamento del personale;</li><li>c) esecuzione di contratti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;</li><li>d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;</li><li>e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC.</li></ul></li></ul>
---	---	---



10	<b>Qualificazione con <u>riserva</u></b>	<p>La qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. Le stazioni appaltanti presentano <b>domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza</b> qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.</p> <p>È previsto un <b><u>regime transitorio</u></b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>la qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.</b></li></ul>
11	<b><u>Domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate</u></b>	<p>Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal <b>1° luglio 2023</b> tramite l'apposita sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall'ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.</p> <p>ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione.</p> <p>ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.</p> <p>L'<b>iscrizione negli elenchi</b> delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di <b>due anni</b>.</p>



12	<b><u>Revisione della qualificazione</u></b>	<p><b>Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni.</b> Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all'AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione effettuata dall'ANAC.</p> <p>Infatti, se dagli accertamenti condotti dall'Autorità risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.</p> <p>Per la revisione della qualificazione l'ANAC può valutare anche, come requisiti premianti, la disponibilità ad effettuare affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate e l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.</p>
13	<b><u>Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere</u></b>	<p>Qualora le verifiche compiute da ANAC accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l'Autorità può attivare, con le modalità previste nei propri regolamenti, il <b>potere sanzionatorio</b> nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza</p>

\*\*\*\*\*

**ANALISI DEI DATI E DELLE TENDENZE RELATIVE AL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI**

***1.1. Il monitoraggio del processo di qualificazione***

Grazie all'acquisizione delle domande in modalità telematica, l'ANAC dispone di un monitoraggio costante del processo di qualificazione in corso con particolare riguardo ai soggetti richiedenti la qualificazione, ai settori di qualificazione (lavori, servizi e forniture, entrambi), ai livelli conseguiti (base-3, intermedio-2, avanzato-1), alla distribuzione territoriale dei soggetti qualificati, all'eventuale funzione di centralizzazione delle committenze, ecc.

Nel presente Allegato vengono presentate alcune elaborazioni di sintesi aggiornate alla data del 21 maggio 2024.



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

La *tabella 1* contiene un riepilogo del numero delle amministrazioni che hanno compilato e inviato all'ANAC l'istanza di qualificazione in base all'esito della stessa.

<i>Tab. 1 - Distribuzione delle amministrazioni che hanno inviato la domanda per Esito (CF distinti)</i>		
<i>Esito</i>	<i>Numero amministrazioni</i>	<i>%</i>
Qualificazione ordinaria	3.870	58,3%
Qualificazione con riserva	526	7,9%
Non qualificate	1.716	25,9%
Non soggetta a qualificazione	521	7,9%
<b><i>Totale</i></b>	<b><i>6.633</i></b>	<b><i>100,0%</i></b>

Complessivamente, risultano **“qualificate” 4.391 amministrazioni** di cui 3.870 per via “ordinaria” e 526 con “riserva” (la somma delle qualificate per via “ordinaria” e delle qualificate con “riserva” è pari a 4.396 amministrazioni ma va depurata di 5 unità che risultano qualificate per via “ordinaria” in un settore e con “riserva” nell'altro).

Le amministrazioni **“non qualificate”** sono complessivamente 1.716 e sono oggetto di specifica analisi nel presente documento nel *paragrafo 1.3*.

La categoria delle amministrazioni **“non soggette a qualificazione”** riguarda quei soggetti che sono entrati nel servizio di acquisizione delle domande e hanno dichiarato di non rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della norma definito dall'art. 2, comma 2 dell'All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023. Su tali dichiarazioni l'ANAC ha compiuto delle verifiche ai sensi dell'art. 10, comma 3 al fine di accertare la veridicità delle informazioni comunicati. Una sintesi delle verifiche effettuate viene fornita nel presente documento nel *paragrafo 1.4*.

Alle amministrazioni qualificate si devono aggiungere 118 soggetti **“qualificati di diritto”** ai sensi dell'art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 di cui viene data evidenza, così come per le altre amministrazioni qualificate, nel sito dell'Autorità al seguente link <https://qualificazione.sa.anticorruzione.it/qualificazione>.

A tal proposito, è appena il caso di rilevare l'opportunità per i soggetti qualificati di diritto di effettuare periodicamente una simulazione del proprio livello di qualificazione, così da poter individuare eventuali possibili carenze da colmare ovvero fattori sui quali intervenire per rendere coerente il proprio effettivo livello di qualificazione con quello riconosciuto per legge.

La seguente *tabella 2* contiene un dettaglio delle 4.391 amministrazioni qualificate in base al **settore di qualificazione** dalla quale emerge che buona parte delle amministrazioni sono qualificate sia per il settore dei lavori sia per il settore dei servizi e forniture.



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

Dai dati in tabella si ricava che, complessivamente, le amministrazioni qualificate per le procedure di affidamento dei lavori sono 3.173 mentre quelle qualificate per le procedure di affidamento dei servizi e delle forniture sono 3.975.

<b>Tab. 2 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per via "ordinaria" o con "riserva" per settore di qualificazione</b>		
<b>Esito</b>	<b>Numero amministrazioni</b>	<b>%</b>
Solo L	416	9,5%
Solo SF	1.218	27,7%
L e SF	2.757	62,8%
<b>Totale</b>	<b>4.391</b>	<b>100,0%</b>

Le 4.391 amministrazioni qualificate appartengono alle **categorie di ente**<sup>2</sup> descritte nella seguente *tabella 3*.

<b>Tab 3 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per categoria di amministrazione</b>		
<b>Categoria amministrazione</b>	<b>Numero amministrazioni</b>	<b>%</b>
Amministrazione dello stato	426	9,7%
Regione	14	0,3%
Provincia	81	1,8%
Città metropolitana	6	0,1%
Comune	1.730	39,4%
Unione, CUC, SUA, consorzio, associazione	613	14,0%
Ente pubblico non economico	266	6,1%
Organismo diritto pubblico	1.007	22,9%
Altro	248	5,6%
<b>Totale</b>	<b>4.391</b>	<b>100,0%</b>

<sup>2</sup> La classificazione riportata nella *tabella 3* è costruita sulle categorie dell'art. 1, comma 1, lett. q dell'All. I.1 al d.lgs. n. 36/2023. Le amministrazioni sono state attribuite alle diverse categorie sulla base di un'analisi testuale e del controllo con altre classificazioni a disposizione dell'Autorità. Per i casi di dubbia attribuzione saranno effettuati ulteriori approfondimenti anche di carattere giuridico.



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

Tuttavia, all'interno delle 'Amministrazioni dello Stato' sono state comprese anche alcune scuole che si sono qualificate. Si deve però considerare che le scuole sono più di 8.000 e che le stesse svolgono appalti con *Common procurement vocabulary* (di seguito anche CPV), più o meno omogenei. Da ciò l'esigenza di una possibile qualificazione di soggetti che possano fungere da centrali di committenza per far fronte alle loro esigenze.

Le *tabelle 4 e 5* forniscono l'ulteriore dettaglio dei **livelli di qualificazione** nel settore dei lavori e nel settore dei servizi e delle forniture, distinguendo tra le due tipologie di qualificazione "ordinaria" e con "riserva".

Si osserva che, in base all'art. 9 comma 1 dell'all. II.4, la qualificazione con "riserva" rilasciata ai sensi del comma 4 dell'All. II.4 si è applicata sino al 30 giugno 2024. I soggetti rientranti in tale casistica potranno richiedere la qualificazione "ordinaria" rientrando nel servizio di qualificazione per la presentazione di una nuova istanza.

Nel *paragrafo 1.2* viene fornito uno specifico approfondimento dei dati riguardante gli **ipotetici livelli di qualificazione** di tutte le amministrazioni qualificate con "riserva" ai sensi del comma 4 dell'All. II.4 stimati in base a quanto riportato nelle istanze con "riserva" a suo tempo inviate da tali soggetti. La qualificazione effettiva potrà avere esiti anche più favorevoli rispetto a quanto stimato poiché ai fini della qualificazione "ordinaria" verranno riconosciuti l'esperienza in termini di gare, gli eventuali miglioramenti dell'organizzazione e le iniziative di formazione maturate nel periodo della riserva.

Si precisa che nel numero delle amministrazioni con riserva delle *tabelle 4 e 5* sono incluse 20 amministrazioni che hanno ottenuto la riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, rilasciata con specifica delibera dell'ANAC per situazioni aventi carattere di "eccezionalità", previa valutazione istruttoria, al fine di "*consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliare, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta*" (casi enti di nuova costituzione, di fusione tra enti, ecc.). Per 17 delle citate 20 amministrazioni, la riserva prevista dal comma 13 riguarda entrambi i settori, per 2 amministrazioni esclusivamente il settore dei servizi e delle forniture, per 1 amministrazione esclusivamente i lavori.



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

**Tab. 4 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Tipo qualificazione (ordinaria; riserva) e per Livello qualificazione LAVORI**

<i>Livelli di qualificazione</i>	<i>Numero Totale</i>	<i>%</i>	<i>di cui qualificate per via ordinaria</i>	<i>%</i>	<i>di cui qualificate con riserva</i>	<i>%</i>
L3	696	21,9%	696	26,0%	0	0,0%
L2	531	16,7%	530	19,8%	1	0,2%
L1	1.946	61,3%	1.450	54,2%	496	99,8%
<b>Totale</b>	<b>3.173</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.676</b>	<b>100,0%</b>	<b>497</b>	<b>100,0%</b>

**Tab. 5 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Tipo qualificazione (ordinaria; riserva) e per Livello qualificazione SERVIZI E FORNITURE**

<i>Livelli di qualificazione</i>	<i>Numero Totale</i>	<i>%</i>	<i>di cui qualificate per via ordinaria</i>	<i>%</i>	<i>di cui qualificate con riserva</i>	<i>%</i>
SF3	782	19,7%	788	22,8%	0	0,0%
SF2	629	15,8%	638	18,5%	1	0,2%
SF1	2.004	50,4%	2.031	58,8%	517	99,8%
<b>Totale</b>	<b>3.975</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.457</b>	<b>100,0%</b>	<b>518</b>	<b>100,0%</b>

In riferimento alla tipologia di amministrazione, un'informazione utile da conoscere al fine di valutare le caratteristiche del sistema di qualificazione consiste nella differenziazione tra le stazioni appaltanti che si sono qualificate dichiarando di svolgere funzioni di **centralizzazione delle committenze** (includendo unioni di comuni, cuc, ecc.) e le stazioni appaltanti che hanno dichiarato di non svolgere tali funzioni.

Le tabelle 6 e 7 riportano i dati per il settore dei lavori e dei servizi e forniture secondo il dettaglio regionale. Si aggiunge che, complessivamente, il numero di amministrazioni qualificate come centrali di committenza per uno o entrambi i settori è pari a 545. A tali centrali di committenza sono convenzionate 7.853 amministrazioni.

**Tab. 6 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Regione e per Tipologia (SA=stazione appaltante singola; CC=centrale di committenza) LAVORI**

<b>Regione</b>	<b>Totale amministrazioni qualificate</b>	<b>di cui SA</b>	<b>di cui CC</b>	<b>% SA su Totale AA della Regione</b>	<b>% CC su Totale AA della Regione</b>	<b>% SA su Totale nazionale SA</b>	<b>% CC su Totale nazionale CC</b>
ABRUZZO	165	132	33	80,0%	20,0%	4,9%	6,5%



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

BASILICATA	41	29	12	70,7%	29,3%	1,1%	2,4%
CALABRIA	135	113	22	83,7%	16,3%	4,2%	4,4%
CAMPANIA	332	289	43	87,0%	13,0%	10,8%	8,5%
EMILIA-ROMAGNA	152	104	48	68,4%	31,6%	3,9%	9,5%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	115	105	10	91,3%	8,7%	3,9%	2,0%
LAZIO	236	207	29	87,7%	12,3%	7,8%	5,8%
LIGURIA	72	58	14	80,6%	19,4%	2,2%	2,8%
LOMBARDIA	386	336	50	87,0%	13,0%	12,6%	9,9%
MARCHE	77	61	16	79,2%	20,8%	2,3%	3,2%
MOLISE	53	44	9	83,0%	17,0%	1,6%	1,8%
PIEMONTE	194	145	49	74,7%	25,3%	5,4%	9,7%
PUGLIA	184	155	29	84,2%	15,8%	5,8%	5,8%
SARDEGNA	174	138	36	79,3%	20,7%	5,2%	7,1%
SICILIA	195	179	16	91,8%	8,2%	6,7%	3,2%
TOSCANA	174	145	29	83,3%	16,7%	5,4%	5,8%
TRENTINO-ALTO ADIGE	188	179	9	95,2%	4,8%	6,7%	1,8%
UMBRIA	42	36	6	85,7%	14,3%	1,3%	1,2%
VALLE D'AOSTA	22	21	1	95,5%	4,5%	0,8%	0,2%
VENETO	219	185	34	84,5%	15,5%	6,9%	6,7%
n.c.	17	8	9	47,1%	52,9%	0,3%	1,8%
<b>Totale</b>	<b>3.173</b>	<b>2.669</b>	<b>504</b>	<b>84,1%</b>	<b>15,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Tab. 7 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Regione e per Tipologia (SA=stazione appaltante singola; CC=centrale di committenza)**

**SERVIZI E FORNITURE**

Regione	Totale amministrazioni qualificate	di cui SA	di cui CC	% SA su Totale AA della Regione	% CC su Totale AA della Regione	% SA su Totale nazionale SA	% CC su Totale nazionale CC
ABRUZZO	135	113	22	83,7%	16,3%	3,2%	4,5%
BASILICATA	45	35	10	77,8%	22,2%	1,0%	2,1%
CALABRIA	135	113	22	83,7%	16,3%	3,2%	4,5%
CAMPANIA	326	293	33	89,9%	10,1%	8,4%	6,8%
EMILIA-ROMAGNA	233	184	49	79,0%	21,0%	5,3%	10,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	141	130	11	92,2%	7,8%	3,7%	2,3%
LAZIO	437	401	36	91,8%	8,2%	11,5%	7,4%
LIGURIA	90	76	14	84,4%	15,6%	2,2%	2,9%
LOMBARDIA	552	499	53	90,4%	9,6%	14,3%	10,9%
MARCHE	100	85	15	85,0%	15,0%	2,4%	3,1%



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

MOLISE	45	37	8	82,2%	17,8%	1,1%	1,6%
PIEMONTE	253	207	46	81,8%	18,2%	5,9%	9,5%
PUGLIA	219	192	27	87,7%	12,3%	5,5%	5,6%
SARDEGNA	203	168	35	82,8%	17,2%	4,8%	7,2%
SICILIA	199	182	17	91,5%	8,5%	5,2%	3,5%
TOSCANA	235	205	30	87,2%	12,8%	5,9%	6,2%
TRENTINO-ALTO ADIGE	234	224	10	95,7%	4,3%	6,4%	2,1%
UMBRIA	49	42	7	85,7%	14,3%	1,2%	1,4%
VALLE D'AOSTA	29	28	1	96,6%	3,4%	0,8%	0,2%
VENETO	298	264	34	88,6%	11,4%	7,6%	7,0%
n.c.	17	11	6	64,7%	35,3%	0,3%	1,2%
<b>Totale</b>	<b>3.975</b>	<b>3.489</b>	<b>486</b>	<b>87,8%</b>	<b>12,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**1.2. I requisiti delle amministrazioni qualificate con “riserva” ai sensi del comma 4 dell’All. II.4 in vista della qualificazione “ordinaria”**

Le amministrazioni qualificate con “riserva” al 31 dicembre 2023<sup>3</sup> sono riportate nella seguente tabella secondo la classificazione delle categorie prevista dall’art. 2, comma 3 dell’All. II.4.

<b>Tab. 8 - Distribuzione delle SA qualificate con RISERVA comma 4 al 31.12.2023</b>			
<b>Codice tipo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>%</b>
1	Comune	138	25,8%
2	Provincia	90	16,8%
3	Città metropolitana	6	1,1%
4	Regione	17	3,2%
5	Unione	206	38,5%
n. c. <sup>4</sup>	Non classificato	78	13,5%
<b>Totale</b>		<b>535</b>	<b>100,0%</b>

Nelle ulteriori *tabelle 9 e 10* sono riportati gli esiti ipotetici per la qualificazione “ordinaria” rispetto ai punteggi contenuti nella domanda di qualificazione con “riserva” inviata all’ANAC. L’analisi è differenziata a seconda che l’amministrazione sia una centrale di committenza oppure no

<sup>3</sup> A decorrere da 1° gennaio 2024 è ammessa la qualificazione con riserva solo sulla base delle previsioni di cui all’art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023

<sup>4</sup> Nei non classificati rientrano diverse amministrazioni oggetto delle verifiche descritte nel *paragrafo 2.4.*



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

in quanto per le centrali si applica lo specifico sistema di attribuzione dei punteggi dell'art. 7 dell'All. II.4.

Come già premesso nel precedente *paragrafo 1.1*, le stime circa tali ipotetici livelli possono essere “sottostimate” in quanto per la valutazione “ordinaria” verranno considerate anche le gare svolte nel periodo della riserva e verranno valutati gli eventuali miglioramenti nei requisiti di “competenze” e “formazione” maturati fino al momento della presentazione della nuova istanza.



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

**Tab. 9 – Analisi degli ipotetici livelli di qualificazione delle SA qualificate con RISERVA comma 4 al 31.12.2023 – SETTORE LAVORI**

<i>Centrale Committenza</i>	<i>TOTALE SA qualificate con riserva comma 4 (C+G)</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente alla qualif (D+E+F)</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello L3</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello L2</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello L1</i>	<i>di cui con punteggio insuff o senza punteggio (H+I)</i>	<i>SA con punteggio sufficiente alla qualif (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio suff alla qualif L3 e L2 (D+E) e almeno 1 CIG (valori assoluti)</i>	<i>SA con punteggio suff per L3 e L2 e almeno 1 CIG (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio e almeno 1 CIG (valori assoluti)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio (valori % di riga)</i>
NO	271	199	30	23	146	72	73,4%	26,6%	10	18,9%	8	11,1%
SI	264	164	...	25	139	100	62,1%	37,9%	12	48,0%	35	35,0%
<b>Totale</b>	<b>535</b>	<b>363</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>285</b>	<b>172</b>	<b>67,9%</b>	<b>32,1%</b>	<b>22</b>	<b>28,2%</b>	<b>43</b>	<b>25,0%</b>

**Tab. 10 – Analisi degli ipotetici livelli di qualificazione delle SA qualificate con RISERVA comma 4 al 31.12.2023 – SETTORE SERVIZI E FORNITURE**



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

<i>Centrale Committenza</i>	<i>TOTALE SA qualificate con riserva comma 4 (C+G)</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente alla qualif (D+E+F)</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello SF3</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello SF2</i>	<i>di cui con punteggio sufficiente per livello SF1</i>	<i>di cui con punteggio insuff o senza punteggio (H+I)</i>	<i>SA con punteggio sufficiente alla qualif (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio suff alla qualif SF3 e SF2 e almeno 1 CIG (valori assoluti)</i>	<i>SA con punteggio suff per SF3 e SF2 e almeno 1 CIG (valori % di riga)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio e almeno 1 CIG (valori assoluti)</i>	<i>SA con punteggio insuff o senza punteggio (valori % di riga)</i>
NO	271	221	37	31	153	50	81,5%	18,5%	33	48,5%	18	36,0%
SI	264	159	...	26	133	105	60,2%	39,8%	12	46,2%	47	44,8%
<b>Totale</b>	<b>535</b>	<b>380</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>286</b>	<b>155</b>	<b>71,0%</b>	<b>29,0%</b>	<b>45</b>	<b>47,9%</b>	<b>65</b>	<b>41,9%</b>



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

### **1.3 Le verifiche compiute dall'ANAC sulle amministrazioni qualificate con "riserva" e sulle amministrazioni dichiaratesi "non soggette a qualificazione"**

L'art. 10, comma 3, dell'All. II.4 prevede che l'ANAC effettui delle verifiche "anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione". Nel corso del 2024 l'Autorità ha definito alcuni criteri per l'individuazione del campione di verifica con uno specifico focus alle dichiarazioni rese dai RASA in fase di qualificazione sui requisiti delle "competenze" e della "formazione" del personale della stazione appaltante/centrale di committenza e della struttura organizzativa stabile dedicata al *procurement*.

### **1.4 L'assegnazione d'ufficio di una Stazione appaltante o Centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 10, del Codice dei contratti**

L'articolo 62, comma 10, del Codice dispone che: "Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo".

Al fine di regolamentare la procedura di assegnazione, con Delibera n. 266 del 20 giugno 2023 l'Autorità ha adottato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36", che disciplina tutte le fasi del relativo processo nel rispetto delle previsioni codicistiche, indicando le tempistiche da osservare e i criteri da seguire ai fini della individuazione di Stazioni appaltanti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle procedure di gara oggetto di richiesta di assegnazione.

Unitamente al Regolamento è stato altresì messo a disposizione dei soggetti richiedenti un modulo da compilare con le informazioni inerenti alla procedura di affidamento oggetto della richiesta di assegnazione d'ufficio. Ciò al fine di consentire all'Autorità di individuare un numero adeguato di Stazioni appaltanti qualificate in possesso dei requisiti necessari per il suo espletamento.

Nel dettaglio, si evidenzia che nel corso dei primi sette mesi di efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici (1° luglio 2023 - 31 gennaio 2024) sono pervenute all'Anac 17 istanze di assegnazione di Stazione appaltante qualificata, di cui 5 conclusesi con l'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di designazione d'ufficio.



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

Per le restanti 12 richieste di assegnazione, all'esito di adeguata istruttoria l'Autorità non ha invece avviato il relativo procedimento finalizzato alla designazione d'ufficio in quanto alcune richieste sono risultate carenti dei presupposti di ammissibilità, per altre è stata accertata la riconducibilità nell'ambito delle deroghe all'obbligo di qualificazione di cui all'art. 2, comma 2, dell'All. II.4, per altre ancora è stata richiesta una integrazione istruttoria a cui non ha fatto seguito la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti.

Le assegnazioni sopra indicate si sono concluse nei limiti temporali previsti dal Codice e dal Regolamento adottato dall'Autorità, garantendo ove necessario il rispetto del principio del contraddittorio e della partecipazione del soggetto richiedente e delle Stazioni appaltanti interpellate in caso di necessità di chiarimenti e/o di integrazione documentale.

Ai fini della individuazione delle Stazioni appaltanti a cui richiedere la disponibilità l'Autorità si è basata sui dati in proprio possesso, acquisiti sia attraverso l'applicativo che consente la qualificazione che attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) che indica le gare svolte, applicando i criteri di cui all'art. 8 del citato Regolamento.

In particolare, l'Ufficio ha selezionato le Stazioni appaltanti e le Centrali di committenza da interpellare per l'eventuale assegnazione d'ufficio tenendo conto dell'oggetto della richiesta della Stazione appaltante istante (in particolare della categoria CPV di appartenenza dell'affidamento), del valore della procedura di affidamento, del settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture – partenariato pubblico privato), del livello di qualificazione necessario, e della pregressa esperienza in affidamenti analoghi a quelli oggetto della richiesta di assegnazione.

Nell'ambito di tali parametri è stata poi riconosciuta priorità alle Stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze Stazioni appaltanti, in subordine ai soggetti iscritti di diritto e infine ai soggetti iscritti con riserva.

Si è inoltre valorizzato l'ambito amministrativo di appartenenza e la collocazione territoriale, dando precedenza alle Stazioni appaltanti o Centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o comunque poste in condizioni di contiguità territoriale con lo stesso.

### ***1.5. Gli affidamenti disposti dalle stazioni appaltanti qualificate in nome e per conto di stazioni appaltanti non qualificate***

L'analisi è stata svolta sui dati della banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) del 2023 prendendo in considerazione le procedure di affidamento (CIG) di importo superiore alle soglie di qualificazione per i settori dei lavori e dei servizi e forniture.

Considerando i casi relativi ai rapporti di delega in cui la delegante non risultava qualificata o non rientrava tra i soggetti qualificati di diritto, è emerso:

- un numero di affidamenti sopra le soglie di qualificazione disposti da stazioni appaltanti qualificate in nome e per conto di stazioni appaltanti non qualificate pari a 1.815 nel periodo 1/7/2023 – 31/12/2024;



*Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti*

• un numero medio di affidamenti che ciascuna stazione appaltante qualificata è chiamata a disporre in nome e per conto di stazioni appaltanti non qualificate pari a 3,71.

I dati disaggregati per settore sono riportati nella seguente tabella.

**Tab. 11 – Affidamenti sopra le soglie di qualificazione disposti da stazioni appaltanti qualificate in nome e per conto di stazioni appaltanti non qualificate;**

<b>Tipo Contratto</b>	<b>Num. Affidamenti</b>	<b>Num. (SA Delegata)</b>	<b>Media</b>
Lavori	972	263	3,70
Servizi e Forniture	843	226	3,73
<b>Totale</b>	<b>1.815</b>	<b>489</b>	<b>3,71</b>

\*\*\*\*\*

La presente circolare reca indirizzi interpretativi condivisi con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Sen. Matteo Salvini*

## **N45-24 - Linee guida privacy per il settore edile: aggiornata la documentazione**

**Aggiornate le Linee guida privacy in conformità con quanto disposto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di gestione dei metadati**

Si fa seguito alla notizia N30-24 di ANCE FVG Informa n°22/2024 per comunicare l’aggiornamento delle Linee guida privacy per il settore edile in conformità con quanto disposto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di gestione dei metadati.

Le “Linee guida privacy Costruzioni” aggiornate e la relativa informativa integrata sono disponibili nel Software SQuadra, nella sezione Privacy.

## **V48-24 - Revisione Macchine Agricole: impossibile procedere senza decreto attuativo**

**Con l'avvicinarsi della scadenza delle ultime proroghe concesse per la revisione obbligatoria delle macchine agricole e operatrici, si ricorda che, in assenza del decreto attuativo previsto, non sarà possibile procedere con le operazioni di revisione. Restano pertanto sospese tutte le attività relative, in attesa della pubblicazione della normativa necessaria**

Nonostante siano passati ormai diversi anni da quando è stato introdotto, ai sensi dell'articolo 111 del Codice della Strada, l'obbligo di sottoporre a revisione anche le macchine agricole ed operatrici circolanti su strada, e quindi soggette a immatricolazione, l'assenza delle modalità tecniche specifiche con le quali eseguire i controlli ha reso di fatto tale obbligo inattuabile e, di conseguenza, non sanzionabile (v. anche Decreto Interministeriale del 20 maggio 2015, successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 28 febbraio 2019).

A causa della complessità tecnica e operativa di queste macchine, i decreti prevedevano, infatti, l'adozione di una disciplina tecnica di dettaglio necessaria per eseguire i controlli previsti dall'art. 80 Codice della Strada. Ad oggi, tale disciplina tecnica non è stata ancora emanata, rendendo di fatto impossibile effettuare le revisioni obbligatorie.

Di seguito appare utile in ogni caso ricordare il calendario delle scadenze come modificato dal l'articolo 13 comma 3 del DL n. 215/2023 (si riporta un estratto dell'articolo 11 comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come risultante dalle modifiche apportate):

(...) i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono così fissati:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022 2024 ;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023 2024 ;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024 2025 ;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Si ricorda che non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica: le macchine operatrici semoventi con 1 asse; le macchine operatrici trainate; i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t..

Ogni macchina operatrice deve, in ogni caso, essere corredata da un libretto di uso e manutenzione, dalla dichiarazione di conformità con la quale il costruttore garantisce la

rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza e da una scheda tecnica sottoscritta dal costruttore.

## **V49-24 - Codice della Strada: si applicano le norme anche in aree private?**

### **Il Codice della Strada non si limita alle strade pubbliche, ma si estende anche alle aree private aperte al pubblico transito indipendentemente dalla proprietà**

Il Codice della Strada (CdS) si applica non solo sulle strade pubbliche, ma anche su quelle private aperte al pubblico transito. Secondo l'articolo 2 del CdS, per "strada" si intende "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali".

Questa regola è stata recentemente ribadita anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 4/12/2023 n. 33772 "La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva". L'art. 3 del Decreto ministeriale 01/04/2008, n. 86 (recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) precisa che tutte le aree di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico, sono da considerarsi equiparate alle strade ad uso pubblico.

Ci si è interrogati sulla possibilità di accertare l'assoggettabilità ad uso pubblico di un'area appartenente a un privato, come ad esempio parcheggi di centri commerciali, ospedali o spazi condominiali.

In primo luogo, si può affermare sicuramente che in mancanza di segnaletica idonea (sbarre o altro), la strada deve essere considerata pubblica, in quanto aperta fisicamente alla circolazione indiscriminata stante l'assenza, appunto, di limitazioni.

In pratica, se un'area privata è accessibile liberamente al pubblico, come i parcheggi di supermercati o i cortili condominiali senza restrizioni d'accesso, essa è soggetta alle disposizioni del CdS. Al contrario, se l'accesso è limitato a specifiche persone autorizzate, ad esempio tramite cancelli, sbarre o segnaletica che indica il divieto di accesso agli estranei, l'area è considerata privata e il CdS non si applica.

La giurisprudenza ha chiarito che ciò che determina l'applicabilità del CdS è la destinazione all'uso pubblico dell'area, piuttosto che la sua proprietà. Questo principio è stato ribadito in diverse sentenze, sottolineando che l'uso pubblico giustifica la soggezione alle norme del CdS per ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.

A margine di quanto sopra occorre poi evidenziare che in base all'articolo 38, comma 10 del CdS e all'art. 75, comma 2 del Regolamento di esecuzione: "Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento". "I segnali sono obbligatori anche sulle strade e aree aperte a uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari".

## **V50-24 - Bando “Welcome. Working for refugee integration” – Proroga termine di partecipazione**

**In ragione dell’alto numero di candidature e della richiesta di molte aziende intenzionate a partecipare al bando Welcome. Working for refugee integration edizione 2024, l’UNHCR ha posticipato al 10 dicembre pv. la relativa data di scadenza**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia (vedasi da ultima la notizia V40/24 di ANCE FVG Informa n°31/2024) per segnalare che l’UNHCR, in ragione dell’alto numero di candidature e della richiesta di molte aziende intenzionate a partecipare, ha reso noto che la data di scadenza del bando Welcome. Working for refugee integration edizione 2024, precedentemente fissata al 30 novembre 2024, è stata posticipata al 10 dicembre p.v..

Si rammenta che può candidarsi anche chi ha partecipato e vinto nelle edizioni precedenti.

## **V51-24 - Formedil, circolare n. 67/2024: Mastro Formatore Artigiano – Trasmissione elenco semestrale degli iscritti**

### **Il Formedil trasmette l'elenco semestrale dei Mastri formatori artigiani**

Si trasmette, per opportuna informativa, l'allegata circolare n. 67/2024 con cui il Formedil, in ottemperanza a quanto previsto dal Verbale di Accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022, comunica l'elenco dei Mastri Formatori Artigiani presenti nella banca dati a loro dedicata.

Il Formedil ricorda che ogni ente territoriale può richiedere le proprie credenziali per poter accedere in autonomia alla banca dati nazionale di Mastri Formatori Artigiani, inviando una mail a [mfa@formedil.it](mailto:mfa@formedil.it), segnalando il nominativo e l'indirizzo mail della persona che andrà ad operare su di essa.

Circ. n. 67/2024

Roma, 2 dicembre 2024

Alla cortese attenzione della Presidenza di:

Enti Unificati  
Scuole Edili  
CPT

*e, p.c. Ai Formedil regionali*

*e, p.c. Ai componenti il CdA del Formedil*

**Oggetto: Mastro Formatore Artigiano – Trasmissione elenco semestrale degli iscritti.**

In ottemperanza a quanto previsto dal Verbale di Accordo Rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022, siamo ad inviarVi l'elenco dei Mastri Formatori Artigiani presenti nella banca dati a loro dedicata.

Si ricorda che ogni ente territoriale può richiedere le proprie credenziali per poter accedere in autonomia alla banca dati nazionale di Mastri Formatori Artigiani, inviando una mail a [mfa@formedil.it](mailto:mfa@formedil.it), segnalando il nominativo e l'indirizzo mail della persona che andrà ad operare su di essa.

Gli uffici del Formedil sono a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Stefano Macale



**Allegato: Elenco Mastri Formatori aggiornato al 29/11/2024**

Prog.	Cassa Edile	Codice fiscale	Nome	Cognome	Qualifica	Rag.sociale	P.Iva	Codice fiscale impresa	Comune	PROV	Mail	Pec	data iscrizione
1	EDILCASSA BERGAMO	CLLGPT65S10B434A	GianPietro	Colleoni	Titolare	IMPRESA EDILE GEOM. COLLEONI SRL	01953760160		CALUSCO D'ADDA	BG	geometracolleonisrl@gmail.com	impresacolleonisrl@pec.it	26/11/2024
2	CASSA EDILE TRENTO	GRRLCU72H28L378V	LUCA	GIRARDI	Socio	GIRARDI LUCA E MIRCO SRL	01518230220	01518230220	FORNACE	TN	info@costruzionigirardi.it	costruzionigirardi@pec.net	18/11/2024
3	CASSA EDILE SONDRIO	SPSSMR72P06C623Z	SAM MARCO	SPOSETTI	Socio	F.LLI SPOSETTI SRL	00110530144		GORDONA	SO			18/11/2024
4	CASSA EDILE SONDRIO	PRLFRZ67H20F712C	FABRIZIO	PERLINI	Titolare	PERLINI BARTOLOMEO DI PERLINI FABRIZIO	00792250144		TALAMONA	SO			13/11/2024
5	CASSA EDILE CUNEO	NVZCLD76E24F335O	CLAUDIO	NAVAZIO	Titolare	INTERFORM ALBA SNC DI NAVAZIO MICHELE E C.	02150450043	00505590075	ALBA	CN	info@interformalba.com	interformalbasnc@legalmail.it	13/11/2024
6	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	SRSNTN68E27B180M	ANTONIO	SIRSI	Titolare	BRI.AN di SIRSI ANTONIO	02243640741	SRSNTN68E27B180M	ANCONA	AN	bri.an.sirsi@gmail.com	sirsi.antonio@pec.confartigianato.it	12/11/2024
7	EDILCASSA VENETO	FTTMNL78H23F964Z	EMANUELE	FATTORI	Titolare	TUTTO RESTAURO SAS DI FATTORI EMANUELE & C.	03735660288	03735660288	POIANA MAGGIORE	VI	info@tuttorestauro.it	tuttorestauro.it	08/11/2024
8	CASSA EDILE COSENZA	TAIFDL73A29F735I	FEDELE	AITA	Titolare	AITA COSTRUZIONI SRL	02943720785	02943720785	MORANO CALABRO	CS	FEDELE.AITA@GMAIL.COM		06/11/2024
9	CASSA EDILE MACERATA	FRRGLC69L05E783X	GIANLUCA	FORRESI	Titolare	FORRESI EDILIZIA DI FORRESI GIANLUCA	01515150439	FRRGLC69L05E783X	CORRIDONIA	MC	forresi.edilizia@gmail.com	forresi.edilizia@pec.it	04/11/2024
10	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	MRNDR73L23A462P	Andrea	Mariani	Titolare	Edilgronde di Mariani Andrea	01987760442	MRNDR73L23A462P	FOLIGNANO	AP	edilgronde@libero.it	mariani.andrea@pec.it	04/11/2024
11	CASSA EDILE COSENZA	MGRFRZ68H19D086D	FABRIZIO	MAGARO'	Titolare	MAGARO' FABRIZIO	02896930787	02896930787	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	FABRIZIO.MAGARO5@GMAIL.COM		31/10/2024
12	CASSA EDILE COSENZA	DCRGCR67D25D086M	GIANCARLO	D'ACRI	Titolare	F.LLI D'ACRI S.N.C. DI GIANCARLO & IVAN	02678660784	02678660784	LUZZI	CS	FRATELIDACRISNC@LIBERO.IT		31/10/2024
13	CASSA EDILE COSENZA	MPRNTN78B03A773O	ANTONIO	IMPIERI	Titolare	IMPIERI ANTONIO	02646010781	02646010781	BELVEDERE MARITTIMO	CS	EDILIZIAIMPIERIANTONIO@GMAIL.COM		31/10/2024
14	CASSA EDILE COSENZA	FLCCRL71M19D086F	CARLO	FILICE	Titolare	EDIL 2001 S.R.L.	02986900781	02986900781	RENDE	CS	ARCHBRUNOFILICE@GMAIL.COM		31/10/2024
15	CASSA EDILE COSENZA	PTRMHL55E08D624P	MICHELE MARIO	PETRUNGARO	Titolare	IMPRESA ARTIGIANA DI PETRUNGARO E BRUNO S.R.L.	01704860780	01704860780	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	MARIO.PETRUNGARO@LIBERO.IT		31/10/2024
16	CASSA EDILE COSENZA	PRSFNC57C22D473N	FRANCESCO	PRESTA	Titolare	IMPRESA EDILE PRESTA FRANCESCO	02711960787	02711960787	SAN LUCIDO	CS	FRANCESCO.P57@LIBERO.IT		31/10/2024
17	CASSA EDILE COSENZA	PSSLGU81P25C002V	LUIGI	PASSARELLI	Titolare	TECNICA SCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	02875040780	02875040780	CASTROVILLARI	CS	TECNICASCAVI@GMAIL.COM		31/10/2024
18	CASSA EDILE COSENZA	PSSFNC77T03C002J	FRANCESCO	PASSARELLI	Titolare	TECNICA SCAVI SNC DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	02875040780	02875040780	CASTROVILLARI	CS	TECNICASCAVI@GMAIL.COM		31/10/2024
19	CASSA EDILE COSENZA	VTLBGI78M19F708H	BIAGIO	VITALE	Titolare	VITALE COSTRUZIONI S.A.S. DI VITALE GEOM. BIAGIO	02828500781	02828500781	MORANO CALABRO	CS	VITALECOSTRUZIONISAS@ALICE .IT		31/10/2024
20	CASSA EDILE COSENZA	LGAMSM84H23G975N	MASSIMO	LA GIOIA	Titolare	NEW EDIL ONE DI LA GIOIA MASSIMO	02972410787	02972410787	LAINO BORGO	CS	MASSIMOLAGIOIA31@GMAIL.COM		29/10/2024
21	CASSA EDILE COSENZA	MRNMSM72C26I388S	MASSIMO	MARINO	Titolare	MA.RI.S. CONTROSOFFITTI S.A.S. DI MARINO MASSIMO & C.	02799990789	02799990789	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	MARISCONTROSOFFITTI@TISCALI.IT		29/10/2024
22	CASSA EDILE COSENZA	DNMFNC67T07E773Z	FRANCO	DONNIS	Titolare	A.D. COSTRUZIONI S.N.C. DI ALGIERI M. & DONNIS F.	02541460784	02541460784	LUZZI	CS	ADCOSTRUZIONI@ALICE.IT		29/10/2024
23	CASSA EDILE TRENTO	VLNSRG66L05M006J	SERGIO	VALENTINI	Socio	COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.	01276620224	01276620224	PORTE DI RENDENA	TN	info@costruzionivalentini.com		29/10/2024
24	CASSA EDILE COSENZA	GNNMRA61E25E872N	MARIO	GIANNATTILIO	Titolare	GIANNATTILIO MARIO	02440380786	02440380786	MALVITO	CS	GIANNATTILIO@HOTMAIL.IT		29/10/2024
25	CASSA EDILE COSENZA	RNLGMI73P01Z112J	GINO	RINALDI	Titolare	G.R. DEDCOR DI RINALDI GINO	02777160785	02777160785	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	INFO@GRDECOR.IT		28/10/2024
26	CASSA EDILE COSENZA	PGLFRZ85L25H490Q	FABRIZIO	PAGLIARO	Titolare	PAGLIARO COSTRUZIONI S.R.L.	02948030784	02948030784	COSENZA	CS	PAGLIAROCOSTRUZIONISRL@GMAIL.COM		28/10/2024
27	CASSA EDILE LIVORNO	MRUMSM69R22E625E	MASSIMO	MURA	Titolare	EDILMURA DI MURA MASSIMO	01190010494	MRUMSM69R22E625E	LIVORNO	LI	EDILMURA2005@ALICE.IT	EDILMURA@PEC.IT	28/10/2024
28	CASSA EDILE COSENZA	CZZFNC61S20D464I	FRANCESCO	COZZA	Titolare	LA FAGNANESE SCAVI DI COZZA FRANCESCO	01778580785	01778580785	FAGNANO CASTELLO	CS	LAFAGNANESE SCAVI@GMAIL.COM		28/10/2024
29	CASSA EDILE COSENZA	GRGGPP59A04F775P	GIUSEPPE	GUARAGLIA	Titolare	GUARAGLIA GIUSEPPE	01984330785	01984330785	MOTTAFOLLONE	CS	GIUSEPPE59GUARAGLIA@GMAIL.COM		28/10/2024
30	CASSA EDILE COSENZA	FRSBNM68H17F708S	BRUNO MASSIMO	FORESTIERI	Titolare	EDILFOR DI FORESTIERI BRUNO MASSIMO	02275200786	02275200786	MORANO CALABRO	CS	INFO@EDILFORCOSTRUZIONI.COM		28/10/2024
31	CASSA EDILE COSENZA	FLCGPP66R27C349F	GIUSEPPE	FALCONE	Titolare	EDIL SUD DI FALCONE GIUSEPPE	02617400789	02617400789	CASTROVILLARI	CS	GFALCONE130@GMAIL.COM		28/10/2024
32	CASSA EDILE COSENZA	DLCGPP70R22G400R	GIUSEPPE	DE LUCA	Titolare	EDIL DE LUCA DI DE LUCA GIUSEPPE	02493390781	02493390781	PEDACE	CS	EDILDELUCAGIUSEPPE70@GMAIL.COM		28/10/2024
33	CASSA EDILE COSENZA	CRSLGU67L05L124L	LUIGI	CORSO	Titolare	CORSO LUIGI	02149020782	02149020782	TERRANOVA DA SIBARI	CS	CORSOLUIGI67@GMAIL.COM		28/10/2024
34	CASSA EDILE COSENZA	CLGRLL93R12H919V	ERCOLE LUIGI	CALIGIURI	Titolare	CALIGIURI ERCOLE LUIGI	03365400799	03365400799	CERENZIA	KR	CELGROUPSRLS@YAHOO.COM		28/10/2024
35	CASSA EDILE COSENZA	FSNBGI72S02F735T	BIAGIO	FASANO	Titolare	DECOR FANTASY DI FASANO BIAGIO	02836750782	02836750782	MORMANNO	CS	FASANOBIAGIO@LIBERO.IT		28/10/2024
36							30789	02494480789	COSENZA	CS	ANDREA@COSTRUZIONISPADAFORA.COM		28/10/2024

37	CASSA EDILE COSENZA	RDFENC53P01E872X	FRANCESCO	REDA	Titolare	DELTA S.R.L.	02232540787	02232540787	COSENZA	CS	DELTAREDA@LIBERO.IT		28/10/2024
38	CASSA EDILE COSENZA	BRNPQL62E14F708Q	PASQUALE	BRUNO	Titolare	EDIL GROUP COSTRUZIONI SNC	02948450784	02948450784	MORANO CALABRO	CS	EDILGROUPCOSTRUZIONI2009@LIBERO.IT		28/10/2024
39	CASSA EDILE COSENZA	CLBGPP60S25A887W	GIUSEPPE	CALABRESE	Titolare	CALABRESE GIUSEPPE	01505550788	01505550788	BISIGNANO	CS	CALABRESEPOSA@LIBERO.IT		28/10/2024
40	CASSA EDILE COSENZA	FLLDNC68L07F735F	DOMENICO	FAILLACE	Titolare	FAILLACE DOMENICO	02324020789	02324020789	PRAIA A MARE	CS	D.FAILLACE@ALICE.IT		28/10/2024
41	CASSA EDILE COSENZA	BRNGPP62E14F708I	GIUSEPPE	BRUNO	Titolare	EDIL GROUP COSTRUZIONI SNC	02948450784	02948450784	MORANO CALABRO	CS	EDILGROUPCOSTRUZIONI2009@LIBERO.IT		28/10/2024
42	CASSA EDILE COSENZA	FTARRT72P28D086R	ROBERTO	FATA	Titolare	FATA ROBERTO	03031740784	03031740784	MENDICINO	CS	FATAMOVIMENTOTERRA@GMAIL.COM		28/10/2024
43	CASSA EDILE COSENZA	CRSSMN95P15C349E	SIMONE	CERSOSIMO	Titolare	PASIMA DI CERSOSIMO SIMONE	02807830787	02807830787	CASTROVILLARI	CS	CERSOSIMO.SIMONE65@GMAIL.COM		28/10/2024
44	CASSA EDILE COSENZA	LRALGU62A02L873F	LUIGI	LAURIA	Titolare	LA DOPPIA ELLE DI LAURIA LUIGI	02617420787	02617420787	CASTROVILLARI	CS	LAURIALUIGI62@GMAIL.COM		28/10/2024
45	CASSA EDILE COSENZA	MRNDNL64D14A887N	DANIELE	MURANO	Titolare	MURANO DANIELE	02499860787	02499860787	BISIGNANO	CS	EDILMAEDL@LIBERO.IT		28/10/2024
46	CASSA EDILE COSENZA	SLTGPR72E18D086I	GIAMPIERO	SALITURO	Titolare	GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO	02022620781	02022620781	RENDE	CS	GIFRA.95@LIBERO.IT		28/10/2024
47	CASSA EDILE COSENZA	LDOLCN58R22L124T	LUCIANO	OLIVA	Titolare	OLIVA LUCIANO	02010890784	02010890784	TERRANOVA DA SIBARI	CS	EMANUELEOLIVA92@LIBERO.IT		28/10/2024
48	CASSA EDILE COSENZA	QMTSVT64H04H919R	SAVERIO	IAQUINTA	Titolare	IAQUINTA SAVERIO	01152300784	01152300784	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	IMPRESAIAQUINTACS@GMAIL.COM		28/10/2024
49	CASSA EDILE COSENZA	PTADV84T18D086T	DAVIDE	PATI	Titolare	EDILMARINA DI PATI D. & C. S.N.C.	02100370788	02100370788	CLETO	CS	DAVIDEPATI@VIRGILIO.IT		28/10/2024
50	CASSA EDILE COSENZA	CLDGPL89E15D086K	GIANPAOLO	CALABRESE	Titolare	LA CALABRESE POSA S.R.L.	03386680783	03386680783	BISIGNANO	CS	CALABRESE@LIBERO.IT		28/10/2024
51	CASSA EDILE COSENZA	PGNMSM73T28D086R	MASSIMO	PIGNATARO	Titolare	EDILMAX DEL GEOM. PIGNATARO MASSIMO	02662960786	02662960786	BISIGNANO	CS	EDLMAX2024@GMAIL.COM		28/10/2024
52	CASSA EDILE COSENZA	SNTGPP64H10H416D	GIUSEPPE	SANTO	Titolare	IMPRESA EDILE SANTO GIUSEPPE	01838470787	01838470787	ROCCA IMPERIALE	CS	IMPRESAEDILESANTO@LIBERO.IT		28/10/2024
53	CASSA EDILE COSENZA	STMBMN71T07D086B	BENIAMINO	STAMILE	Titolare	COMRES S.R.L.	02893920781	02893920781	CERZETO	CS	INFO.COMRES@LIBERO.IT		28/10/2024
54	CASSA EDILE COSENZA	TDSSFN76T25C349D	STEFANO	TEDESCO	Titolare	TEDESCO BUILDING S.R.L.S.	03237570787	03237570787	CASTROVILLARI	CS	IMPRESATEDESCO@LIBERO.IT		28/10/2024
55	CASSA EDILE COSENZA	SRCRSR63E15E483T	ROSARIO	SURACE	Titolare	EDL SURACE DI SURACE ROSARIO	02703140786	02703140786	CASTROVILLARI	CS	SURACEROSARIO63@LIBERO.IT		28/10/2024
56	CASSA EDILE COSENZA	SRPVCN78M20Z133W	VINCENZO	SERPA	Titolare	I.F. BAU - S.R.L.	02121510784	02121510784	PAOLA	CS	VINCENZO@IFBAU.IT		28/10/2024
57	CASSA EDILE SONDRIO	DGSRRT75D12C623A	ROBERTO	DE AGOSTINI	Socio	DE AGOSTINI RENATO S.N.C.	00642690143	00642690143	GORDONA	SO	info@deagostinirenatosnc.com		24/10/2024
58	CASSA EDILE COMO	FRRWTR65E16E507O	Walter	Ferrari	Socio	Fili Ferrari di Ferrari Walter e Giorgio snc	01926910132	01926910132	GALBIATE	LC	info@fratelliferrarisnc.it	fratelliferrarisnc@arubapec.it	24/10/2024
59	CASSA EDILE VARESE	DMETNO64M15C751A	TONI	DEMEO	Titolare	TDM DI DEMEO TONI	03552560124	DMETNO64M15C751A	SAMARATE	VA	tdmobras@gmail.com	tdm@cgn.legalmail.it	24/10/2024
60	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	DLRMRC76T28A462W	MARCO	DI LORENZO	Titolare	DI LORENZO MARCO - POGGIOSCAVI	01961980446	DLRMRC76T28A462W	ASCOLI PICENO	AP	POGGIOSCAVI.MARCODILORENZO@GMAIL.COM	poggio.scavi@ticertifica.it	22/10/2024
61	C.E.D.A.I.I.E.R. EMILIA ROMAGNA	BRRMSM71S18C573K	MASSIMILIANO	BERRETTI	Socio	COSTRUZIONI BERRETTI SRL	03721340408	03721340408	MONTIANO	FC	costruzioniberretti@hotmail.it	costruzioniberrettisas@pec.confartigianato.it	21/10/2024
62	C.E.D.A. BOLOGNA	TGLLRT62A03A944R	ALBERTO	TAGLIAVINI	Titolare	TAGLIAVINI ALBERTO SRL	01657541205	01657541205	MONTERENZIO	BO	tagliavinialbertosrl.bo@gmail.com	tagliavini.alberto@legalmail.it	18/10/2024
63	C.E.D.A.I.I.E.R. EMILIA ROMAGNA	GRRRCR57L12C573Z	CHRISTIAN	GUERRINI	Socio	GM COLOR SNC DI GUERRINI CHRISTIAN & MARGHERITINI MARCO	04184830406	04184830406	BAGNO DI ROMAGNA	FC	gmcorsnc@gmail.com	gmcorsnc@pec.confartigianato.it	16/10/2024
64	CASSA EDILE VERBANO CUSIO ED OSSOLA	NCCLRT77R09D332G	ALBERTO	NICCIOLI	Titolare	NICCIOLI ERCOLE DI NICCIOLI ALBERTO	02084330030	NCCLRT77R09D332G	TRONTANO	VB	ercolenic@libero.it	albertoniccioli@pec.it	15/10/2024
65	CASSA EDILE UDINE	NRDBRN55R28D085I	BRUNO	NARDESE	Socio	NARDESE BRUNO E PAOLO SNC	01024090308	01024090308	COSEANO	UD	IMPRESANARDESE@LIBERO.IT	FRATELLINARDESE@LEGALMAIL.IT	11/10/2024
66	CASSA EDILE UDINE	NRDPLA58A27L483J	PAOLO	NARDESE	Socio	NARDESE BRUNO E PAOLO SNC	01024090308	01024090308	COSEANO	UD	IMPRESANARDESE@LIBERO.IT	FRATELLINARDESE@LEGALMAIL.IT	11/10/2024
67	EDILCASSA BERGAMO	BTESMN87D01B393R	SIMONE	BEATI	Titolare	BEATI COSTRUZIONI SRL	04218520163	04218520163	CAROBIO DEGLI ANGELI	BG	impresa@studiobeati.it	beaticostruzioni@pec.cgn.it	11/10/2024
68	EDILCASSA BERGAMO	FLGCRD74H22A794C	CORRADO	FALGARI	Titolare	FALGARI CORRADO	03544520160	FLGCRD74H22A794C	SORISOLE	BG	info@edilfalgari.it	FALCOR@ARUBAPEC.IT	11/10/2024
69	EDILCASSA BERGAMO	SLVSFN64E29A794H	STEFANO	SALVI	Titolare	IMPRESA SALVI S.A.S. DI SALVI STEFANO	02833480169	02833480169	VAL BREMBILLA	BG	impresasalvi@virgilio.it	impresasalvisas@pec.it	11/10/2024
70	EDILCASSA BERGAMO	RZZGRM48M17G588Z	GEREMIA	ARIZZI	Titolare	ARIZZI GEREMIA & C. SRL	00716730163	RZZGRM48M17G588Z	PIAZZA BREMBANA	BG	arizzigeremia@gmail.com	arizzi.geremia@pec.it	10/10/2024
71	C.E.D.A.I.I.E.R. EMILIA ROMAGNA	MZZLRD76L30C573S	LEONARDO	MAZZOLI	Titolare	MAZZOLI LEONARDO	03704440407	MZZLRD76L30C573S	BAGNO DI ROMAGNA	FC	mazzoli76@gmail.com	mazzolileonardo@pec.confartigianato.it	08/10/2024
72	CASSA EDILE PERUGIA	CSSGNE65D20I158X	EUGENIO	CASSANO	Titolare	CASSANO EUGENIO	02708520545	CSSGNE65D20I158X	CORCIANO	PG	e.cassano@alice.it	i008818.pg00@postepcc.cassaedile.it	08/10/2024
73	CASSA EDILE PERUGIA	MHLCN76D34031C	ALESSANDRO	MANIACI	Socio	COLORESPOLETO DI MANIACI A	03008090544	03008090544	SPOLETO	PG	colorespoletto@aruba.it	colorespoletto@pec.it	08/10/2024

74	EDILCASSA BERGAMO	BLTLSN75S24D952K	ALESSANDRO	BELOTTI	Titolare	BELOTTI COSTRUZIONI SRL	02618950162		CENE	BG	info@costruzionibelotti.it	costruzionibelotti@ticertifica.it	04/10/2024
75	EDILCASSA REGIONALE DI BASILICATA	RNLNRA73M19L418P	MARIO	RINALDI	Titolare	EDILARTE SRL	00394240774	00394240774	GRASSANO	MT	edilarte.r@gmail.com	edilarte@poste-certificate.it	02/10/2024
76	CASSA EDILE UDINE	VDNGRL82H29L483Y	GABRIELE	VIDONI	Socio	IMPRESA COSTRUZIONI VIDONI G. & G. DI VIDONI GIANCARLO & C. SNC	02462480308	02462480308	UDINE	UD	GIANCARLOVIDONI@LIBERO.IT	VIDONIGEGSNC@PEC.CONFARTIGIANATO.IT	01/10/2024
77	CASSA EDILE UDINE	VDNGCR57D15L483H	GIANCARLO	VIDONI	Titolare	IMPRESA COSTRUZIONI VIDONI G. & G. DI VIDONI GIANCARLO & C. SNC	02462480308	02462480308	UDINE	UD	GIANCARLOVIDONI@LIBERO.IT	VIDONIGEGSNC@PEC.CONFARTIGIANATO.IT	01/10/2024
78	EDILCASSA BERGAMO	CPLMRC67L08G856G	MARCO	CAPELLI	Titolare	COSTRUZIONI CAPELLI DI CAPELLI MARCO	02395440163		ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	info@costruzionicapelli.com		01/10/2024
79	CASSA EDILE SONDRIO	STRLGU73H20I829T	LUIGI	STREPPONI	Titolare	IMPRESA EDILE STREPPONI LUIGI	00749940144		PIATEDA	SO	strepponiluigi@gmail.com		30/09/2024
80	CASSA EDILE SONDRIO	PNZPLA89R11L175W	PAOLO	PANIZZA	Socio	PANIZZA SRL	00955570148		TIRANO	SO	info@panizza-srl	panizza-srl@pec.it	30/09/2024
81	EDILCASSA BERGAMO	GNALCU69E06I858I	LUCA	GAENI	Titolare	GAENI SRL	04486820162	04486820162	SORISOLE	BG	info@gaeni.com	gaenirsrl@pec.buffetti.it	30/09/2024
82	EDILCASSA BERGAMO	PRNMSM70C27L400I	MASSIMO	OPRANDI	Titolare	EMME EDIL SRL	04064970165	04064970165	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	info@emmedil.com	emmedil@legalmail.it	30/09/2024
83	EDILCASSA BERGAMO	PTLCRS68T16A794M	CHRISTIAN GIUSEPPE	PATELLI	Titolare	C.G.R. COSTRUZIONI S.R.L.	02708670167	02708670167	GAVERINA TERME	BG	christian@cgrcostruzioni.it	cgrcostruzioni@pec.liabergamo.it	30/09/2024
84	EDILCASSA BERGAMO	LLRMRK76R01L388Z	Mirko	Allieri	Titolare	PAVIMART SRL	04135740167	04135740167	CHIUDUNO	BG	info@pavimartbg.it	pavimart.srl@legalmail.it	30/09/2024
85	EDILCASSA BERGAMO	MLNGMC68L07B393N	GIANMICHELE	MALANCHINI	Socio	Edil De. Ma. SNC di Degiorgi e Malanchini	02156690162		URGNANO	BG	impresaedildema@tiscali.it	edildema.snc@cert.cna.it	30/09/2024
86	FONDO AS. LAV. ED. ARTIGIANI	RNRTZN80S25D612Y	Tiziano	Ranieri	Titolare	Impresa Edile Ranieri Tiziano	01981410515	RNRTZN80S25D612Y	MONTE SAN SAVINO	AR		tiziano.ranieri@pec.it	27/09/2024
87	C.E.D.A.I.I.E.R. EMILIA ROMAGNA	GNLMRC58T06A565G	Marco	Agnoletti	Socio	STILCOLOR SNC DI AGNOLETTI & C.	02328650409	02328650409	BAGNO DI ROMAGNA	FC	stilcolor.marco@gmail.com	STILCOLORSNC@TICERTIFICA.IT	27/09/2024
88	C.E.D.A.I.I.E.R. EMILIA ROMAGNA	MSSGNN67L22L764H	Gianni	Massi	Socio	Edilscavi SRL	02678950409	02678950409	VERGHERETO	FC	info@edilscavialfero.it	EDILSCAVIALFERO@TICERTIFICA.IT	27/09/2024
89	FONDO AS. LAV. ED. ARTIGIANI	DNTMTT76P17A390K	MATTEO	DONATI	Titolare	CORNELI DI CORNELI GIULIANA & C SNC	01086270517		AREZZO	AR			27/09/2024
90	FONDO AS. LAV. ED. ARTIGIANI	MCCGFR57C27B243S	GIANFRANCO	MEUCCI	Socio	ME.BA. PONTEGGI SNC	01179700511	01179700511	MONTEVARCHI	AR			27/09/2024
91	FONDO AS. LAV. ED. ARTIGIANI	PCARCR71C13F656M	RICCARDO	PACI	Titolare	S.I.PRE. SRL	01456330511		BUCINE	AR			27/09/2024
92	CASSA EDILE BRINDISI	RMOMSM72R11B180B	MASSIMO	ROMA	Titolare	FRATELLI ROMA SRL	02434210742	02434210742	BRINDISI	BR	FRATELLIROMASRL@LIBERO.IT	FRATELLIROMA@PEC.IT	26/09/2024
93	C.E.D.A.I.I.E.R. EMILIA ROMAGNA	GRGLCU83A27A390M	Luca	Gregori	Titolare	Gregori Geom. Luca	02341930416	GRGLCU83A27A390M	SANT'AGATA FELTRIA	RN	impresaedilegregori@gmail.com	gregoriluca@pec.confartigianato.it	20/09/2024
94	CASSA EDILE SPEZZINA	FRNMSM70M30E463V	MASSIMILIANO	FRANCESCHINI	Titolare	I.F.M. DI FRANCESCHINI MASSIMILIANO	01104670110	FRNMSM70M30E463V	CASTELNUOVO MAGRA	SP	i.f.m@tiscali.it	franceschini.m@eos-pec.it	19/09/2024
95	CASSA EDILE VERBANO CUSIO ED OSSOLA	MNTNGL66P24G062H	ANGELO	MONTANARI	Titolare	MONTANARI ANGELO	01524220033	MNTNGL66P24G062H	QUARNA SOTTO	VB	edilforeste@hotmail.it	angelo.montanari@pec.confartigianato.it	17/09/2024
96	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	RNUCLT60E03C886H	Cleto	Ruani	Titolare	EDILPROJECT Srl	01959120435	01959120435	COLMURANO	MC	info@contigianieruani.it	ruanisrl@pec.it	13/09/2024
97	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	RNUMRN69M04E783B	Moreno	Ruani	Socio	EDILPROJECT Srl	01959120435	01959120435	COLMURANO	MC	info@contigianieruani.it	ruanisrl@pec.it	13/09/2024
98	CASSA EDILE COMO	VLSGRG68B25D416P	GIORGIO	VALSECCHI	Titolare	PROGEDIL DI GEOM. GIORGIO VALSECCHI	02382410138		ERBA	CO			13/09/2024
99	CASSA EDILE VERBANO CUSIO ED OSSOLA	GRRMNL44A17D481J	EMANUELE	GRASSI	Titolare	GRASSI EMANUELE	00456940030	GRRMNL44A17D481J	CANNOBIO	VB	impresa.grassi@libero.it	grassiemanuele@cert.cna.it	13/09/2024
100	CASSA EDILE VERBANO CUSIO ED OSSOLA	GRRDNL66D69B615H	DANIELA	GRASSI	Collaboratore familiare	GRASSI EMANUELE	00456940030	GRRMNL44A17D481J	CANNOBIO	VB	impresa.grassi@libero.it	grassiemanuele@cert.cna.it	13/09/2024
101	CASSA EDILE PERUGIA	MZZSDR70L04Z133R	SANDRO	MAZZOLI	Socio	SIL.TRA SNC DI SILVESTRI M.E C	02206170546	02206170546	SPOLETO	PG	siltra.costruzioni@libero.it	siltra@pec.it	05/09/2024
102	CASSA EDILE PERUGIA	SLVMCL65D22Z133A	MARCELLO	SILVESTRI	Socio	SIL.TRA SNC DI SILVESTRI M.E C	02206170546	02206170546	SPOLETO	PG	siltra.costruzioni@libero.it	siltra@pec.it	05/09/2024
103	CASSA EDILE PERUGIA	TRBSMN72A13I921J	SIMONE	TRABALZA	Socio	SIL.TRA SNC DI SILVESTRI M.E C	02206170546	02206170546	SPOLETO	PG	siltra.costruzioni@libero.it	siltra@pec.it	05/09/2024
104	CASSA EDILE PERUGIA	GVNLRT58H10B948X	ALBERTO	GIOVANNOLI	Titolare	GIOVANNOLI ALBERTO	01130490541	GVNLRT58H10B948X	CASCIA	PG	costruz.giovannoli@libero.it	i000586.pg00@postepc.cassaedile.it	05/09/2024
105	CASSA EDILE PERUGIA	MZZMRA67R28Z133Q	MAURO	MAZZOLI	Socio	SIL.TRA SNC DI SILVESTRI M.E C	02206170546	02206170546	SPOLETO	PG	siltra.costruzioni@libero.it	siltra@pec.it	05/09/2024
106	EDILCASSA VENETO	NGRMRC67B11L736V	MARCO	NOGARIN	Titolare	NOGARIN MARCO	02803250279	NGEMRC67B11L736V	VENEZIA	VE	nogarin_impianti2000@yahoo.it	nogarinimpiantierestauri@pec.it	02/09/2024
107	CASSA EDILE UDINE	BNSSCC81T30I403V	ISACCO	BIASON	Socio	BIASON SAMUELE & C SNC	01932230301	01932230301	VARMO	UD	BIASONSAMUELE@GMAIL.COM	BIASONSAMUELE@PEC.IT	29/08/2024
108	CASSA EDILE UDINE	BSNRND53D03I040S	ROLANDO	BIASON	Socio	BIASON SAMUELE & C SNC	01932230301	01932230301	VARMO	UD	BIASONSAMUELE@GMAIL.COM	BIASONSAMUELE@PEC.IT	29/08/2024
109	CASSA EDILE UDINE	BSNSML76L09I403B	SAMUELE	BIASON	Titolare	BIASON SAMUELE & C SNC	01932230301	01932230301	VARMO	UD	BIASONSAMUELE@GMAIL.COM	BIASONSAMUELE@PEC.IT	29/08/2024
110	CASSA EDILE TRENTO	DLLGNN83P08C372W	GIOVANNI	DELLAGIACOMA	Titolare	DELLAGIACOMA GIOVANNI	02125240222	DLLGNN83P08C372W	PREDAZZO	TN	info@dellagiacomagiovanni.it	dellagiacomagiovanni@pec.it	22/08/2024

111	CASSA EDILE NOVARA	CMRPLA70B15D938R	PAOLO	COMERO	Titolare	IMPRESA COMERO DI COMERO GEOM.PAOLO	01688340031	CMRPLA70B15D938R	SIZZANO	NO	impresacomero@alice.it	impresacomero@pec.it	09/08/2024
112	CASSA EDILE NOVARA	DNTFRZ65S24B019J	FABRIZIO	DONETTI	Titolare	IMPRESA EDILE DONETTI FABRIZIO	01437940032	DNTFRZ65S24B019J	POGNO	NO	impresa.donetti@gmail.com	fabrizio.donetti@pec.confartigianato.it	09/08/2024
113	CASSA EDILE NOVARA	FRNRCD65C04F952P	ARCADIO	FRANCIONI	Titolare	FRANCIONI ARCADIO	01277590038	FRNRCD65C04F952P	TRECATTE	NO	arcadio.francioni@virgilio.it	arcadio.francioni@pec.confartigianato.it	09/08/2024
114	CASSA EDILE NOVARA	PTZNDR66A21F952M	ANDREA	PETAZZI	Socio	PETAZZI S.A.S. DI PETAZZI ANDREA E C.	01119620035	01119620035	NOVARA	NO		impresapetazzi@postecert.it	09/08/2024
115	CASSA EDILE COMO	SCLMLE63H29E507A	EMILIO	SCALISE	Titolare	S.S.G. SNC DI SCALISE E. - GRECO G.	01697120135		GALBIATE	LC			08/08/2024
116	CASSA EDILE COMO	PNZLRT65H18E507M	ALBERTO CARLO	PANZERI	Titolare	EDILPANZERI SRL	01885540136		GALBIATE	LC			07/08/2024
117	CASSA EDILE NOVARA	GNSPTR64H29L750X	PIETRO	AGNESINA	Titolare	IMPRESA EDILE AGNESINA SRL	01627520032	01627520032	VINZAGLIO	NO		agnesinasrl@pec.confartigianato.it	07/08/2024
118	CASSA EDILE NOVARA	LEIGPP50P21H572X	GIUSEPPE ANTONIO	ELIA	Titolare	ELIA RESTAURI DI ELIA G.ANTONIO E C. SNC	02218660039	LEIGPP50P21H572X	ROMENTINO	NO	info@eliarestauri.it	eliarestauri@pec.confartigianato.it	07/08/2024
119	CASSA EDILE COMO	TSTMVCV79D24E151H	MARCO VITTORE	TESTONI	Titolare	IMPRESA EDILE MONTINI DI TESTONI MARCO VITTORE	02728450137		DONGO	CO			06/08/2024
120	CASSA EDILE ASTI	GRBGRL66T16A052P	GABRIELE	GARBERO	Titolare	GARBERO GABRIELE	01454240050	GRBGRL66T16A052P	ROCCAVERANO	AT	gagabriele@hotmail.it	garbero.gabriele@pec.smail.it	31/07/2024
121	CASSA EDILE ASTI	GHDMRF75D10A479S	MARIO RAFFAELE	GHIDELLA	Socio	ELFA SNC DI GATTI F. & C.	00632220059	00632220059	VIARIGI	AT	elfasnc@libero.it	elfasnc@pec.it	31/07/2024
122	CASSA EDILE ASTI	GTTFNC49D24A479S	FRANCO	GATTI	Socio	ELFA SNC DI GATTI F. & C.	00632220059	00632220059	VIARIGI	AT	elfasnc@libero.it	elfasnc@pec.it	31/07/2024
123	CASSA EDILE ASTI	PNZLGU49T03H121D	LUIGI	PONZANO	Titolare	ELFA SNC DI GATTI F. & C.	00632220059	00632220059	VIARIGI	AT	elfasnc@libero.it	elfasnc@pec.it	31/07/2024
124	CASSA EDILE ASTI	CPLFNC58S18E338H	FRANCO	CAPELLO	Titolare	CAPELLO FRANCO	00247110059	CPLFNC58S18E338H	ISOLA D'ASTI	AT	capello.scavi@gmail.com	capello.scavi@pec.it	31/07/2024
125	CASSA EDILE COMO	LBNDVD76L08C933Q	DAVID	ALBANESE	Titolare	DAVID DECOR DI ALBANESE DAVID	02953670136		LUISAGO	CO			30/07/2024
126	CASSA EDILE COMO	BRTMHL65P09B639Z	MICHELE	BORTOLATO	Titolare	BORTOLATO COSTRUZIONI SRL	01912470133		CANTU'	CO			30/07/2024
127	CASSA EDILE COMO	CNSLSN77E26B639A	Alessandro	Consonni	Socio	Edilconsonni snc	00252300132		BRENNA	CO	edilconsonni@libero.it	edilconsonni@artigianicomo.legalmail.it	30/07/2024
128	CASSA EDILE COMO	PGNRRC73H18L319J	RICCARDO	PAGANI	Titolare	EDIL SERVIZI SNC DI PAGANI RICCARDO & C.	02207560133		UGGIATE-TREVANO	CO			30/07/2024
129	EDILCASSA VENETO	FRLMHL64P24L736X	MICHELE	FURLAN	Titolare	FURLAN COSTRUZINI DI FURLAN MICHELE E GIANCARLO & C.	02845930276	02845930276	VENEZIA	VE	michelefurlan64@gmail.com	furlan.costruzionisnc@pec.it	25/07/2024
130	CASSA EDILE VERBANO CUSIO ED OSSOLA	LNGVCN81S03D332Y	VINCENZO	LUNGHI	Socio	CIGA S.R.L.	01517000038	01517000038	CRODO	VB	info@cigaway.it	ciga-srl@pec.it	22/07/2024
131	CASSA EDILE VERBANO CUSIO ED OSSOLA	DMNSRG63E27H037P	SERGIO	DE MONTI	Titolare	SERGIO DE MONTI	01442170039	DMNSRG63E27H037P	GHIFFA	VB	sergio.demonti@libero.it	sergiodemontiditta@pec.it	22/07/2024
132	CASSA EDILE VERBANO CUSIO ED OSSOLA	LNGGPP73B02D332V	GIUSEPPE	LUNGHI	Socio	CIGA SRL	01517000038	01517000038	CRODO	VB	info@cigaway.it	ciga-srl@pec.it	22/07/2024
133	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	BSBFNC66B26B474F	Francesco	Bisbocci	Socio	EDILBIS Srl	01959090430	01959090430	CASTELRAIMONDO	MC	edilbis_2017@libero.it	edilbis@pec.it	11/07/2024
134	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	BSBFBA62E07B474O	Fabio	Bisbocci	Titolare	EDILBIS Srl	01959090430	01959090430	CASTELRAIMONDO	MC	edilbis_2017@libero.it	edilbis@pec.it	11/07/2024
135	CAES Cassa Artigiana Edile Sardegna	PDRSDR59L04G113B	SANDRO ANGELO GAETANO	PADERI	Titolare	FADDA CLAUDIO E PADERI SANDRO SNC	00604440958	00604440958	ORISTANO	OR	paderisandro@gmail.com	faddapaderi.snc@pec.caesardegna.it	11/07/2024
136	CASSA EDILE PERUGIA	CSTMCL90M07F935H	MAICOL	CASTIGLIA	Titolare	J.C.M.COSTRUZIONI CASTIGLIA M.	03559130541	CSTMCL90M07F935H	NORCIA	PG	maicolcastiglia7@gmail.com	maicolcastiglia@pec.it	09/07/2024
137	CASSA EDILE PERUGIA	CSTJCP87H26F935M	JACOPO	CASTIGLIA	Collaboratore familiare	J.C.M.COSTRUZIONI CASTIGLIA M.	03559130541	CSTMCL90M07F935H	NORCIA	PG	maicolcastiglia7@gmail.com	maicolcastiglia@pec.it	09/07/2024
138	CAES Cassa Artigiana Edile Sardegna	FDDCLD58M15I719C	CLAUDIO	FADDA	Titolare	FADDA CLAUDIO E PADERI SANDRO S.N.C.	00604440958		ORISTANO	OR	paderisandro@gmail.com	faddapaderi.snc@pec.caesardegna.it	02/07/2024
139	EDILCASSA VENETO	PRZDNS80A11F999F	DENIS	PRIZZON	Titolare	COSTRUZIONI PRIZZON SRL	04748950260	04748950260	PONTE DI PIAVE	TV	info@costruzioniprizzon.com	info@pec.costruzioniprizzon.com	28/06/2024
140	EDILCASSA VENETO	DLLSMN72B11H829K	SIMONE	DELLAI	Socio	DELLAI EGIDIO SNC DI DELLAI SIMONE E GIAN MICHELE	03239840246	03239840246	SCHIAVON	VI			25/06/2024
141	CASSA EDILE PERUGIA	MDZZRN67P11Z148I	ZORAN	MADZOSKI	Titolare	MADZOSKI ZORAN	02724900549	MDZZRN67P11Z148I	PRECI	PG	madzoski.zoran@gmail.com	madzoski.zoran@legalmail.it	18/06/2024
142	CASSA EDILE PERUGIA	NNCMSM74H16I921D	MASSIMO	INNOCENZI	Collaboratore familiare	INNOCENZI FRANCO	02058770542	NNCFNC69E11I921A	CERRETO DI SPOLETO	PG	innocenzitrasporti@libero.it	i009487.pg00@posteppec.cassaedile.it	18/06/2024
143	CASSA EDILE PERUGIA	NNCFNC69E11I921A	FRANCO	INNOCENZI	Titolare	INNOCENZI FRANCO	02058770542	NNCFNC69E11I921A	CERRETO DI SPOLETO	PG	innocenzitrasporti@libero.it	i009487.pg00@posteppec.cassaedile.it	18/06/2024
144	CASSA EDILE PERUGIA	LRTMSM55R27I921R	MASSIMO	LAURETI	Collaboratore familiare	LAURETI DAVID	02935240545	LRTDVD85D10F935W	NORCIA	PG	lauretidavid85@gmail.com	lauretidavid@pec.it	18/06/2024
145	CASSA EDILE BELLUNO	RVIMSM72E25D530R	MASSIMO	RIVA	Socio	RIVA MARCO & C. SNC	00811870252	00811870252	FELTRE	BL	massimoriva255@gmail.com	rivamarcosnc@pec.it	14/06/2024
146	CASSA EDILE TRENTO	CPRDNL83C16B006S	DANIELE	CAPRA	Socio	3D EDIL COSTRUZIONI SRL	02589510227	02589510227	TELVE	TN	3dedilcostruzioni@gmail.com	trededilcostruzionisrl@pec.it	11/06/2024
147	CASSA EDILE TRENTO	ZANETTMIRCO	MIRCO	ZANETTINI	Titolare	ZANETTINI MIRCO SRL	02007380229	02007380229	SEGONZANO	TN	amministrazione@zanettinmirco.it	mirco.zanettin@ticertifica.it	11/06/2024

148	CASSA EDILE TRENTO	SCRMZR64C29H612M	MAURIZIO	SCRINZI	Titolare	SCRINZI COSTRUZIONI SAS DI PERITO EDILE SCRINZI MAURIZIO	01424560223	01424560223	ROVERETO	TN	info@scrinzi.costruzioni.com	05215.scrinzi.costr.TN00@infopec.cassaedile.it	11/06/2024
149	EDILCASSA VENETO	CSTBRN57A09F999B	BRUNO	CESTER	Socio	RAQ SRL	05309200268	05309200268	FONTANELLE	TV	info@dipintureraq.it	raqsrl@pec.artigianato.org	05/06/2024
150	EDILCASSA VENETO	BNCPTR60A20I124Y	PIETRO	BIANCHI	Titolare	BIANCHI PIETRO	02300000268	BNCPTR60A20I124Y	SAN POLO DI PIAVE	TV	bianchimpietroangelo@libero.it	bianchimpietro@pec.artigianato.org	04/06/2024
151	EDILCASSA VENETO	DNCGNI57E14B662V	GINO	D'INCA'	Socio	D'INCA DI D'INCA GEOM. GINO & C. SAS	00810750257	00810750257	PONTE NELLE ALPI	BL	dincasas@gmail.com	dincasas@ticertifica.it	03/06/2024
152	EDILCASSA VENETO	FLTTLI64B24D030D	ITALO	FELTRIN	Titolare	FELTRIN UGO SRL	02467610263	02467610263	CORNUDA	TV	feltrinugo@gmail.com	feltrinugo@legalmail.it	03/06/2024
153	CASSA EDILE PERUGIA	GROLDA67A15I921Z	ALDO	GORI	Titolare	GORI ALDO	02070970542	GROLDA67A15I921Z	SPOLETO	PG	gorialdo@hotmail.com	gorialdo@pec.it	03/06/2024
154	CASSA EDILE PERUGIA	RLLMRC83C06F935Z	MARCO	ORELLI	Titolare	ORELLI MARCO	03143820540	RLLMRC83C06F935Z	NORCIA	PG	marcoorelli83@gmail.com	orellimarco@pec.it	03/06/2024
155	EDILCASSA VENETO	BRGLNA88A12L407E	ALAN	BERGAMO	Socio	BERGAMO NELLO SRL	04612620262	04612620262	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	info@bergamonello.it	bergamonellosrl@legalmail.it	30/05/2024
156	EDILCASSA VENETO	FRNLUC75B17A471M	LUCA	FORNER	Socio	COSTRUZIONI FORNER SNC FORNER DAVIDE & GEOM. LUCA	04023310263	04023310263	MONFUMO	TV	info@costruzioniforner.com	costruzioniforner@legalmail.it	30/05/2024
157	CAES Cassa Artigiana Edile Sardegna	CGNMLE58E21H118G	EMILIO	COGONI	Titolare	C.E.I.E.T. S.R.L.	03048710929	03048710929	QUARTU SANT'ELENA	CA	CEIET@TISCALI.IT	CEIET.SRL@PEC.IT	28/05/2024
158	CAES Cassa Artigiana Edile Sardegna	MLNGCM65D15G015E	GIACOMO	MELONI	Titolare	IMPREDIL DI GIACOMO MELONI	01774130908	MLNGCM65D15G015E	OLBIA	OT	impredil.mg@gmail.com	impredil.mg@pec.it	28/05/2024
159	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	SNTSDR64S27D542A	Sandro	Santamaria	Titolare	Santamaria Srl	01872000448	01872000448	RAPAGNANO	FM	info@internisantamaria.com	santamariasrl@pecditta.com	27/05/2024
160	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	MNCNRC68A02G479B	Enrico	Mancini	Titolare	Costruzioni Enrico Mancini Srl	02098090414	MNCNRC68A02G479B	PESARO	PU	enrico@costruzionienricomancini.it	COSTRUZIONENRICOMANCINI@PEC.PESARONET.COM	27/05/2024
161	CASSA EDILE CUNEO	GJNBRM81L15Z100Z	BLERIM	GJINI	Titolare	AQUILA DEI TETTI DI GJINI BLERIM	03580300048	GJNBRM81L15Z100Z	CERVERE	CN	aquiladeitetti@gmail.com	gjini.blerim@pec.confartigianato.it	24/05/2024
162	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	CCCFA82M26C704X	Fabio	Ciccarelli	Titolare	Edilcostruzioni F.Ili Ciccarelli Snc di Paolo e Fabio Ciccarelli	01566640437	01566640437	CINGOLI	MC	fabiociccarelli82@gmail.com	ciccarellisnc@casellapec.com	22/05/2024
163	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	CCCPLA71P16C704X	Paolo	Ciccarelli	Socio	Edilcostruzioni F.Ili Ciccarelli Snc di Paolo e Fabio Ciccarelli	01566640437	01566640437	CINGOLI	MC	fabiociccarelli82@gmail.com	ciccarellisnc@casellapec.com	22/05/2024
164	CASSA EDILE PERUGIA	TNCNLI83T04L109J	NICOLANTONIO	TANCREDI	Titolare	TANCREDI ANGELO	02656180540	TNCNLI83T04L109J	NORCIA	PG	antoniostruzioni@hotmail.it	tancrediangelo59@pec.it	21/05/2024
165	EDILCASSA VENETO	BTTGCR73R28C957Z	GIANCARLO	BATTISTELLA	Titolare	BATTISTELLA SRL	00740670260	00740670260	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	info@impresabastella.it	impresa.battistella@legalmail.it	20/05/2024
166	EDILCASSA VENETO	PLLLUC69D29C957X	LUCA	PELLEGRINI	Titolare	PELLEGRINI SRL	04562550261	04562550261	SAN VENDEMIANO	TV	amministrazione@pellegrini-srl.eu	pellegrinisrl@lamiappec.it	20/05/2024
167	CASSA EDILE TERNI	VNRFRZ66H19F844K	Fabrizio	Veneri	Titolare	Veneri S.r.l.	00595400557	00595400557	NARNI	TR			17/05/2024
168	CASSA EDILE TRIESTE	FRNDNL85D15L424E	DANIEL	FRANCO	Socio	EDILTECNICA SRL	00664140324	00664140324	TRIESTE	TS	EDILTECNICA@EDILTECNICA.EU	EDILTECNICA.TS00@INFOPEC.CASSAEDILE.IT	17/05/2024
169	CASSA EDILE TRIESTE	DCLMRZ71B20L424G	MAURIZIO	DECLI	Titolare	DECLI SRL	01155310327		TRIESTE	TS	maurizio@decli.com	maurizioddecli.TS00@infopec.cassaedile.it	17/05/2024
170	EDILCASSA VENETO	DRALGU68A15C957Y	LUIGI	DA RE	Titolare	DA RE COSTRUZIONI SRL UNIVERSALE	03198580262	03198580262	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	darecostruzioni@gmail.com		13/05/2024
171	EDILCASSA VENETO	BCCSVN69R30C957Z	SILVANO	BACCICHET	Titolare	EDILE BACCICHET SILVANO	03095810267	BCCSVN69R30C957Z	CONEGLIANO	TV	baccichetsilvano@alice.it	s.baccichet@legalmail.it	08/05/2024
172	EDILCASSA VENETO	FRLTTL71A09M089E	ATTILIO	FORLIN	Titolare	IMPRESA EDILE FORLIN SRL	04226670265	04226670265	TARZO	TV	forlinattilio@gmail.com	forlin@legalmail.it	08/05/2024
173	EDILCASSA VENETO	CLDRNT50M31A757W	RENATO	CALDART	Titolare	TECNO ISOLAMENTI SRL	00247180250	00247180250	BELLUNO	BL	info@tecnoisolamenti.it	tecnoisolamentsrl@legalmail.it	08/05/2024
174	EDILCASSA VENETO	CCCGNN57S07E970D	GIOVANNI	CECCONELLO	Titolare	CECCONELLO GIOVANNI SRL	04000180242	04000180242	SCHIAVON	VI	giovanniceconello@libero.it	cecconellgiovanisas@legalmail.it	07/05/2024
175	EDILCASSA DI PUGLIA	MCNSST53R02A662O	SEBASTIANO	MACINAGROSSA	Titolare	STUDIO 2 EMME DI MACINAGROSSA GEOM. SEBASTIANO S.R.L.	06681120728	06681120728	BARI	BA	info@studio2emme.it	STUDIO2EMME@TICERTIFICA.IT	07/05/2024
176	CASSA EDILE PRATO	SMNSRG44R08C296R	SERGIO	SIMONETTI	Titolare	SIMONETTI S.A.S. DI SIMONETTI SERGIO E C.	00241720978	00648790483	MONTEMURLO	PO	simonetti.mail@libero.it	simonettisnc@legalmail.it	06/05/2024
177	CASSA EDILE UDINE	DSBPLA67L13C817M	PAOLO	DE SABBATA	Titolare	F.LLI DE SABBATA SNC DI DE SABBATA PAOLO E ROBERTO	01929740304	01929740304	BERTIOLO	UD	FRATELLIDESABBATA@GMAIL.COM	FLIDESABBATA@PEC.CONFARTIGIANATO.IT	02/05/2024
178	EDILCASSA VENETO	CSTGNN70E28A703R	GIOVANNI	CASTELLAN	Titolare	CASTELLAN GIOVANNI SRL	04010030247	04010030247	ROSA'	VI	amministrazionecastellan@gmail.com	castellangiovanisrl@lamiappec.it	29/04/2024
179	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	FRLVLR74D22A462B	Valerio	Fiorelli	Titolare	Edil Fiorelli Srl	02438810448	02438810448	ASCOLI PICENO	AP	fiorelli.valerio@live.com	edilfiorellisrl@pec.it	22/04/2024
180	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	CMPGCR64A30C704W	Giancarlo	Compagnucci	Titolare	Compagnucci Giovanni e Figli Snc	01017670439	01017670439	CINGOLI	MC	gcompagnucci@gmail.com	compagnucci@ticertifica.it	22/04/2024
181	CASSA EDILE PERUGIA	TNCNLI83T04L109J	ANGELO	TANCREDI	Titolare	TANCREDI ANGELO	02656180540	TNCNLI83T04L109J	NORCIA	PG	antoniostruzioni@hotmail.it	tancrediangelo59@pec.it	19/04/2024
182	CASSA EDILE TRIESTE	RNULCU70L14L424F	LUCA	RUINI	Titolare	RUINI COSTRUZIONI SRL	01376790323		TRIESTE	TS	RUINICOSTRUZIONI@GMAIL.COM	RUINI.COSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT	19/04/2024
183	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	ZFFLBN70M09E783B	Albino	Zuffati	Titolare	EDIL ZUFFATI COSTRUZIONI SRL	01731330435	01731330435	MORROVALLE	MC	albinozuffati@libero.it		19/04/2024
184	CASSA EDILE PERUGIA	GFFRRT70S18H501Q	ROBERTO	CASCI	Titolare	EDIL CASCI DI CASCI ROBERTO	02670420542	GFFRRT70S18H501Q	CASCIA	PG	edilgaffi@gmail.com	edilgaffi@pec.it	17/04/2024

185	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	PCCSDR74R31A271S	Sandro	Paccaloni	Titolare	PACCALONI MARIO DI PACCALONI S.& C.SNC	00911160430	00911160430	POTENZA PICENA	MC	sandropaccaloni@yahoo.it	info@pec.impresapaccaloni.com	16/04/2024
186	CASSA EDILE NOVARA	QTTLN76S09D872S	ALESSANDRO	QUATTROCCHI	Titolare	4BITAT SRL	02746980032	02746980032	NOVARA	NO	amministrazione@4bitat.com	4bitatsrl@pec.it	16/04/2024
187	CASSA EDILE NOVARA	RNIMSM75M06F952L	MASSIMO	RINO	Titolare	RINO MASSIMO	01994210035	RNIMSM75M06F952L	TORNACO	NO		impresaedilerino@pec.libero.it	16/04/2024
188	CASSA EDILE UDINE	TSNMSN71L17C817L	MASSIMO	TOSIN	Socio	F.LLI TOSIN SNC DI TOSIN FABRIZIO, BRUNO E MASSIMO	01663860300	01663860300	TALMASSONS	UD	INFO@FRATELLITOSIN.IT	FLITOSIN@PEC.CONFARTIGIANATO.IT	16/04/2024
189	CASSA EDILE UDINE	TSNBRN65S13C817X	BRUNO	TOSIN	Socio	F.LLI TOSIN SNC DI TOSIN FABRIZIO, BRUNO E MASSIMO	01663860300	01663860300	TALMASSONS	UD	INFO@FRATELLITOSIN.IT	FLITOSIN@PEC.CONFARTIGIANATO.IT	16/04/2024
190	CASSA EDILE UDINE	TSNFRZ68S26C817Z	FABRIZIO	TOSIN	Socio	F.LLI TOSIN SNC DI TOSIN FABRIZIO, BRUNO E MASSIMO	01663860300	01663860300	TALMASSONS	UD	INFO@FRATELLITOSIN.IT	FLITOSIN@PEC.CONFARTIGIANATO.IT	16/04/2024
191	EDILCASSA VENETO	MNSVNI69C09G693X	IVANO	MINESSO	Titolare	EDIL CIEMME SRL	04176670281	04176670281	BRUGINE	PD	edil.ciemme@libero.it	costredil@pec.it	15/04/2024
192	CASSA EDILE PERUGIA	NGLGRG61C14F540A	GIORGIO	ANGELINI	Socio	COSTRUZIONI ANGELINI SRL	01598200549	01598200549	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	angelini.costruzioni60@gmail.com	angelini.ed60@pec.it	10/04/2024
193	CASSA EDILE PERUGIA	NGLMRZ56P13F540Y	MAURIZIO	ANGELINI	Socio	COSTRUZIONI ANGELINI SRL	01598200549	01598200549	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	angelini.costruzioni60@gmail.com	angelini.ed60@pec.it	10/04/2024
194	CASSA EDILE UDINE	MRTLUCU71L04G284O	LUCA	MARTELOSSI	Socio	BOLZON E MARTELOSSI SNC DI BOLZON ROBERTO E C.	00218750305	00218750305	BICINICCO	UD	INFO@BOLZONEMARTELOSSI.IT	BM@PEC.BOLZONEMARTELOSSI.IT	09/04/2024
195	CASSA EDILE UDINE	BLZRR68T28G284I	ROBERTO	BOLZON	Socio	BOLZON E MARTELOSSI SNC DI BOLZON ROBERTO E C.	00218750305	00218750305	BICINICCO	UD	INFO@BOLZONEMARTELOSSI.IT	BM@PEC.BOLZONEMARTELOSSI.IT	09/04/2024
196	CASSA EDILE UDINE	DZZMCL73L31L195N	MARCELLO	DUZZI	Titolare	L.E.I.F. DI DUZZI MARCELLO	02224780300	DZZMCL73L31L195N	CERCIVENTO	UD	DUZZI.MARCELLO@TISCALI.IT	LEIFDUZZIMARCELLO@PECEDITTA.COM	09/04/2024
197	CASSA EDILE UDINE	BRBLS583C28F356I	ALESSIO	BARBETTI	Titolare	BARBETTI COSTRUZIONI S.R.L.	02723190308	02723190308	UDINE	UD	INFO@BARBETTICOSTRUZIONI.IT	BARBETTICOSTRUZIONISRL@LEGALMAIL.IT	09/04/2024
198	CASSA EDILE UDINE	NRDGRI77C22L483H	IGOR	NARDESE	Titolare	NARDESE BRUNO & PAOLO S.N.C.	01024090308	01024090308	COSEANO	UD	IMPRESANARDESE@LIBERO.IT	FRATELLINARDESE@LEGALMAIL.IT	09/04/2024
199	CASSA EDILE UDINE	BSTNCL81T06L483P	NICOLA	BASTIANUTTI	Titolare	ENNE COSTRUZIONI S.R.L.	02722980303	02722980303	UDINE	UD	INFO@ENNECOSTRUZIONI.IT	ENNECOSTRUZIONI@PEC.IT	09/04/2024
200	EDILCASSA DI PUGLIA	CTALRD69M07A662C	LEONARDO	ACITO	Titolare	ACITO LEONARDO	04664930726	CTALRD69M07A662C	SANNICANDRO DI BARI	BA	acito.leo@alice.it	acito.leonardo@pec.it	08/04/2024
201	CASSA EDILE PERUGIA	BRTPLA65S13I921R	PAOLO	BARTOLI	Titolare	BARTOLI SRLS	03593210549	03593210549	SPOLETO	PG	bartolisrls@gmail.com	bartolisrls@pec.it	08/04/2024
202	CASSA EDILE PERUGIA	BRTSFN61S30I921I	STEFANO	BARTOLI	Socio	IDEAL MONTAGGI SNC	00773320544	00773320544	SPOLETO	PG	info@idealmontaggi.com	idealmontaggi@ticertifica.it	08/04/2024
203	EDILCASSA VENETO	FRNNGL51M26C812J	ANGELO	FIORINDO	Titolare	EDIL RO. FI. SNC	00787930288	00787930288	CODEVIGO	PD	fiorindomattia@gmail.com	edilrofi@cg.legalmail.it	02/04/2024
204	EDILCASSA VENETO	BSSMRZ71C19G693B	MARZIO	BISSACCO	Titolare	BISSACCO MARZIO	03784890281	BSSMRZ71C19G693B	PIOVE DI SACCO	PD	marziobissacco10@gmail.com	bissacomarzio@upapec.it	02/04/2024
205	EDILCASSA VENETO	ZRDGPL63H15L157T	GIANPAOLO	ZORDAN	Titolare	ZORDAN SRL	03710270244	03710270244	COGOLLO DEL CENGIO	VI	zordangianpaolo@libero.it	zordan.srl@legalmail.it	02/04/2024
206	CASSA EDILE PRATO	CLLCST74A20G999F	CRISTIANO	COLLINI	Titolare	COLLINI SCAVI DI COLLINI CRISTIANO & C. SNC	00265200972	01638940484	VAIANO	PO	INFO@COLLINISCAVI.IT	INFO@PEC.COLLINISCAVI.IT	22/03/2024
207	CASSA EDILE PRATO	CLLRCR46R13G999R	RICCARDO	COLLINI	Titolare	COLLINI SCAVI DI COLLINI CRISTIANO & C. SNC	00265200972	01638940484	PRATO	PO	INFO@COLLINISCAVI.IT	INFO@PEC.COLLINISCAVI.IT	22/03/2024
208	EDILCASSA VENETO	RDGMSM69T10C743C	MASSIMO	RODIGHIERO	Titolare	EDIL RODIGHIERO DI RODIGHIERO MASSIMO	02656070287	RGMMMSM69T10C743C	FONTANIVA	PD	massimo@edilrodighiero.it	edil.rodighiero@artelpec.it	19/03/2024
209	CASSA EDILE PORDENONE	CRTLNS73T07I904F	ALESSANDRO	CARTELLI	Socio	C.L.C. COSTRUZIONI SRL	01595770932	01595770932	SPIILIMBERGO	PN	info@costruzionicl.it	clccostruzionisrl@ticertifica.it	15/03/2024
210	CASSA EDILE PORDENONE	BVLSIA71E24Z132D	ISAU'	BEVILACQUA	Socio	C.L.C. COSTRUZIONI SRL	01595770932	01595770932	SPIILIMBERGO	PN	info@costruzionicl.it	clccostruzionisrl@ticertifica.it	15/03/2024
211	CASSA EDILE PORDENONE	VNRLCU73L14I904J	Luca	Venaruzzo	Socio	C.L.C. COSTRUZIONI SRL	01595770932	01595770932	SPIILIMBERGO	PN	info@costruzionicl.it	clccostruzionisrl@ticertifica.it	15/03/2024
212	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	FRTGLN63P18A462Y	GIULIANO	FRATONI	Titolare	FRATONI GIULIANO	01498560448	FRTGLN63P18A462Y	ASCOLI PICENO	AP	info@impresaedilegiulianofratoni.com	giuliano.fratoni@pec.it	07/03/2024
213	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	LCHMRC72L10G453T	Marco	Luchetti	Socio	EDILIZIA LUCHETTI SRL	02784600427	02784600427	FABRIANO	AN	info@edilizialuchetti.it	EDILIZIA.LUCHETTI SNC@PEC.CONFARTIGIANATO.IT	29/02/2024
214	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	NVLGDN77E18G157W	Giordano	Novelli	Titolare	Novelli Giordano Impresa Edile	02095390429	NVLGDN77E18G157W	OSIMO	AN	giordanonovelli77@gmail.com	novelligiordano@pec.confartigianato.it	29/02/2024
215	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	LCHNDR78E29D451E	Andrea	Luchetti	Titolare	EDILIZIA LUCHETTI SRL	02784600427	02784600427	FABRIANO	AN	info@edilizialuchetti.it	EDILIZIA.LUCHETTI SNC@PEC.CONFARTIGIANATO.IT	29/02/2024
216	CASSA EDILE PISTOIA	PSLCMN61L16G999V	carmine	posillico	Titolare	EDILPOSILICO DI POSILICO CARMINE	01026330470	PSLCMN61L16G999V	AGLIANA	PT	edilposi@tiscali.it	edilposilico@confartigianato.pt.it	29/02/2024
217	EDILCASSA VENETO	NVNCRS76R27C890O	CHRISTIAN	NOVENTA	Titolare	NOVENTA CHRISTIAN	03719040283	NVNCRS76R27C890O	ESTE	PD	noventachristian@gmail.com	noventachristian@pec.it	29/02/2024
218	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	CTRTRC77B26Z129U	Teodor Cristian	Catarama	Titolare	Euro M.A.S. Snc di Pirani Lorenzo & C.	02300630429	02300630429	CORINALDO	AN	info@euro-mas.it	euomas@pec.confartigianato.it	28/02/2024
219	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	PRNLNZ78P01D007P	Lorenzo	Pirani	Titolare	EURO M.A.S. Snc di Pirani Lorenzo & C.	02300630429	02300630429	CORINALDO	AN	info@euro-mas.it	euomas@pec.confartigianato.it	28/02/2024
220	CASSA EDILE PERUGIA	NGLNDR72D19F540I	ANDREA	ANGELINI	Socio	COSTRUZIONI ANGELINI SRL	01598200549	01598200549	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	angelini.costruzioni60@gmail.com	angelini.ed60@pec.it	28/02/2024
221	EDILCASSA VENETO	BRTCN63H31E157V	GIOVANNI AMBROGIO	PRETO	Titolare	F.LLI PRETO DI PRETO GIOVANNI	00902140243	00902140243	VALDAGNO	VI	info@fratellipreto.com	pretosnc@legalmail.it	26/02/2024

222	EDILCASSA VENETO	SGGLBN59C10F964X	ALBINO	SAGGIORATO	Titolare	SAGGIORATO F.LLI SNC DI SAGGIORATO ALBINO & C.	01259840245	01259840245	NOVENTA VICENTINA	VI	saggioratoflli@libero.it	saggioratoflli@artigiani.vi.legalmail.it	26/02/2024
223	EDILCASSA VENETO	LSTTMS66P30L840Y	TOMMASO	LISTRANI	Titolare	LISTRANI SRL	03761760242	03761760242	COSTABISSARA	VI	tommaso.listrani@hotmail.it	listranisrl@legalmail.it	26/02/2024
224	CASSA EDILE PERUGIA	DMRLRT68R19I921T	ALBERTO	DI MARCO	Socio	DI MARCO COSTRUZIONI SNC	02164070548	02164070548	SPOLETO	PG	ALBERTODIMARCO68@YAHOO.IT	i003547.pg00@postepcc.cassaedile.it	26/02/2024
225	CASSA EDILE PERUGIA	SBRGNN81S18I921N	GIOVANNI	SBRICCOLI	Titolare	SBRICCOLI GIOVANNI	03188530541	SBRGNN81S18I921N	NORCIA	PG	giovannisbriccoli@gmail.com	sbriccoligiovanni@pec.it	22/02/2024
226	CASSA EDILE PERUGIA	LRTD85D10F935W	DAVID	LAURETI	Titolare	LAURETI DAVID	02935240545	LRTD85D10F935W	NORCIA	PG	lauretidavid85@gmail.com	lauretidavid@pec.it	22/02/2024
227	EDILCASSA VENETO	FNTTMS85E15L840V	THOMAS	FANTIN	Titolare	FANTIN ART SRL	03747400244	03747400244	MONTEGALDA	VI	info@fantinart.it	fantin_snc@legalmail.it	20/02/2024
228	EDILCASSA VENETO	CRTNRS69D25A703P	ANDERS	CORTESE	Titolare	EDIL CORAL DI CORTESE ANDERS	03419180249	CRTNRS69D25A703P	MAROSTICA	VI	info@edilcoral.it	edilcoral@pec.it	20/02/2024
229	CAES Cassa Artigiana Edile Sardegna	SBAMSM71M11B354F	MASSIMILIANO	SABA	Titolare	V.E.D.A. DI MARCELLO E MASSIMILIANO SABA S.N.C.	02940620921	02940620921	CAGLIARI	CA	VEDA.SNC@VIRGILIO.IT	vedasnc@pec.buffetti.it	19/02/2024
230	CASSA EDILE ASTI	BNCCLD63M27D332W	CLAUDIO	BIANCHINI GIAZZI	Titolare	GIAZZI SCAVI DI BIANCHINI GIAZZI CLAUDIO	00962870051	BNCCLD63M27D332W	MONTECHIARO D'ASTI	AT	giazziscavi@gmail.com	giazziscavi@pec.it	19/02/2024
231	CASSA EDILE CUNEO	MSSGMN77T23D205X	GIACOMINO	MASSA	Titolare	MASSA F.LLI S.N.C.	00328980040	00328980040	BERNEZZO	CN	massafratelli@libero.it	massafratelli@pec.confartigianato.it	16/02/2024
232	EDILCASSA VENETO	CVNGLC68M28L551T	GIANLUCA	CAVION	Titolare	CAVION GIALUCA	02763620248	CVNGLC68M28L551T	VALDAGNO	VI	info@cavion.net	caviongianluca@pec.it	15/02/2024
233	CASSA EDILE CHIETI PESCARA	DVNDVD76A12G482S	DAVIDE	DAVENTURA	Titolare	COSTRUZIONI GENERALI CLAMA S.R.L.	01887820684	01887820684	MONTE SILVANO	PE	costruzioni.clama.sas@gmail.com	costruzioni.clama.sas@ticertifica.it	13/02/2024
234	EDILCASSA VENETO	BRNSCR65A05C111K	OSCAR	BERNARDI	Titolare	EDIL BERNARDI SRL	03678950266	03678950266	RIESE PIO X	TV	edil.bernardi@gmail.com	edil.bernardi@pec-cfconfart.it	08/02/2024
235	CASSA EDILE CUNEO	FGLFNC60L18E430C	FRANCO	FOGLIACCO	Titolare	F.F.B. DI FOGLIACCO MARIO & C. S.N.C.	00688270040	00688270040	BRA	CN	fogliaccobruno@gmail.com	ffbsnc@pec.confartigianato.it	06/02/2024
236	CASSA EDILE BARI	GRSGPP64R16A662H	GIUSEPPE	GROSSI	Titolare	SAP S.R.L.	07416310725	07416310725	BARI	BA	g.grossi@sapbari.com	sapbari@pec.it	01/02/2024
237	CASSA EDILE CUNEO	SIALRT61T29F114X	ALBERTO	ISAIA	Titolare	EDILFRASSINO S.R.L.	03385950047	03385950047	PIASCO	CN	edilfrassino@gmail.com	edilfrassino@eticert.it	26/01/2024
238	CASSA EDILE CUNEO	TRCSLV63P05F351A	SILVIO	TURCO	Titolare	TURCO SILVIO S.R.L. UNIPERSONALE	04033960040	04033960040	VICOFORTE	CN	sturco2012@gmail.com	turco.silvio@legalmail.it	23/01/2024
239	CASSA EDILE TERNI	LNNPNG63M01L117N	Pierangelo	Lanini	Socio	Impresa edile lanini s.r.l.	01202700553	01202700553	TERNI	TR	pierangelo_lanini@libero.it	laninisrl@arubapec.it	18/01/2024
240	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	TTVGRG69P05E388L	GIORGIO	OTTAVIANI	Titolare	IRIDE DI OTTAVIANI GIORGIO	02800160422	TTVGRG69P05E388L	SERRA DE' CONTI	AN	IRIDEPITTURE@LIBERO.IT	IRIDEPITTURE1@PEC.CONFARTIGIANATO.IT	11/01/2024
241	CASSA EDILE CUNEO	TSLDNC63A04G526V	DOMENICO	TOSELLI	Titolare	TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO S.N.C.	02542420043	02542420043	PEVERAGNO	CN	tosellicostruzioni@libero.it	tosellicostruzioni@pec.confartigianato.it	10/01/2024
242	CASSA EDILE CUNEO	RLNMRA72E66F351V	MARIA	ORLANDO	Socio	EDIL MONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C.	00823020045	00823020045	MOMBASIGLIO	CN	amministrazione@edilmongia.it	edil.mongia@legalmail.it	10/01/2024
243	EDILCASSA BERGAMO	MRNGCM64H14A246S	GIACOMO	MARENZI	Titolare	MARENZI GIACOMO	02543050161	MRNGCM64H14A246S	TORRE DE' ROVERI	BG	impresamarenzigiaco@yahoo.it	marenzigiaco@pec.it	10/01/2024
244	CASSA EDILE CUNEO	FRNGPL62A23D205O	GIANPAOLO	FRANCO	Socio	COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO S.A.S.	02695000048	02695000048	VALDIERI	CN	franco.costruzioni.valdieri@gmail.com	costruzioni.franco@pec.confartigianato.it	03/01/2024
245	CASSA EDILE CUNEO	CNAPCR75A13B111L	PIERCARLO	CANE	Titolare	CA.EDIL.S.N.C. DI CANE PIERCARLO & C.	01760250041	01760250041	SOMMARIVA PERNO	CN	caedil.snc@gmail.com	caedil@pec.confartigianato.it	02/01/2024
246	CASSA EDILE CUNEO	RNLSFN82R17A124X	STEFANO	RINALDI	Socio	RINALDI S.A.S. DI RINALDI GEOM.STEFANO E C.	03585760048	03585760048	CERRETTO LANGHE	CN	rinaldisas@gmail.com	rinaldisas@pec.confartigianato.it	02/01/2024
247	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	PRNSMN75A15G157Y	SIMONE	PRINCIPI	Titolare	ADRIATICA COPERTURE	02418880429	02418880429	OSIMO	AN	info@adriaticacoperture.it	principisimone@pec.confartigianato.it	20/12/2023
248	CASSA EDILE CUNEO	LVOSDR72H26A124M	SANDRO	OLIVA	Socio	OLIVA COSTRUZIONI S.R.L.	02282610043	02282610043	SANTO STEFANO BELBO	CN	info@olivacostruzionisrl.it	oliva.costruzionisrl@pec.confartigianato.it	18/12/2023
249	CASSA EDILE CUNEO	BRTMCL70R13A052Z	MARCELLINO	BERTOLA	Socio	BERTOLA COSTRUZIONI SNC DI BERTOLA GIOVANNI & C.	02776110047	02776110047	GORZEGNO	CN	bertolacostruzioni@gmail.com	bertolacostruzioni@pec.it	15/12/2023
250	EDILCASSA VENETO	DLCFBA67R31C957C	FABIO	DAL CIN	Titolare	DAL CIN COSTRUZIONI SRL	03994900268	03994900268	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	dalcin-srl@libero.it	dalcincostruzioni@legalmail.it	15/12/2023
251	EDILCASSA VENETO	GRLGFR68E10L781M	GIANFRANCO	GIRLANDA	Titolare	GIRLANDA DI GIRLANDA GIANFRANCO	04113290235	GRLGFR68E10L781M	BOSCO CHIESANUOVA	VR	info@impresagirlanda.it	impresagirlanda@pec.it	15/12/2023
252	CAES Cassa Artigiana Edile Sardegna	FLRPRP68A05B745M	PIETRO PAOLO	FLORIS	Titolare	PRP DI FLORIS PIETRO PAOLO	02907820928	FLRPRP68A05B745M	TEULADA	SU	floris.pietro01@gmail.com		13/12/2023
253	EDILCASSA BERGAMO	PSNRRT67D15F786R	ROBERTO	PISONI	Socio	DIEMME SAS DI PISONI ROBERTO GIOVANNI & C.	00344490164		MOZZANICA	BG	COSTRUZIONIDIEMME@GMAIL.COM		13/12/2023
254	CASSA EDILE BARI	DVNNTN75L14A285U	ANTONIO	D'AVANZO	Socio	D'AVANZO GIOVANNI SRL	06754770722	06754770722	ANDRIA	BT	davanzo.giovanni.srl@gmail.com	davanzo.giovanni.srl@pec.it	07/12/2023
255	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	GRBRMS74L04F348Y	ARAMIS	GARBATINI	Titolare	EDILIZIA E AMBIENTE SRL	02179040411	02179040411	FANO	PU	amministrazione@ediliziaambiente.com	EDILIZIAEAMBIENTE@CGN.LEGALMAIL.IT	04/12/2023
256	CASSA EDILE CUNEO	NBLVCN79M07D205Q	VINCENZO	NOBILE	Titolare	NOBER S.R.L.	03205050044	03205050044	CUNEO	CN	info@nober.it	federico.arnaldi@odcec.cuneo.legalmail.it	04/12/2023
257	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	BCCLNZ76H15E388Z	LORENZO	BOCCOLI	Titolare	IMPRESA EDILE BOCCOLI LORENZO	01515720421	BCCLNZ76H15E388Z	BELVEDERE OSTRENSE	AN	bl@webmarche.it	boccolilorenzo@pec.confartigianato.it	04/12/2023
258	CASSA EDILE MILANO, LODI,	GZZMRC61R22C816X	MARCO	GUZZON	Titolare	IMPRESA MARCO GUZZON	1022230150	GZZMRC61R22C816X	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO		guzzon61@ticertifica.it	24/11/2023

259	CASSA EDILE MILANO, LODI, MONZA BRIANZA	FDRGTN68C08C816L	Gaetano	FODRITTO	Socio	EDIL EFFE SNC DI GAETANO FODRITTO E C.	05265850965		LODI	LO			24/11/2023
260	CASSA EDILE MILANO, LODI, MONZA BRIANZA	BCCMRC63H29C816U	Marco	Bacchiocchi	Socio	BACCHIOCCHI ERNESTO & C. S.N.C.	09722610152		SOMAGLIA	LO			24/11/2023
261	CASSA EDILE MILANO, LODI, MONZA BRIANZA	BRNSRN71B44B910B	Sabrina	Baronio	Socio	BARONIO EREDI SRL	05935950963		CASALPUSTERLENGO	LO			24/11/2023
262	CASSA EDILE MILANO, LODI, MONZA BRIANZA	CRLLSN66P15A059X	ALESSANDRO	CARLOTTI	Socio	EDIL GREEN COSTRUZIONI SRL	10259540150		CASALPUSTERLENGO	LO			24/11/2023
263	CASSA EDILE MILANO, LODI, MONZA BRIANZA	FCCLGU75T10C816L	LUIGI	FACCHINI	Socio	FACCHINI F.LLI & C. S.N.C.	04890580154		SOMAGLIA	LO			24/11/2023
264	CASSA EDILE MILANO, LODI, MONZA BRIANZA	PLGLI53A10G166E	GIULIO	PALLADINI	Titolare	PALLADINI F.LLI SNC DI PALLADINI GIULIO E C.	04698500156		SOMAGLIA	LO			24/11/2023
265	CASSA EDILE CUNEO	CLVMSM70A11L219P	MASSIMO	CLAVARIO	Socio	F.LLI CLAVARIO S.N.C. DI CLAVARIO MASSIMO E ANDREA	02696360045	02696360045	PRIOLA	CN	massimoclavario@libero.it	massimoclavario@pec.confartigianato.it	22/11/2023
266	CASSA EDILE CUNEO	GBLPRI78S22H727I	PIERO	GIUBELLINO	Socio	IMPRESA COSTRUZIONI GIUBELLINO DI GIUSEPPE LUCIANO PIERO S.N.C.	00239230048	00239230048	ALBA	CN	giubellino.costruzioni@gmail.com	giubellino@pec.confartigianato.it	22/11/2023
267	EDILCASSA BERGAMO	PZZCLL77P20C800Q	CAMILLO	PEZZOLI	Socio	EDIL S.ALBERTO SNC DI PEZZOLI FELICE & C.	02346450162		VILLA D'OGNA	BG	info@edilsantalberto.it	edils.alberto@pec.it	22/11/2023
268	CASSA EDILE ASTI	MZZSMN83E17A479T	SIMONE	MAZZOLA	Socio	MAZZOLA COSTRUZIONI SRL	01708450059	01708450059	CALLIANO	AT	simonemazzola83@libero.it	mazzolacostruzionisrl@legalmail.it	20/11/2023
269	CASSA EDILE CUNEO	SCRRRT75H24D205E	ROBERTO	SICCARDI	Titolare	EDIL SI.MI. S.R.L.	02624700049	02624700049	CUNEO	CN	edilsimicostruzioni@gmail.com	edilsimi@pec.confartigianato.it	20/11/2023
270	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	VRGRCR58A31A271O	RICCARDO	VERGINE	Titolare	PRO.CO.EDIL SRL	02285770422	02285770422	ANCONA	AN	PROCOEDIL@GMAIL.COM	PROCOEDIL@PEC.IT	15/11/2023
271	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	RGHPGV61A26G479D	PIERO GIOVANNI	RIGHI	Titolare	RIGHI PIERO GIOVANNI	00654210418	RGHPGV61A26G479D	PETRIANO	PU	righimovimentoterra@alice.it	giovanni.righi@lamiapec.it	15/11/2023
272	EDILCASSA VENETO	BSSPLA67H24A471L	PAOLO	BASSANI	Titolare	BASSANI SRL	00892970260	00892970260	ASOLO	TV	bassanisrl@gmail.com	bassanisrl@legalmail.it	08/11/2023
273	EDILCASSA VENETO	PNNMTT67D23L407E	MATTEO	PERINOTTO	Titolare	PERINOTTO MATTEO SRL	04153590262	04153590262	BREDA DI PIAVE	TV	amministrazione@perinotto.com	perinottomatteo@legalmail.it	08/11/2023
274	CASSA EDILE ASTI	RBNBGP81P08A479C	GIUSEPPE	RABINO	Socio	RABINO GIUSEPPE SNC	00903910057	00903910057	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	rabinoscavi@libero.it	rabinoscavi@pec.it	27/10/2023
275	CASSA EDILE ASTI	RBNCRSL56M20H811N	CARLO	RABINO	Socio	RABINO GIUSEPPE SNC	00903910057	00903910057	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	rabinoscavi@libero.it	rabinoscavi@pec.it	27/10/2023
276	CASSA EDILE ASTI	RMNnze73R09A479K	ENZO	ERMONDI	Titolare	COSTRUZIONI EDILI ERMONDI ENZO DI ERMONDI ENZO	01406550051	RMNnze73R09A479K	MARETTO	AT	impresaermondi@virgilio.it	ermondi@arubapec.it	27/10/2023
277	CASSA EDILE ASTI	GLLMRC72L10A479K	MARCO	GALLESIO	Titolare	GALLESIO MARCO	01122080052	GLLMRC72L10A479K	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	gallesioscavi@alice.it	gallesiomarco@peclb.it	27/10/2023
278	CASSA EDILE ASTI	TLDrrT66T26A052J	ROBERTO	TEALDO	Titolare	TEALDO ROBERTO	00989510052	TLDrrT66T26A052J	VESIME	AT	r.tealdo@alice.it	tealdoroberto@legalmail.it	27/10/2023
279	CASSA EDILE ASTI	CHSMRZ67L13L219L	MAURIZIO	CHIESA	Titolare	CHIESA MAURIZIO	01286250053	CHSMRZ67L13L219L	PINO D'ASTI	AT	michelalice@libero.it	chiesamaurizio@legalmail.it	26/10/2023
280	CASSA EDILE PERUGIA	PZZZMS61A10I921H	MASSIMO	PEZZA	Socio	TERMOEDILIZIA SNC DI PEZZA MASSIMO E STEFANO	01776660548	01776660548	SPOLETO	PG	termoedilizia.snc@gmail.com	termoedilizasnc@cn.legalmail.it	10/10/2023
281	CASSA EDILE PERUGIA	MNNFNC82S14E730Q	FRANCESCO	MANNA	Titolare	G.M.C. GRUPPO MANNA COSTRUZIONI DI MANNA FRANCESCO	02752720546	MNNFNC82S14E730Q	GUBBIO	PG	info@mannacostruzioni.it	mannacostruzioni@pec.it	10/10/2023
282	CAES Cassa Artigiana Edile Sardegna	LOISVT68L08B354W	SALVATORE	LOI	Titolare	LVS S.R.L.	02993290929	02993290929	CAGLIARI	CA	LVS@TISCALI.IT	LVS.SRL@PEC.CAESARDEGNA.IT	06/10/2023
283	EDILCASSA VENETO	MDLGMR70H10C957R	GIANMARIA	MODOLO	Titolare	MODOLO GIANMARIA	03020860262	MDLGMR70H10C957R	SAN FIOR	TV	gianmariamodolo@gmail.com	gianmariamodolo@pec.it	04/10/2023
284	EDILCASSA VENETO	ZNFNCL74T24C743Y	NICOLA	ZANFARDIN	Socio	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC	03696880289	03696880289	GRANTORTO	PD	info@pedemontanacostruzioni.eu	cost.pedemontanasnc@upapec.it	04/10/2023
285	CASSA EDILE PRATO	DFRNTN60A21H568T	ANTONIO	DI FRANCO	Titolare	DI FRANCO ANTONIO IMPRESA INDIVIDUALE	00065560971	DFRNTN60A21H568T	CARMIGNANO	PO	ditta.difranco@tiscali.it	antoniodifranco@ticertifica.it	12/09/2023
286	CASSA EDILE PRATO	NTNLRD68D01G999M	LEONARDO	ANTONELLI	Titolare	ANTONELLI COSTRUZIONI DI ANTONELLI LEONARDO	02166370979	NTNLRD68D01G999M	VAIANO	PO	antonellileonardo@virgilio.it	antonellileonardo@pec.confartigianatoprato.it	11/09/2023
287	CASSA EDILE PRATO	LPRGCR68D30G999Q	GIANCARLO	LEPORE	Titolare	MICHELANGELO - LAVORI E NOLEGGI S.R.L.	00285410973	03041330485	PRATO	PO	amministrazione@michelangelo-lavorienoleggi.it	michelangelo@ticertifica.it	06/09/2023
288	EDILCASSA BERGAMO	FDRMTT83S30I628V	MATTEO	FEDERICI	Titolare	PAM SRL	02595600160		PEDRENGO	BG	info@pamtinteggiature.it	inof@pec.pamtinteggiature.it	08/08/2023
289	CASSA EDILE PRATO	MRTLGU65D21G999Z	LUIGI	MORETTI	Titolare	IMPRESA EDILE MORETTI LUIGI	01839120977	MRTLGU65D21G999Z	PRATO	PO	impresamorettiluigi@libero.it	Imoretti65@pec.confartigianatoprato.it	25/07/2023
290	CASSA EDILE TRIESTE	MRTGLN76H01L424N	GIULIANO	MORETTI	Titolare	MORETTI GIULIANO	01099550327	MRTGLN76H01L424N	TRIESTE	TS	GIULIART@LIBERO.IT	GIULIANO.MORETTI@LEGALMAIL.IT	25/07/2023
291	CASSA EDILE PRATO	MSSMRC70S29F572W	MARCO	MESSERI	Titolare	M.B.M. EDILE SRL	02175400973		MONTEMURLO	PO	mbmedile@gmail.com	mbmedilesrl@pec.confartigianatoprato.it	10/07/2023
292	CASSA EDILE PRATO	BNDFBA67L18G999Y	FABIO	BANDINI	Socio	M.B.M. EDILE SRL	02175400973	02175400973	MONTEMURLO	PO	mbmedile@gmail.com	mbmedilesrl@pec.confartigianatoprato.it	07/07/2023
293	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	CTLRR76B11D488F	ROBERTO	CATALANI	Titolare	IMPRESA EDILE FUCILI GIOVANNI & C SNC	02325830418	02325830418	FANO	PU	impresafucili@alice.it	fucilisnc@pec.it	07/07/2023
294	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	SBBLRG65R28F697D	ALVARO GIUSEPPE	SABBATINI	Titolare	SABBATINI COSTRUZIONI SRL	01968170447		FERMO	FM	info@sabbatinicostruzioni.com	SABBATINICOSTRUZIONI@CGM.LEGALMAIL.IT	07/07/2023
295	C.ED.AM. CASSA EDILE	CPBFLR68T34A463E	FALEPIO	CHIEBERI	Titolare	TECNOPRO COSTRUZIONI DI	02184270441		ASCOLI PICENO	AP	tecnopro.tecnico@gmail.com	TECNOPROCONSTRUZIONI@PEC.IT	07/07/2023

296	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	FCLNDR75L18D488L	ANDREA	FUCILI	Socio	IMPRESA EDILE FUCILI GIOVANNI & C SNC	02325830418	02325830418	FANO	PU	impresafucili@alice.it	fucilisnc@pec.it	06/07/2023
297	CASSA EDILE MANTOVA	BRGPLA64P13E897A	PAOLO	BRAGANZA	Titolare	BRAGANZA PAOLO	02511870202	BRGPLA64P13E897A	RONCOFERRARO	MN	geom.paolobraganza@gmail.com	braganzapaologeometra@pecditta.com	03/07/2023
298	CASSA EDILE PRATO	CRSSFN63S20G999M	STEFANO	CRESTINI	Titolare	CRESTINI COSTRUZIONI SRL	02491000978	02491000978	PRATO	PO	STEFANO.CRESTINI@VIRGILIO.IT	geomcresta@ticertifica.it	03/07/2023
299	CASSA EDILE LUCCA	BLTFNC62R17L833F	FRANCESCO	BELOTTI	Titolare	BELOTTI FRANCESCO	01047060460	BLTFNC62R17L833F	VIAREGGIO	LU	impresabelottifrancesco@gmail.com	belotti.francesco@pec.it	03/07/2023
300	CASSA EDILE PRATO	MRCFST57R23G999O	FAUSTO	MARCHETTI	Titolare	MARCHETTI FAUSTO	01619620972	MRCFST57R23G999O	PRATO	PO	marchettifausto@ctsnet.it	01619620972	03/07/2023
301	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	CSTGPP59M25E783W	GIUSEPPE	CASTAGNA	Titolare	CASTAGNA COSTRUZIONI SRL	02034090437	02034090437	POTENZA PICENA	MC	castagnacostruzioni@gmail.com	CASTAGNACOSTRUZIONISRL@PEC.IT	27/06/2023
302	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	VGNSMN74H15D488U	Simone	Vagnini	Titolare	3V SNC DI VAGNINI RENATO & FIGLI	02047120411	02047120411	FANO	PU	simonevagnini@libero.it	3vsnc@cert.cna.it	27/06/2023
303	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	NTLLRS80D20D542E	LORIS	ANTOLINI	Titolare	ANTOLINI LORIS	01600850448	NTLLRS80D20D542E	MONSAMPIETRO MORICO	FM	IMPRESAANTOLINI@ALICE.IT		27/06/2023
304	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	VGNRCN76T24D499G	Riccardo	Vagnini	Titolare	3V SNC DI VAGNINI RENATO & FIGLI	02047120411		FANO	PU	rickyvag@icloud.com	3vsnc@cert.cna.it	27/06/2023
305	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	PPONRC72R28Z100W	Ndrim	Popa	Titolare	Popa Ndrim FAR Costruzioni	01928090438	01928090438	SAN SEVERINO MARCHE	MC	npopa72@gmail.com		16/06/2023
306	C.ED.AM. CASSA EDILE ARTIGIANA MARCHE	CSRSRG55R22G157U	Sergio	Cesaretti	Titolare	COLOREDIL Srl	02070250424	02070250424	ANCONA	AN	coloredilsrl@gmail.com	coloredil@pec.confartigianato.it	29/05/2023
307	EDILCASSA VENETO	LVTGNN65C26L551T	GIOVANNI	LOVATO	Titolare	IMPRESA EDILE LOVATO GEOMETRA GIOVANNI	02054280249	LVTGNN65C26L551T	VALDAGNO	VI			11/05/2023